



HISTORY
LAW &
LEGAL
HISTORY

L'EREDITÀ DI SALVATORE RICCOBONO

ATTI DELL'INCONTRO
INTERNAZIONALE
DI STUDI

(Palermo, 29-30 marzo 2019)

a cura di
Mario Varvaro



PALERMO
UNIVERSITY
PRESS

L'EREDITÀ DI SALVATORE RICCOBONO

**ATTI DELL'INCONTRO
INTERNAZIONALE
DI STUDI**

(Palermo, 29-30 marzo 2019)

a cura di
Mario Varvaro

HISTORY, LAW & LEGAL HISTORY - 2

L'EREDITÀ DI SALVATORE RICCOBONO

a cura di **Mario Varvaro**

Director

Mario Varvaro

Scientific Board

Christian Baldus (Heidelberg)
Licia Califano (Urbino)
Luigi Capogrossi Colognesi (Roma)
Marta Cartabia (Milano)
Guido Clemente (Firenze)
Sara Domianello (Messina)
Giovanni Fiandaca (Palermo)
Enrico Follieri (Foggia)
Flavia Frisone (Lecce)
Elisabetta Grande (Alessandria)
Patrizia Guarnieri (Firenze)
Umberto Laffi (Pisa)
Laura Moscati (Roma)
Luca Nogler (Trento)
Annick Peters-Custot (Nantes)
Emanuela Prinzi (Roma)
Serena Quattrococo (Alessandria)
Eugenio Ripepe (Pisa)
Boudewijn Sirks (Oxford)
Giusto Traina (Paris)
Cristina Vano (Napoli)
Giovanna Visintini (Genova)
Andreas Wacke (Köln)

Editorial Board

Rosaria Crupi
Monica De Simone
Manfredi Matassa

E-mail: hllh@unipa.it

ISSN: 2724-4857

ISBN cartaceo: 978-88-5509-245-6

ISBN online: 978-88-5509-246-3

© Copyright 2020 New Digital Frontiers srl

Via Serradifalco, 78

90145 Palermo - Italia

www.newdigitalfrontiers.com

INDICE GENERALE

NOTA DEL CURATORE	VII
SALVO RANDAZZO IL 'DISORDINE' DI RICCOBONO: UNA PREFAZIONE A <i>SOGGETTO</i>	XI
MATTEO MARRONE UN ALLIEVO DI SALVATORE RICCOBONO: LAURO CHIAZZESE	1
LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI RICCOBONO E LA SCUOLA ROMANA	5
MARIO VARVARO RICCOBONO E LA CRITICA INTERPOLAZIONISTICA	21
PIERANGELO BUONGIORNO SALVATORE RICCOBONO EDITORE DI FONTI: DAI <i>FIRA</i> ALLA <i>PALINGENESIA CODICIS</i>	75
JOSÉ-DOMINGO RODRÍGUEZ MARTÍN EL VALOR DE LAS FUENTES JURÍDICAS BIZANTINAS PARA EL ESTUDIO DEL DERECHO ROMANO EN EL PENSAMIENTO DE RICCOBONO	117
GIANNI SANTUCCI I DIRITTI REALI IN SALVATORE RICCOBONO TRA CRITICA INTERPOLAZIONISTICA ED ETICA CRISTIANA	143
GIACOMO D'ANGELO IL POSSESSO NELL'OPERA DI RICCOBONO	169
THOMAS FINKENAUER RICCOBONO E LA <i>STIPULATIO</i>	193
SEBASTIAN LOHSSE RICCOBONO E LA <i>NEGOTIORUM GESTIO</i>	217
CHRISTIAN BALDUS CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	229



**Università
degli Studi
di Palermo**

Unterstützt von / Supported by



Alexander von Humboldt
Stiftung / Foundation

RICCOBONO E LA CRITICA INTERPOLAZIONISTICA

MARIO VARVARO

Università degli Studi di Palermo

Abstract: Riccobono's method of textual criticism of the Roman legal sources was developed in Berlin at the school of Gradenwitz, and subsequently finalized during his studies in Rome with Scialoja. Already in his first publications he showed awareness towards a reluctant application of the interpolationistic method. Riccobono addressed the weakness of textual criticism of Humanistic Jurisprudence and stressed the validity of the approach of the Italian glossators and commentators. The controversy on the correct use of the interpolationistic method linked ideological aspects to the desire to defend the 'romanità' of the *Corpus iuris ciuilis*. Even after the decline of this method of researching the sources of Roman law, Riccobono's work continues to represent a very important legacy.

Parole chiave: Salvatore Riccobono; diritto romano; critica testuale; interpolazionismo; Scuola culta; Scuola olandese; Scuola storica tedesca; culto della romanità.

1. Premessa

Quando si parla di Salvatore Riccobono¹ e dell'interpolazionismo si può avere la tentazione di incanalare il discorso sul binario che riguarda la sua nota polemica con Albertario² e a considerare il 1917 come un momento di svolta nel suo atteggiamento nei confronti della critica testuale,³ senza interrogarsi però sulle ragioni di tale mutamento.

Solo alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso Mantello ha posto espressamente la questione dei rapporti che possono individuarsi fra gli aspetti tecnici delle ricerche di Riccobono nel campo del diritto romano e la difesa della romanità da lui compiuta indipendentemente dal presente, nel quadro di una tradizione romanistica – sono parole dello stesso Mantello – “intesa quasi come fenomeno al di sopra della storia, ma da recuperare in nome della storia e da condurre a ulteriori sviluppi.”⁴ Su questo presupposto

1 Su Salvatore Riccobono (1864-1958) v. Varvaro 2013a; Varvaro 2016, con altra bibliografia.

2 Su Emilio Albertario (1885-1948) v. Negri 2013: 23 s. Sul nucleo della polemica fra Albertario e Riccobono possono vedersi, in estrema sintesi, Wenger 1953: 868 s., Santucci 2016: 90-92, nonché il contributo di Capogrossi Colognesi pubblicato in questo volume.

3 Sulla sterzata metodologica del 1917, che si registra in corrispondenza di una svolta legata agli ideali del nazionalismo e del fascismo, v. Varvaro 2018a: 55-110, spec. 78-88, 92 s. e 99: “La svolta metodologica ... deve essere valutata in un orizzonte più ampio, che non si limiti a considerare gli aspetti semplicemente tecnici dello studio delle fonti giuridiche romane, ma tenga conto del distacco dagli insegnamenti dei maestri tedeschi e dalla valorizzazione della tradizione giuridica italiana in parallelo all'allontanamento politico dell'Italia dalla Germania e al rinfocolarsi di sentimenti nazionalistici che ispirarono l'attività politica di Riccobono e, insieme a essa, la sua visione del diritto romano”; cfr. anche Varvaro 2019: 113; Varvaro 2020b.

4 Mantello 1987: 55.

Mantello si chiedeva “perché di Riccobono si sia detto tutto (o quasi) solo in riferimento alle sue polemiche «tecniche» con Albertario”.⁵

A distanza di circa un decennio dal momento in cui Mantello aveva posto tale interrogativo si è registrato un primo tentativo volto a valutare la posizione assunta da Riccobono nei confronti della critica interpolazionistica e, al contempo, a individuare le ragioni che avrebbero portato lo studioso siciliano a mutare il proprio atteggiamento intorno alla fine della Grande Guerra. A tale proposito scriveva Talamanca:

Nel leggere il *corpus Riccobonianum*, non si può fare a meno di notare, anche in scritti che non sono proprio giovanili, giungendo fino alla piena maturità dello studioso (nato con Pietro Bonfante e Gino Segrè nel 1864), le tracce evidenti di un’adesione alla metodologia interpolazionista convinta e senza remore di principio, di modo che – pur con una prudenza che non avrebbero avuto né, fra di noi, Emilio Albertario né, in Germania, Gerhard Beseler, e con ben altra vigoria intellettuale – egli appare comunque completamente calato nella critica interpolazionistica, nel segno dello «Zeitgeist». Il «revirement» a partire dal secondo decennio del nostro secolo risulterà evidente; ma – sia da parte dello stesso Riccobono, che da parte dei suoi ammiratori ... – il punto, se non ignorato, è passato praticamente sotto silenzio, il che non serve di certo ad ingigantire la figura del maestro, come forse in buona fede si ritiene, ma la sminuisce togliendole la dimensione umana e la cornice storica.⁶

In Riccobono, dunque, viene scorta la figura di uno degli studiosi che in Italia si fece campione della “reazione alla metodologia critica imperante”, pur dopo avere manifestato, insieme ai suoi primi allievi – Biondi⁷ e Guarneri Citati⁸ – un’adesione piena all’interpolazionismo.

Talamanca, tuttavia, ha colto un aspetto che merita di essere approfondito quando ha affermato che quella di Riccobono sarebbe stata nulla di più che “una battaglia di retroguardia” da considerarsi come il frutto, in ultima analisi, “di una reazione ideologica in difesa dei «valori eterni» contenuti nel diritto romano e insidiati dalla critica formale delle fonti”.⁹ È proprio tenendo conto anche del piano ideologico, in effetti, che bisogna impostare correttamente l’esame dei rapporti fra il valore che si è disposti a riconoscere al diritto romano e l’impiego della critica testuale nello studio delle fonti giuridiche romane tramandate dalla compilazione giustiniana.¹⁰

5 Mantello 1987: 56.

6 Talamanca 2011: 225.

7 Su Biondo Biondi (1888-1966) v. Maschi 1968: 523 s.; Sanfilippo 1977: 1013 s.; Nardoza 2013a: 260 s., in cui l’indicazione del cognome della madre dello studioso (Pastanella) va corretto in Bastanello.

8 Su Andrea Guarneri Citati (1894-1944) v. Sanfilippo 1977: 1013; Marrone 2013b: 1082.

9 Talamanca 2011: 229 s.

10 Cfr. quanto osservato *supra*, nt. 3.

2. Riccobono discepolo di Gradenwitz a Berlino

Prima di vedere quali conclusioni possano trarsi dalla valutazione di Talamanca sul piano della ricostruzione storiografica e dare così un contributo al filone di ricerche dedicate all'interpolazionismo e alle sue diverse stagioni,¹¹ può essere utile osservare come il cambio di prospettiva rispetto alla critica testuale delle fonti giuridiche romane individuato all'interno della produzione riccoboniana trovi un significativo riscontro in un documento inedito in cui si accenna alla maturazione dell'atteggiamento di Riccobono nei confronti dell'interpolazionismo.

Si tratta segnatamente della richiesta con cui nel febbraio del 1939 si proponeva di nominare Riccobono, insieme a Wlassak,¹² membro corrispondente dell'Accademia Prussiana delle Scienze di Berlino. In essa si legge:

Riccobono ist vielleicht derjenige der heute lebenden italienischen Romanisten, der am stärksten mit der deutschen Wissenschaft verbunden ist. Nicht weniger als 4 Jahre (1889 – 1893) hat er an deutschen Universitäten studiert. Aus dieser Zeit hat er sich auch eine warme Freundschaft für Deutschland bewahrt, zu der er sich auch während des Weltkriegs bekannte, also zu einer Zeit, da selbst in Italien dazu ein gewisser Mut gehörte. In Berlin kam er unter dem Einflusse von Pernice und Gradenwitz in die Interpolationkritik und im Rahmen dieser mit besonderem Ausblick auf die byzantinische Rechtsliteratur bewegen sich auch die Untersuchungen seiner ersten Jahre. Daß er hierbei von der einseitig philologischen Kritik im Sinne Gradenwitz's frei geblieben ist und nie vergessen hat, die juristischen Gesichtspunkte in erste Linie zu stellen, verdankt er nicht zu geringen Teile¹³ seinem Lehrer Vittorio Scialoja, mit dessen Tod er auch die führende romanistische Zeitschrift Italiens, das *Bullettino dell'Istituto di diritto Romano* herausgibt.¹⁴

In un periodo nel quale l'Accademia Prussiana delle Scienze era stata ormai nazificata¹⁵ e il numero dei membri corrispondenti ridotto a cinquanta

11 Fra tali contributi possono citarsi quelli pubblicati in Miglietta, Santucci 2011; Zuccotti 2013; Andrés Santos 2014: 557-595; Santucci 2016; Avenarius *et al.* 2018 (su cui può vedersi Finkenauer 2019: 483-489). Per l'opportunità di un'analisi storiografica che non appiattisca su un'unica dimensione le diverse fasi della critica interpolazionistica mi permetto di rinviare a Varvaro 2017a: 308-312.

12 Su Moriz Wlassak (1854-1939) v. Wenger 1940.

13 *Sic*, per: 'zu geringem Teile' o 'zu einem geringen Teile'.

14 Archiv der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften [d'ora innanzi: PAW], II-III-222, f. 2. Il testo di questa richiesta deve essere stato redatto da Paul Koschaker (1879-1951), che come è noto era amico di Riccobono, ma fu firmato anche da Ernst Heymann (1870-1946), che in quel momento era vicepresidente dell'Accademia dopo avere giocato un ruolo determinante nel suo processo di nazificazione (cfr. Gau *et al.* 1949: 267), nonché da Johannes Stroux (1886-1954) e da Ulrich Wilcken (1862-1944).

15 Sulla nazificazione dell'Accademia delle Scienze di Berlino e sulla sua 'arianizzazione' che comportò le dimissioni o, di fatto, l'espulsione di molti dei suoi più illustri membri v. Walther 2000: 87-118. La modifica dello statuto, di cui era stato ispiratore Heymann, si basava su un decreto del *Ministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volkskunde* del giorno 8 ottobre 1938, ossia sullo stesso decreto che stabiliva l'esclusione di quei membri ai quali erano stati revocati i diritti civili in base alle leggi razziali (PAW, II-I, 13, f. 16; ma v. anche il decreto del ministro del 22.11.1938, a firma di

per ciascuna delle due classi di cui era composta,¹⁶ la proposta di nominare ogni nuovo membro – ordinario o corrispondente – doveva essere accompagnata dalla assicurazione che lo studioso proposto nutrisse sentimenti di vicinanza alla Germania e al suo governo.¹⁷ Di Riccobono venivano ricordati pertanto non soltanto i quattro anni di studio trascorsi nelle università tedesche dal 1889 al 1893,¹⁸ ma anche i rapporti di amicizia che da quel periodo in avanti lo avevano legato alla Germania perfino in un momento difficile come quello della prima guerra mondiale, nel corso del quale le posizioni filotedesche erano guardate in Italia con grande disfavore.¹⁹

A tale proposito può ricordarsi che, in risposta a una richiesta del Prefetto di Palermo di assumere informazioni volte a determinare l'idoneità dal punto di vista politico a far parte della commissione incaricata della nuova edizione della Glossa di Accursio,²⁰ una nota della Questura di Palermo dell'ottobre del 1928 riferiva che in passato Riccobono era stato "tacciato di

Wacker in PAW, II-I, 13, f. 27). Già prima di allora, tuttavia, Albert Einstein (1879-1955) si era dimesso dall'Accademia nel 1933 dopo l'avvento al potere dei nazisti.

16 Cfr. Grau *et al.* 1949: 151.

17 Già nel 1935 era stato eletto membro corrispondente lo storico del diritto Pier Silverio Leicht (1874-1956), che era stato impegnato politicamente nell'Italia fascista al punto di essere esonerato dall'insegnamento nel luglio del 1944 con un'ordinanza del governo militare alleato. A partire dall'anno successivo, la costituzione dell'Asse Roma-Berlino, in parallelo con il progressivo isolamento politico in cui si veniva a trovare la Germania nazista, si riflesse su un aumento del numero delle elezioni a membri corrispondenti dell'Accademia Prussiana delle Scienze di studiosi italiani, alcuni dei quali, come Salvatore Riccobono, Clemente Merlo (1879-1960), Arturo Farinelli (1867-1948) e Francesco Severi (1879-1961), erano già membri dell'Accademia d'Italia (sul punto cfr. Walter 2000: 99), che era "l'istituzione culturale di maggior successo del fascismo" (cfr. Ferrarotto 1977: 111). Con il cambiamento dello statuto dell'Accademia Prussiana delle Scienze, avvenuto nel 1938 a seguito della sua nazificazione (cfr. *supra*, nt. 15), peraltro, la proposta di elezione votata positivamente dall'Accademia delle Scienze andava comunque sottoposta all'approvazione del *Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung*, che in alcuni casi, come quello del linguista ungherese János Mélich (1872-1963), veniva rifiutata per ragioni politiche. Anche l'elezione a membro ordinario del fisico Max Volmer (1885-1965) non fu confermata nel 1943 dal ministro Bernhard Rust (1883-1945), in quanto la sua posizione politica non risultava in linea con quella del regime.

18 A ricordare il periodo trascorso nelle università tedesche e ai corsi seguiti è lo stesso Riccobono 1897: 476-484.

19 Riccobono fu eletto all'unanimità membro corrispondente dalla classe filologico-storica (PAW, II-III, 222, f. 8) e l'elezione fu confermata, con un solo voto contrario, dall'assemblea plenaria dell'Accademia Prussiana delle Scienze (PAW, II-III, 222, f. 11) e approvata infine dal *Reichsminister für Erziehung, Wissenschaft und Volksbildung* (PAW, II-III, 222, f. 12): cfr. Varvaro 2011: 311.32. La comunicazione dell'elezione da parte dell'Accademia (la cui bozza è conservata in PAW, II-III, 222, f. 13) fu riscontrata immediatamente da Riccobono con una lettera che andò smarrita, sicché soltanto con un'ulteriore lettera del dicembre del 1940 egli rese nota la propria accettazione (PAW, II-III, 222, f. 15), scrivendo che la nomina gli riportava alla memoria "il ricordo dei grandi scienziati della Università berlinese, della fine del secolo passato, pur socii della Accademia, che ebbi la singolare fortuna di avere Maestri nelle discipline storico-giuridiche." In realtà, fra i professori di cui Riccobono aveva seguito i corsi a Berlino, solo Pernice era stato membro dell'Accademia Prussiana delle Scienze.

20 Cfr. *infra*, § 9, nt. 218.

Tedescofilia”,²¹ ma che era riuscito a dimostrare l’infondatezza di tale opinione.²²

Del quadriennio trascorso da Riccobono in Germania la richiesta all’Accademia delle Scienze menzionava in particolare il soggiorno all’Università di Berlino. Durante tale periodo, infatti, i contatti diretti con Pernice²³ e con Gradenwitz²⁴ gli fecero sperimentare un approccio allo studio delle fonti giuridiche romane che si valeva degli strumenti della critica interpolazionistica.²⁵ Nella richiesta si ricorda come i primi contributi di Riccobono si muovessero nel quadro di una dimensione metodologica che privilegiava un’analisi testuale influenzata dal primo interpolazionismo e caratterizzata da una particolare attenzione per le fonti bizantine (“In Berlin kam er unter dem Einflusse von Pernice und Gradenwitz in die Interpolationkritik und im Rahmen dieser mit besonderem Ausblick auf die byzantinische Rechtsliteratur bewegen sich auch die Untersuchungen seiner ersten Jahre”).²⁶ Fra le principali qualità che contraddistinguevano il profilo scientifico di Riccobono, inoltre, si indicava la novità della posizione assunta nei confronti della critica interpolazionistica, che gli aveva consentito di raggiungere un gran numero di nuovi risultati.²⁷

Lo stesso Riccobono, in effetti, professava con orgoglio nei suoi scritti giovanili il rapporto di discepolanza rispetto a Gradenwitz. In una nota dei suoi *Studi critici sui libri XVIII di Paulus ad Plautium* pubblicati nel volume del 1893 del *Bullettino*²⁸ (e dunque subito dopo il ritorno dalla Germania) egli lo chiamava “illustre Maestro”.²⁹ A Gradenwitz Riccobono sarebbe rimasto legato pure in seguito, invitandolo anche a Palermo per prendere parte alle

- 21 In effetti, come ricordato in Varvaro 2018a: 94, con l’inizio della Grande Guerra, nel 1914 Riccobono “si andava attestando su posizioni che ... miravano a incoraggiare un allontanamento dell’Italia dalla politica tedesca” facendo parte del “Comitato per la tutela degli interessi nazionali”, in seguito denominato *Pro Italia nostra*, e aveva aderito anche al comitato “Pro Polonia” (cfr. Varvaro 2018a: 94.228).
- 22 Archivio di Stato di Palermo [ASP], Questura di Palermo, Atti di Gabinetto, Anni 1866-1939, Inv. 40/C, b. 359 (fascicolo di Riccobono Prof. Salvatore): “Il Prof. Riccobono Salvatore fu Francesco e Aiello Maria, nato a S. Giuseppe lato il 30 Gennaio 1864, ab. nel Corso Calatafimi 777. Risulta iscritto alla locale sezione Fascista. Opinione buona, dal fascio visto con simpatia. Tempo addietro fu tacciato di Tedescofilia, ma egli dimostrò l’infondatezza e non se ne parlò più”.
- 23 Su Alfred Pernice (1841-1901), che dal 1881 insegnava all’Università di Berlino, può vedersi Wacke 2001: 194 s.
- 24 Su Otto Gradenwitz (1860-1935), che insegnava nel capoluogo tedesco dal 1885, dapprima come *Privatdozent* e in seguito come *Extraordinarius ohne Gehalt*, v. la letteratura citata in Varvaro 2018a: 56.1.
- 25 Riccobono conobbe Gradenwitz nel *Sommersemester* del 1892 alla *Friedrich-Wilhelms-Universität* di Berlino, dove seguì le lezioni del suo corso sul diritto romano di famiglia; cfr. Varvaro 2018a: 56 s.
- 26 Per un analogo giudizio v. Rocco 1909: xlv. Sulla valorizzazione dell’impiego delle fonti bizantine per lo studio del diritto romano da parte di Riccobono v. il contributo di Rodríguez-Martín in questo stesso volume.
- 27 PAW, II-III, 222, ff. 2v-3r, la cui trascrizione, per la parte che interessa, può leggersi in Varvaro 2011: 314. In argomento v. anche Varvaro 2019: 96.8.
- 28 Su questo studio e sul metodo impiegato per realizzarlo può rinviarsi a Baviera 1936: xxviii.
- 29 Riccobono 1893b: 163.2.

discussioni esegetiche³⁰ che animavano il *Seminario giuridico*,³¹ di cui egli era divenuto direttore.³²

3. A scuola da Scialoja: gli Studi critici sui libri XVIII di Paulus ad Plautium

La capacità di mettere a frutto gli insegnamenti dei grandi maestri di cui aveva seguito le lezioni nelle università tedesche emerge con chiarezza in uno dei primi contributi di Riccobono, pubblicato in tedesco sulle pagine dell'*Archiv für die civilistische Praxis*, in cui si esaminava con taglio spiccatamente esegetico un frammento del Digesto in tema di ruolo dell'*animus* nella teoria del possesso (Ulp. 24 *ad ed.*, D. 10.4.5 pr.).³³ Da questo e da altri scritti della sua prima produzione si ricava che la critica interpolazionistica veniva da lui considerata non come un fine in sé, ma come uno strumento da impiegare nell'ambito di una ricerca volta a ricostruire la storia interna del diritto privato romano.

Un campo di ricerca idoneo a raggiungere tale obiettivo si rivelò quello degli *Studi critici sui libri XVIII di Paulus ad Plautium*, pubblicati sul *Bullettino dell'Istituto di diritto romano* immediatamente dopo il rientro dalla Germania. È lo stesso Riccobono a ricordare che la gestazione di tale primo saggio critico, in cui si avverte una tensione diretta alla storicizzazione del

- 30 La presenza di Gradenwitz al Seminario Giuridico durante "i suoi periodi di dimora in Palermo" è ricordata anche in Riccobono jr. 1939: 7, in Chiazzese 1939: LVII, e in Sanfilippo 1977: 1010.
- 31 Il *Regolamento per il Seminario giuridico*, approvato da Ministero della Pubblica Istruzione con lettera del 10 marzo 1906, si trova riprodotto nelle prime pagine del primo volume degli *Annali del Seminario giuridico della R. Università di Palermo* (pubblicato nel 1916, ossia tre anni dopo che erano stati già pubblicati i due volumi successivi), rivista fondata dallo stesso Riccobono. Subito dopo, nello stesso volume, può leggersi il discorso di inaugurazione del *Seminario giuridico* tenuto da Alfredo Rocco (1875-1935) nel marzo del 1909 (Rocco 1916). La nuova istituzione era ispirata agli analoghi seminari già esistenti in altre università italiane, come il *Seminario storico-giuridico* fondato a Pisa nel 1877 da Filippo Serafini (1831-1897), sul quale può rinviarsi a Furfaro 2016: 61-72. Essa, come ricordato nel discorso inaugurale di Rocco, andava concepita quale "indispensabile complemento della facoltà giuridica" (Rocco 1916: 8). Il *Seminario giuridico* offriva anche corsi di lingue straniere come l'inglese e il tedesco.
- 32 Cfr. Sanfilippo 1958: 125, il quale ricordava che "Il «Seminario» fu veramente per trentacinque anni una fucina di idee e di lavori, un vivaio sempre rinnovantesi di discepoli, italiani e stranieri, un campo magnetico che attrasse anche celebrati Maestri, fra i quali – indimenticabili – Koschaker e Gradenwitz, la cui presenza acuiava, esaltava anzi, le mirabili qualità esegetiche e la *vis polemica* del Riccobono e gli faceva attingere vertici eccelsi di sintesi storico-giuridica"; v. anche Biondi 1959: 136. Anche a distanza di molti anni, quando l'ormai anziano maestro aveva onorato con la sua presenza il congresso internazionale tenutosi a Roma nel novembre del 1934, Riccobono continuava a professarsi suo "vecchio discepolo" (Riccobono 1935d: 379). Gradenwitz sarebbe morto l'anno successivo e Riccobono gli avrebbe dedicato un ricordo sulle pagine del *Bullettino* (Riccobono 1935b: 420-426), in cui non nascondeva alcune riserve nei confronti dei risultati proposti in ordine all'esegesi di D. 24.3.45 (Paul. 6 *quaest.*), il cui testo originario, a giudizio di Riccobono, sarebbe stato modificato a fini legislativi dai compilatori, e non in tre diversi momenti, come era stato sostenuto invece da Gradenwitz (Gradenwitz 1926: 165-170).
- 33 Riccobono 1893a: 124-127. Alla *Kaiser-Wilhelms-Universität* di Strasburgo Riccobono frequentò i corsi della facoltà giuridica nel *Wintersemester* 1892-1893 e nel *Sommersemester* 1893. Come risulta dal *Verzeichnis der Vorlesungen welche an der Kaiser-Wilhelms-Universität Straßburg im Sommer-Halbjahr 1893 vom 17. April bis zum 12. August 1893 gehalten werden*, quest'ultimo semestre terminava il 12 agosto 1893.

diritto privato romano, era maturata nella primavera del 1893 a Strasburgo, dove si era spostato per frequentare le lezioni di Lenel.³⁴ Proprio nel seminario romanistico di questa università, mentre si dedicava a definire una ricerca in materia di possesso³⁵ poi pubblicata nel 1893 sull'*Archivio giuridico*,³⁶ egli si era imbattuto nel testo di D. 13.7.37 (Paul. 5 *ad Plaut.*),³⁷ che gli aveva consentito di seguire l'evoluzione della dottrina del possesso fino a Paolo,³⁸ individuandone i diversi stadi "come fa il geologo dall'osservazione di diversi strati di terreni".³⁹ Il giovane studioso si rese conto che scritti come quelli da cui tale frammento era tratto rappresentavano un campo di osservazione privilegiato per seguire lo sviluppo del diritto privato romano in età classica. L'opera di Plauzio, giurista vissuto nel I secolo d.C. fra l'età di Nerone e quella di Tito, era stata annotata infatti fra il I e il II secolo da Giavoleno, da Nerazio e da Pomponio, per essere poi ripubblicata con varie aggiunte da Paolo agli inizi del III secolo d.C.⁴⁰ Sennonché, i frammenti dell'opera tramandati nel

- 34 Su Otto Lenel (1849-1935) v. Bund 1985: 204 s. Come risulta da alcuni quaderni di appunti, Riccobono aveva seguito le lezioni di Lenel nei corsi di *Institutionen und Geschichte des Römischen Rechts, Institutionen des Römischen Rechts* e di *Pandekten* (con l'eccezione del diritto ereditario). Egli ricorda anche di avere seguito il *Pandekten-Praktikum* tenuto da Lenel nel *Juristisches Seminar* sul libro di Jhering intitolato *Die Jurisprudenz des täglichen Lebens* (Riccobono 1935a: 418). All'Università di Strasburgo Riccobono frequentò inoltre le lezioni di *Geschichte der römischen Jurisprudenz* di Franz Peter Bremer (1832-1916).
- 35 Riccobono, infatti, si era laureato "con pieni voti assoluti" all'Università di Palermo nel luglio del 1889 discutendo con Giuseppe Gugino (1843-1917) una tesi di laurea in materia di possesso (cfr. Varvaro 2013a: 1685). Lo stesso Riccobono ricordava che quando era partito nel dicembre dello stesso anno per frequentare le università tedesche aveva portato con sé gli appunti per continuare a studiare la dottrina romana del possesso. A questo tema egli lavorò fino al maggio del 1893, quando – finalmente libero da quella 'zavorra' – si trovò nelle condizioni per seguire il consiglio datogli da Gradenwitz e da Pernice di dedicarsi ad altre indagini (Riccobono 1910: 321 s.). Sullo studio del possesso da parte Riccobono v., in questo volume, il contributo di D'Angelo.
- 36 Riccobono 1893d: 227-280.
- 37 Riccobono 1893d: 270-277.
- 38 Cfr. Riccobono 1957: 43: "Il primo impulso mi era venuto da meditazioni sul fr. 37 D. de pign. act. 13, 7, che contiene due motivazioni contrastanti, delle quali Rodolfo v. Ihering aveva attribuito a Paolo da lui qualificato «fanatico costruttore», la seconda: «cum et animus apiscendi». Su questo passo dell'opera io avevo già inquadrato tutto lo sviluppo della dottrina del possesso da Labeone a Paolo".
- 39 L'espressione si legge in Riccobono 1893d: 273.
- 40 In proposito v. Riccobono 1957: 42 s. (si tratta della nota, datata "Natale 1941", aggiunta in calce al contributo ripubblicato nel 1957): "Non si trattava di fare sull'opera un'indagine diretta a scoprire ed elencare interpolazioni giustiniane; bensì l'obiettivo principale dello esame era rivolto a mettere in luce lo sviluppo delle dottrine dal tempo della redazione di Plauzio al principio del III secolo, quando Paolo ne curò una nuova edizione con aggiunte. Ritenevo allora e, ritengo ancora, che quest'opera rimane sempre la più idonea per simili indagini, non soltanto per il lungo intervallo di tempo che corre fra le due edizioni, ma per il contenuto della raccolta Plauziana, ricca di argomenti e di dottrine, essendo costituita di *quaestiones*, che presentavano problemi dibattuti nel primo secolo dell'Impero e che, come sempre, raccolti dai giuristi posteriori e sottoposti a ripetuto esame, avevano avuto una soluzione o nella pratica o per l'intervento imperiale od in virtù del perfezionamento delle dottrine ovvero, infine, per opera del legislatore del VI secolo. Nel più bel periodo della giurisprudenza classica nessun'opera fu più viva di quella di Plauzio. Ciò è provato dal fatto che essa fu annotata da Giavoleno, da Nerazio, da Pomponio, e poi ripubblicata da Paolo con larghe aggiunte. Essa ebbe, dunque, più di un secolo di vita intensa. ... E pertanto, come campo di osservazione

Digesto di Giustiniano potevano essere stati alterati nel VI secolo, in quanto i compilatori avevano eliminato i riferimenti al contesto originario per adattare le questioni trattate alle esigenze legislative che ispiravano la loro attività. Per tale ragione era necessario studiarne i testi armati del metodo critico appreso a Berlino alla scuola di Gradenwitz.⁴¹ Scopo dell'indagine, tuttavia, non era quello di stilare un elenco delle interpolazioni giustinianee, bensì quello di tracciare l'evoluzione della storia interna del diritto privato romano nell'arco di tempo compreso fra l'età di Plauzio e quella di Paolo. L'analisi dell'opera oggetto di studio, pertanto, consentiva di "portare un contributo validissimo per la storia interna degli studi giuridici nel diritto classico".⁴²

Va constatato che già nelle pagine pubblicate nel 1893 Riccobono manifestava una piena consapevolezza dei pericoli insiti in un impiego poco cauto del metodo interpolazionistico quando scriveva:

A me pare che, in mezzo a tutto il bene che la critica de' testi comincia oggi ad offrire, s'è anche infiltrata una certa esagerazione, la quale, sino a un certo punto, giustifica il comportamento degli scettici di fronte alle nuove scoperte, e che ben potrebbe, ben tosto, divenire un'arma di discredito per l'avvenire.

L'esagerazione è data da un preconetto che s'è venuto formando, pur senza colpa di nessuno, di credere che dovunque nel testo si presenti una irregolarità, per ciò stesso ci si debba vedere la mano di Triboniano. Or ciò è arbitrario, ed enunciato così, senza alcuna distinzione, anche pericoloso. Dacchè, se è vero che in un dato frammento il nesso od il verso delle idee, od altro che sia, esclude che un giurista classico abbia pensato e scritto in quel modo, non è detto ancora o provato che là ci sia il pensiero di Triboniano. Nè si deve sfuggire, come si è fatto finora, la questione se non ci troviamo di fronte ad un'interpolazione solamente formale, oppure anche sostanziale; tale esame offre al certo maggiori difficoltà, ma egli è chiaro che, se i risultati che dà la critica dei testi debbano servire ad uno scopo, a portar cioè lume sulla evoluzione degli istituti giuridici, non ci possiamo sottrarre a tal compito.⁴³

Si deve concludere, dunque, che la distinzione fra interpolazioni sostanziali e interpolazioni formali (che avrebbe costituito anche in seguito uno dei tratti

per seguire l'origine, lo sviluppo e la formazione delle dottrine attraverso l'attività dei giuristi romani, è opera unica tra quelle della giurisprudenza classica a noi note".

- 41 Riccobono 1893b: 121: "L'osservazione critica de' testi ha avuto con i lavori dell'Eisele e del Gradenwitz un nuovo incitamento; essi hanno dischiusi nuovi orizzonti. Mercè gli scritti di questi maestri, il nostro sguardo è ora, nella lettura delle fonti, reso più acuto, e siamo in grado di discernere e rilevare quanto un decennio addietro nessuno avrebbe mai sospettato. Per quanto l'indole del presente lavoro possa differire da quegli scritti, ognuno vedrà di leggieri quanta parte essi vi hanno".
- 42 Riccobono 1893b: 119. In argomento v. anche Baviera 1936: xxiv, il quale ricordava che già prima di Mitteis gli studi di Riccobono si erano proposti di "ricostruire la storia interna degli istituti giuridici del diritto classico attraverso la critica degli scritti dei giuristi presi isolatamente, ricercando così se un dato principio appartenga al giurista più antico, o al suo commentatore. E allo stesso tempo indagare sul metodo tenuto dai commissarii nello estrarre, accorciare, fondere, trasportare i singoli testi del materiale, da compilare".
- 43 Riccobono 1893b: 123 s.

peculiari del metodo di critica testuale adottato da Riccobono) era ben presente al giovane studioso come criterio fondamentale per l'esame delle fonti giuridiche tramandate dalla compilazione giustiniana.

I modelli assunti per il genere di lavoro intrapreso nell'indagine sui libri di Paolo *ad Plautium* erano ravvisati da un lato nella *Palingenesia* di Lenel, il quale nei *libri ad Sabinum* aveva saputo distinguere i cd. *Sabiniana* dai commenti posteriori, e dall'altro negli scritti di Scialoja,⁴⁴ che richiamandosi ai risultati di Lenel aveva individuato nel testo di D. 43.20.3.2 (Pomp. 34 *ad Sab.*) la parte che doveva provenire da Sabino e quella che invece conteneva il commento di Pomponio.⁴⁵

La fissazione di tale programma scientifico, dunque, mostra il raggiungimento di una posizione diversa e per certi versi più avanzata rispetto a quella delle indagini di Gradenwitz. Con questo lavoro, infatti, Riccobono abbandonava l'approccio di studio delle fonti che ruotava intorno a un asse di ricerca che, senza alcun chiaroscuro, "in una sorta di quadro in bianco e nero"⁴⁶ si limitava a contrapporre al diritto giustiniano un diritto romano classico inteso come un blocco monolitico, sulla base dell'idea – in sé riduttiva – che tutto ciò che un giurista classico non poteva avere scritto dovesse imputarsi alla mano di Triboniano e, per converso, che tutto ciò che sul piano linguistico fosse da ascrivere a Triboniano non potesse essere classico.⁴⁷

Gli *Studi critici sui libri XVIII di Paulus ad Plautium* terminavano con un "Continua" con cui si preannunciava una prosecuzione del lavoro che, però, non sarebbe stata mai data alle stampe. Con il rientro in Italia dalla Germania nel luglio del 1893, infatti, le difficoltà insormontabili riscontrate nel reperire nelle biblioteche italiane la bibliografia necessaria per i suoi studi non consentirono di scrivere la seconda parte della ricerca intrapresa a Strasburgo,⁴⁸ che ancora nel maggio dell'anno successivo aveva in animo di continuare.⁴⁹ Benché essa non vide mai la luce, lo studio dei *libri ad Plautium* di Paolo fu oggetto di attenzione nei corsi di esegesi e lo studio del testo di un altro

44 Su Vittorio Scialoja (1856-1933) può vedersi, oltre al ricordo tracciato in Riccobono 1934a: 1-40, anche Chiodi 2013: 1833-1837, con altra bibliografia.

45 Scialoja 1889: 176.

46 L'espressione è di Sanfilippo 1977: 1008.

47 L'idea è enunciata con chiarezza in Gradenwitz 1887: 43. Nel recensire quest'opera Scialoja aveva osservato che non sempre era possibile stabilire se un'alterazione testuale fosse imputabile alla mano dei compilatori giustiniani o, invece, fosse già avvenuta a causa di "errori o aggiunte nei manoscritti delle opere degli antichi giureconsulti adoperati dalla commissione compilatrice". In tal modo si considerava la possibilità che l'alterazione del testo potesse essere avvenuta già in età postclassica (Scialoja 1888: 151). Sul punto v. ora Fargnoli 2018: 243.

48 A ricordarlo è lo stesso Riccobono nella già richiamata nota aggiunta in calce al contributo ripubblicato nel 1957 nel primo volume degli *Scritti di diritto romano* la cui edizione fu curata da Giovanni Baviera (1875-1963) e Bernardo Albanese (1921-2004): v. Riccobono 1957: 42, su cui v. Albanese 1958; cfr. anche quanto ricordato da Guarino 1993: 45 s., il quale auspicava che questa ricerca potesse essere ripresa da qualche giovane studioso.

49 Tale desiderio si trova espresso nel testo inedito di una cartolina postale inviata da Riccobono a Pernice e custodita oggi nell'archivio dell'Università di Münster (Riccobono a Pernice, Roma 1.5.1894, in Universitäts- und Landesbibliothek Münster/West., Pernice 1,028). Che l'interruzione della ricerca sui libri di Paolo *ad Plautium* fosse considerata solo temporanea può ricavarsi anche da quanto si legge in Riccobono 1894: 225.

frammento tratto da quest'opera, D. 10.3.14 (Paul. 3 *ad Plaut.*), e rappresentò il punto di partenza di uno studio, inizialmente destinato alle onoranze di Vincenzo Simoncelli,⁵⁰ che condusse poi alla stesura di un lavoro più ampio pubblicato nel 1917⁵¹ sugli *Annali dell'Università di Palermo*.⁵²

4. Gli Studi critici sulle fonti del diritto romano. Βιβλία ἔξ *Julianus ad Minicium*

Lo stesso fervore che lo aveva indotto a occuparsi dello studio dell'opera di Paolo *ad Plautium* continuò ad animare anche la ricerca condotta da Riccobono sull'opera in sei libri di Minicio annotata da Giuliano quando la sua "fede sulla utilità e la necessità di indagini siffatte s'era via via rafforzata".⁵³ E s'era rafforzata – va detto – a dispetto della consapevolezza che le pubblicazioni di poche pagine erano disprezzate da tutti, a eccezione di Scialoja e di Ferrini,⁵⁴ sicché la mancata voglia di produrre opere voluminose avrebbe ostacolato la sua carriera accademica.⁵⁵

50 Su Vincenzo Simoncelli (1860-1917) v. Nardoza 2013b: 1867-1869.

51 Come ricordato in Riccobono 1917: 707, già nel febbraio del 1915 si era cominciata la stampa del volume quando il raggio della ricerca fu ulteriormente allargato per affrontare il tema delle *impensae* e del *ius tollendi*, la gestione di affari altrui anche in rapporto all'azione di arricchimento e per aggiungere gli ultimi capitoli. Ciò vale a spiegare come mai alcuni estratti del volume con paginazione corrispondente a quella degli *Annali della R. Università di Palermo* rechino sul frontespizio la data del 1915 e, dopo il titolo *Dal diritto romano classico al diritto moderno*, a mo' di sottotitolo, la scritta "A Vincenzo Simoncelli nel XXV anno del suo insegnamento". Un esemplare di questa tiratura donato dall'Autore a Koschaker, insieme con altri libri provenienti dal suo *Nachlass*, fa oggi parte della biblioteca romanistica dell'Università di Münster con la segnatura ROM VII A 94.

52 Riccobono 1917: 165-730. La pubblicazione fu ristampata a Palermo nel 1964 come secondo volume degli *Scritti di diritto romano* di Salvatore Riccobono.

53 Riccobono 1957: 43: "Il mio fervore intanto per questo genere di studii non si era smorzato, anzi la mia fede sulla utilità e la necessità di indagini siffatte s'era via via rafforzata. Fu così che mi rivolsi subito allo studio di altra opera più semplice, i libri di Iulianus ad Minicium. Questa infatti, costituita di singoli responsi e più raccolta, era molto più idonea al fine di un primo esperimento; mentre, d'altro lato, le dottrine del giurista annotatore, note dalla sua vasta opera *Digestorum*, largamente conservata nella compilazione, apprestavano il sussidio più valido e sicuro per l'analisi dei singoli testi".

54 Su Contardo Ferrini (1859-1902) v. Casavola 2013: 856 s.

55 Lo scrive Riccobono a Pernice in una lettera inedita oggi conservata nell'archivio dell'Università di Münster (Riccobono a Pernice, Roma 25.4.[18]94, in *Universitäts- und Landesbibliothek Münster/West.*, Pernice 1,027, f. 1r). In questa stessa lettera Riccobono chiedeva a Pernice di appoggiarlo presso il governo austriaco per fargli ottenere la cattedra di diritto romano in lingua italiana che si era liberata all'Università di Innsbruck con la morte del professor Gabriele Fiorentini (1844-1894). Sulla vicenda può vedersi Oberkofler 1975: 31, da cui si apprende che nel momento in cui Riccobono scriveva a Pernice la commissione di professori nominata dall'Università di Innsbruck per scegliere il successore di Fiorentini, presieduta da Valentin Puntchart (1825-1904), si era già pronunciata nella seduta del 6 marzo a favore di Giovanni Pacchioni (1867-1946), che era uno degli altri nominativi suggeriti da Filippo Serafini (1831-1897) alla facoltà giuridica come possibile successore di Fiorentini e che aveva al proprio attivo una produzione scientifica più ampia rispetto a quella degli altri due. Già nel 1893 Riccobono aveva presentato domanda per ottenere la libera docenza in Istituzioni di diritto romano presso l'Università di Palermo, che il Ministro della Pubblica Istruzione tuttavia negò in base al voto contrario espresso dal Consiglio Superiore del Ministero della Pubblica Istruzione nell'adunanza del 27 aprile 1894. L'istanza per ottenere la libera docenza, questa

In questa ulteriore ricerca di taglio esegetico l'analisi era facilitata dalla circostanza che l'apporto delle note di Giuliano all'opera di Minicio era riconoscibile più facilmente grazie al confronto che poteva farsi con quanto scritto nei frammenti dei *Digesta* di Giuliano pervenuti nella compilazione giustiniana.⁵⁶ Nelle due annate successive del *Bullettino* vide la luce, così, un altro saggio critico pubblicato in due puntate.⁵⁷ Sin dalle righe introduttive della prima parte del nuovo lavoro Riccobono teneva a precisare che le ricerche da lui intraprese postulavano un'indagine sul metodo impiegato dai compilatori giustiniani nel trattare il materiale giurisprudenziale dell'età classica per la redazione del Digesto:

il grado di sviluppo de' diversi istituti nel diritto classico, lo svolgersi di nuove norme mercè l'elaborazione scientifica del diritto, le divergenze d'opinioni fra i romani giureconsulti, hanno, nello stesso tempo, di necessità lo scopo d'indagare qual metodo fu tenuto dai compilatori nella formazione della loro opera, e scrutare più d'avvicino come essi trattarono, per rispondere al compito loro affidato, i libri de' romani giuristi.⁵⁸

A distanza di circa vent'anni dalla pubblicazione di tali saggi critici Riccobono avrebbe richiamato una volta ancora l'utilità dell'approccio da lui adottato nelle indagini dedicate allo studio dei *libri ad* e dei *libri ex*, affermando che essi "ci possono apprestare preziosi elementi di cognizione circa il movimento del diritto nel periodo classico, dal primo al terzo secolo dell'Impero". Sempre in questa opera, peraltro, egli ribadiva a chiare lettere che

segnalare una interpolazione in un testo o in una serie di testi vale niente; perchè quella indicazione senza l'analisi che mostri i motivi, che indussero il legislatore a modificare il testo, e gli effetti che si proponeva

volta in Diritto romano e Istituzioni di diritto romano, fu rinnovata quindi presso l'Università di Parma, allegando anche un certificato del 19 aprile 1894 con cui Scialoja attestava che Riccobono aveva frequentato i suoi corsi e aveva "continuato i suoi studi scientifici dimostrandovi una singolare attitudine ed una larghissima preparazione, mentre conosce bene tutta la tecnica del Diritto romano, e a tale cognizione aggiunge un fino ed esercitato sen[s]o giuridico". Benché la facoltà giuridica parmense avesse formulato parere favorevole in base a una relazione del 29 aprile 1894 a firma di Silvio Perozzi (1857-1931), il Consiglio Superiore del Ministero, osservato che il candidato adduceva come spiegazioni della irregolarità dei testi studiati "quelle alterazioni e interpolazioni, che appunto ai di nostri son venute in moda; e di cui si fa largo abuso", stabilì di sospendere la valutazione per invitarlo a presentare nuovi titoli. Riccobono produsse così anche la recensione al volume *Il dies incertus nelle disposizioni testamentarie* di Giovanni Brunetti (1867-1935) e una versione provvisoria di altri tre contributi ancora in preparazione (*Studi critici sulle fonti del diritto romano. Palingenesi dei Βιβλία §§ Julianus ad Minicium; Interpretazione e critica del Fr. 3 D. 24-1 Paulus III ad Neratium ed il requisito della furtività nell'actio de tigno iuncto; La teoria delle impensae nei diversi periodi del Diritto romano*). Sulla base della valutazione di questi ulteriori titoli il Consiglio Superiore del Ministero approvò la sua richiesta il 17 novembre 1894 e con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 14 dicembre 1894 Riccobono ottenne finalmente la libera docenza (la relativa documentazione è custodita in Archivio Centrale dello Stato, PCM, Gabinetto, RSI Affari generali e segreterie, Fascicoli per categoria, Categoria 5 Istruzioni e belle arti, classe 5.1, Affari inerenti l'istruzione, b. 297, f. 2).

56 Riccobono 1894: 227; cfr. Riccobono 1957: 43.

57 Riccobono 1894: 225-268; Riccobono 1895: 169-295.

58 Riccobono 1894: 225 s.

raggiungere, non è che un esercizio vano, anche se compiuto con virtuosità. E già la determinazione dei luoghi alterati, fatta coi soli criteri formali, è appena apprezzabile per sé stessa come un primo stadio di conoscenza; perchè la critica filologica, angusta e spesso fallace peraltro, se giunge a darci la certezza della interpolazione medesima, in ogni caso non ne rivela il significato e tampoco il valore; e quindi in ultima analisi riesce a porre il dubbio, e spesse volte il nulla, là dove finora una dottrina o un elemento di una dottrina avevano trovato una sicura base o un solido appoggio.⁵⁹

Nel riconoscere i meriti del primo interpolazionismo, dunque, Riccobono rilevava al contempo i limiti di una critica testuale basata su parametri esclusivamente formali e sottolineava la necessità di una ricerca volta a ricostruire la storia interna del diritto romano.⁶⁰

In altra occasione, dopo avere preso atto delle potenzialità di una critica testuale condotta con criteri filologici, Riccobono ribadiva l'opportunità di esercitare l'analisi dei testi con un metodo corretto. Di qui l'invito a considerare gli indizi sulla genuinità di un passo ottenuti sulla base di un'analisi linguistica come un impulso per verificare la sussistenza di un'interpolazione affidandosi a un esame dal punto di vista storico e dogmatico:

io non intendo menomare il merito grandissimo che alla critica filologica si deve riconoscere nell'analisi del *Corpus iuris*. Intendo dire solo che una o più osservazioncelle formali possono servire come mezzo o spinta a un'indagine più profonda del testo, dal lato storico e dommatico. È evidente che ciò non si ottiene affrontando un numero considerevole di passi di contenuto assai vario, per cui l'ufficio dell'interprete si tramuta in un trastullo di collezionista. Con le conoscenze invece che possediamo, la critica usata convenientemente deve dare frutti meravigliosi per la storia e la dommatica del diritto. La critica finora è mancata al suo più alto compito per difetto di metodo ...⁶¹

59 Riccobono 1917: 173.

60 Riccobono 1917: 173.1: "Per questo non intendo diminuire affatto il merito veramente insigne dei primi esploratori, che necessariamente dovevano cominciare nella ricerca delle interpolazioni col mettere in evidenza i criteri formali. Ma i risultati che la critica filologica ha conseguito debbono ora essere riveduti e integrati con indagini relative alla struttura e allo sviluppo storico degli istituti. Ed all'uopo è urgente l'analisi delle singole opere dei giuristi, specialmente dei libri ad..., ex... che ci possono apprestare preziosi elementi di cognizione circa il movimento del diritto nel periodo classico, dal primo al terzo secolo dell'Impero".

61 Riccobono 2004: 30. Si tratta dell'edizione della versione italiana del testo delle due lezioni tenute da Riccobono a Londra nel maggio del 1924, pubblicata postuma da Giuseppe Falcone con una suddivisione in una *Parte I* ("Il problema della *voluntas*") e una *Parte II* ("Il diritto da Costantino a Giustiniano"). In tale edizione al titolo (*Lecture Londinesi*) ricavabile da alcuni riferimenti contenuti in Riccobono 1926: 266.2, 307 s., Falcone ha aggiunto il sottotitolo *Diritto romano e diritto moderno*, in quanto l'opera conterrebbe il dettato delle lezioni tenute da Riccobono su tale tema (cfr. *L'avvertenza* di Falcone, in Riccobono 2004: 9). Non è chiaro, però, se tale sottotitolo trovi riscontro nel manoscritto con riferimento all'intera opera. Dal *Syllabus of Lectures by Professor Salvatore Riccobono* pubblicato dall'Università di Londra risulta con sicurezza che ciascuna delle due lezioni aveva un proprio titolo autonomo e, in particolare, che "Roman Law and Modern Law" era il titolo esclusivamente della *Lecture I* (tenuta nel pomeriggio di mercoledì 28 maggio 1924), in cui il problema della *voluntas* era trattato dopo una sezione introduttiva così articolata: *Introductory; The problem; The*

Riccobono, in definitiva, ravvisava nella distinzione fra interpolazioni formali e interpolazioni sostanziali, già operata da Cogliolo⁶² nella recensione delle *Interpolationen in den Pandekten* di Gradenwitz,⁶³ un elemento indispensabile per esercitare la critica testuale in modo corretto, ossia senza cadere nell'errore metodologico di inferire dal riscontro di un'alterazione formale la presenza di un'alterazione sostanziale.⁶⁴ Nella diagnosi di ogni interpolazione, di conseguenza, al riscontro di un indizio di natura lessicale doveva sempre seguire un esame diretto a constatare se l'intervento che si supponeva operato dai compilatori giustiniane, oltre a incidere sulla forma del testo, avesse avuto come effetto anche "una produzione giuridica, più o meno nuova, creata o solamente formulata dai compilatori, per conseguire, sempre, uno scopo legislativo; sia per eliminare una controversia, sia per eliminare una norma."⁶⁵ Ogni alterazione riscontrata nei testi giuridici ritenuti interpolati, in definitiva, andava sottoposta a un'attenta valutazione.⁶⁶

5. Il modello di critica testuale nella Scuola culta e nella Scuola olandese

Sembra da confermare, allora, il giudizio che si legge nella richiesta di nominare Riccobono membro corrispondente dell'Accademia Prussiana delle Scienze nel tratto trascritto più su,⁶⁷ nel punto in cui si afferma che egli, nonostante l'influsso subito durante il periodo di studi a Berlino, si sarebbe affrancato da un interpolazionismo sullo stile di Gradenwitz, pur dedicandosi alla critica testuale con una vigile applicazione dei metodi appresi durante il soggiorno tedesco. Va riconosciuto, nondimeno, che l'esigenza di considerare le alterazioni dal punto di vista sostanziale rappresentava già un solido caposaldo nello studio dei testi tramandati dalla compilazione giustiniana prima ancora che Riccobono avesse fatto propria la lezione appresa a Roma direttamente alla scuola di Scialoja.⁶⁸

modern solution; Result of modern view; Causes of the modern error; The interpolations. La *Lecture II* (tenuta nel pomeriggio di giovedì 29 maggio 1924) era intitolata invece "The Law from Constantine to Justinian" e corrisponde quindi alla *Parte II* delle *Lecture Iondinesi*. Come ricordato da Riccobono 1935c: 429, a tradurre in inglese il testo di queste lezioni era stato Alexander Falconer Murison (1847-1934).

62 Su Pietro Cogliolo (1859-1940) v. Braccia 2013: 558 s., con letteratura.

63 Cogliolo 1888: 189.

64 Il dato non è sfuggito a Guarino 1993: 46.

65 Cfr. ancora Riccobono 1893b: 124 s. In argomento v. Varvaro 2018a: 71-73.

66 La novità di questo approccio, che caratterizzava il metodo d'indagine di Riccobono, è sottolineata in Baviera 1936: LXXVII, e da Chiazzese 1939: LII s.

67 *Supra*, 23.

68 Riccobono si professava "discepolo devoto" di Scialoja, riconoscendolo come "artefice precipuo della propria formazione non soltanto giuridica, ma, nel senso più ampio, spirituale": v. Riccobono 1934a: 2. Che il genere di indagini intrapreso negli *Studi critici sui libri XVIII di Paulus ad Plautium* di Riccobono avesse come punto di riferimento, in Italia, la via di ricerca tracciata da Scialoja era riconosciuto anche da un altro romanista palermitano, Salvatore Di Marzo (1875-1954), il quale in apertura dei suoi *Saggi critici sui libri di Pomponio "Ad Quintum Mucium"*, pubblicati a Palermo nel 1899 (e dunque a distanza di sei anni dalla pubblicazione del lavoro di Riccobono), dichiarava che lo studio critico volto a distinguere ciò che era stato scritto dal giurista tardorepubblicano dalle aggiunte operate da Pomponio in età

Al modello di critica testuale adottato a partire dai lavori di esordio e ribadito negli scritti successivi, pertanto, occorre guardare tenendo conto non soltanto del paradigma rappresentato dall'impiego dell'interpolazionismo appreso a Berlino, ma anche di altri elementi presenti già quando durante gli ultimi mesi trascorsi in Germania, come si è visto,⁶⁹ Riccobono si era dedicato agli *Studi critici sui libri XVIII di Paulus ad Plautium*.

Una parte significativa nella formazione di tale modello può riconoscersi al contatto diretto avuto, proprio in quel periodo, con Lenel. Agli occhi di Riccobono, infatti, Lenel era "l'artefice primo del metodo critico della scienza romanistica contemporanea" e il "fondatore della critica moderna".⁷⁰ A questo maestro, in grado di valutare tutte "le gravi difficoltà che si presentano nell'analisi di un testo", egli attribuiva il merito di avere additato sul piano metodologico la necessità di non accontentarsi di indizi di natura formale per effettuare una diagnosi di alterazione dei testi o procedere a una loro ricostruzione fondata su "certi presupposti e teorie che dovrebbero prima di tutto essere dimostrati".⁷¹

Nell'approccio di Riccobono allo studio degli scritti dei giuristi romani e dei provvedimenti imperiali tramandati dalla compilazione giustiniana può scorgersi anche un altro modello di analisi testuale. A parlargene è lo stesso studioso in un contributo del 1947. Ormai al termine della propria carriera scientifica, egli rammentava di avere seguito con grande entusiasmo le direttive e i metodi dei grandi maestri tedeschi di cui era stato allievo, ricordando di avere tenuto "pure in grande considerazione gli insegnamenti dei Culti, specialmente del Cuiacio".⁷²

In effetti, già nella recensione di Riccobono al manuale di Ferrini sul Digesto e negli *Studi critici sui libri XVIII di Paulus ad Plautium*, pubblicati sul volume del *Bullettino* del 1893, si trovano alcuni richiami proprio alle opere di Cujas,⁷³ di Favre,⁷⁴ di Alciato⁷⁵ e di Duareno.⁷⁶ E può pensarsi che l'attenzione per le opere dei Culti fosse stata risvegliata in Riccobono dal suo contatto con Gradenwitz, nel clima caratterizzato dalla consapevolezza che l'entrata in vigore, ormai prossima, di un codice civile tedesco avrebbe privato defini-

adrianea trovava un precedente negli analoghi lavori di Scialoja e di Riccobono, in cui si era data prova della bontà di un metodo "che permette di stabilire con precisione il grado di sviluppo degli istituti giuridici in età diverse, e di valutare esattamente l'opera dei commissari nella grande compilazione di Giustiniano" (cfr. Di Marzo 1899: 3 e 3.2).

69 *Supra*, nel testo, § 3.

70 Riccobono 1935a: 409 e 413. Gradenwitz era considerato invece un "pioniere delle moderne ricerche interpolazionistiche" (Riccobono 1935b: 421) o un "glorioso alfiere" della critica testuale (Riccobono 1935d: 379). Il giudizio è condiviso da Arangio-Ruiz 1957: 392.1.

71 In tale atteggiamento improntato "alla massima circospezione e moderazione", infatti, Riccobono ravvisava l'esattezza di un'intuizione che altri studiosi giudicavano invece come espressione di un eccessivo conservatorismo; cfr. Riccobono 1935a: 413 s.

72 Riccobono 1947: 26 s.

73 Cfr., per esempio, Riccobono 1893c: 69.4; Riccobono 1893b: 130.4; 140.3; 156.3; 159.1; 165; 169.1; 181; Riccobono 1894: 226; 244.2; 245.1; 251; 259; 260.1; Riccobono 1896: 239; 265.1.

74 Riccobono 1894: 127; 165; Riccobono 1895: 201; 207.1; 209; 211.1; 212.2; 243.5; Riccobono 1896: 239.

75 Riccobono 1893b: 156.2.

76 Riccobono 1893b: 156.2; Riccobono 1895: 207.1.

tivamente i brani del *Corpus iuris ciuilis* della loro forza normativa. Nelle sue *Interpolationen in den Pandekten*,⁷⁷ infatti, Gradenwitz si era richiamato a Cujas e Favre,⁷⁸ considerando quest'ultimo come il più energico critico del Digesto, tanto da destare una certa diffidenza⁷⁹ per il fatto di essere sempre 'a caccia di interpolazioni'.⁸⁰

Con tale espressione si riecheggia quella impiegata in una prefazione di Eineccio⁸¹ al volume in cui venivano riuniti gli *Emblemata Triboniani*⁸² di Wissenbach⁸³ e il *Tribonianus ab emblematis Wissenbachii liberatus* di Wybo,⁸⁴ dove si legge "Merito dubites, an haec ex animi sententia scripserit

77 Gradenwitz 1887: 5; 9; 12.1; 23.1; 47; 49; 57; 66; 85.1; 146 s.; 158 s.; 164; 167 s.

78 Su Antoine Favre (1557-1624) può vedersi Otto 1995b: 200 s., con bibliografia.

79 Ove credeva di rinvenire le tracce di un'interpolazione, difatti, Fabro attaccava con irruenza Triboniano, come se fosse stato un suo nemico personale, anziché limitarsi a dimostrare l'esistenza dell'alterazione con argomenti linguistici o giuridici. In un modo così aggressivo di esprimersi, secondo Gradenwitz, andava rintracciata la ragione per cui le argomentazioni di Fabro, ai suoi tempi, non sarebbero state oggetto di debita considerazione (Gradenwitz 1887: 147 s.). In senso analogo v. anche Riccobono 1962: 886, che a proposito di Fabro scriveva che "mostrò in queste indagini singolare acutezza, ma esagerò facilmente ed in definitiva, anche per il tono polemico ed acre del suo stile, nocque alla causa della scienza".

80 Può essere interessante notare, in proposito, che l'espressione "Jagd nach Interpolationen", ossia "caccia alle interpolazioni", impiegata da Gradenwitz in questa pagina delle sue *Interpolationen in den Pandekten*, sarebbe stata impiegata a distanza di dieci anni nel titolo del noto contributo del filologo Wilhelm Kalb (1860-1933), *Die Jagd nach den Interpolationen in den Digesten* (Kalb 1897: 11-42) per essere ripresa nel contributo di Lenel significativamente intitolato *Interpolationenjagd* (Lenel 1925: 17-38). In realtà, anche l'espressione che si legge in Gradenwitz ha un precedente in un passo di Eineccio, e riecheggia l'altra analoga ('antinomias et Tribonianismos venare') impiegata nel discorso inaugurale sui *Iurisconsulti semidocti* pronunciata all'Università di Francoforte sull'Oder il 4 novembre 1727; v. Heinecke 1727: 12 = Heinecke 1766: 538 s.: "Quid dicam de illis, qui in venandis antinomiis ac Triboniani emblematis omnem ciuilem sapientiam positam esse existimant? Et sane, ubi in operosa illa iuris compilatione peccauit Tribonianus, idque tantum abest, ut mirer, ut, si nihil homo peccasset, id multo magis uideretur mirandum. Sed plura eius peccata non nulli fingunt, quam reperiunt. Si qui enim in uerba quaedam paulo obscuriora incidunt, si iura aliqua, sibi minus perspecta, interpretari iubentur, si denique parum sibi constare existimant, ueteres: statim expediri iubent uirgas, quibus uapulet Tribonianus miserimus. ... multi, qui in Tribonianum saeuunt, non animaduertunt, non illius culpam esse, sed suam, et plerosque, quos sibi fingunt Tribonianismos in fumum abituros, si quis paulo plus praesidii litterarum ad iurisprudentiam attulerit".

81 Su Johann Gottlieb Heinecke (1681-1741) v. Wardemann 2007.

82 Il termine latino *emblemata*, derivante dal greco ἐμβλημα (dal tema di ἐμβάλλω: 'getto dentro'), indicava in senso proprio ciò che era stato inserito ('insertum', 'intersertum'), ma anche l'ornamento accessorio (come in Cicerone) o l'ornamento del discorso (come in Quintiliano): cfr. Budé 1508: c. Sul significato originario del termine v. anche Meister 1766: 155-168 (Cap. I), che nel seguito dell'opera specificava che con questo termine si intendevano le *interpolationes*, vale a dire le trasformazioni di qualcosa in una forma diversa (Meister 1766: 178 [Cap. II, § VII]: "Interpolare nobis est mutare aliquid in aliam formam"), in quanto nella compilazione giustiniana la trasformazione avviene perlopiù con un'inserzione o un'aggiunta, sicché "interpolationes legum appellatae fuerint *Emblemata*" (Meister 1766: 179 [Cap. II, § VII], ove si conclude: "Est ergo *Emblema* TRIBONIANI nihil aliud quam *Interpolatio legis a compilatoribus facta*.").

83 Su Johann-Jacob Wissenbach (1607-1665) può vedersi Wessels 1908: 298 s.

84 Joannes Wybo era un esponente della Scuola di Utrecht. Con la sua dissertazione aveva preso posizione contro l'opera di Wissenbach sugli *Emblemata Triboniani*, guadagnandosi così l'ammirazione e l'amicizia di van Bynkershoek. Sul punto v. Evers 1869: 379.

laudatissimus Huberus, quo nemo ab insano illo antinomias et Tribonianismos venandi studio magis umquam abhorruit.”⁸⁵

In tale prefazione, ripubblicata nel terzo volume dell'*Opera omnia* di Eineccio con il titolo *De secta Tribonianomastigum*, si tracciavano le origini e gli sviluppi della cd. setta dei *Tribonianomastiges*⁸⁶ (rappresentata soprattutto da Hotman,⁸⁷ Baudouin⁸⁸ e Favre),⁸⁹ i fieri oppositori di Triboniano che per invidia nei confronti di Cujas si affannavano a criticare il diritto civile e notavano che in esso nulla era incontaminato e integro, ma tutto era stato corrotto e sfigurato dalla mano scellerata di Triboniano e inquinato da innumerevoli antinomie.⁹⁰

In una *Defensio compilationis iuris Romani* Eineccio biasimava l'atteggiamento critico di Hotman e dei suoi seguaci,⁹¹ tradottosi in un linguaggio fatto di disprezzo non solo per Giustiniano, ma anche per Triboniano,⁹² chia-

- 85 Heinecke 1736: xviii; cfr. Heinecke 1748a: 179 (Syll. III, XI). L'immagine di una caccia ai tribonianismi si legge anche in Heinecke 1740: 412 s. (Lib. I, cap. VI, § CCCXXVI).
- 86 L'espressione è stata tradotta con "Sekte der Triboniansgeißeln" (Ebrard 1920: 2; così anche Wenger 1953: 855), ossia "setta dei flagellatori di Triboniano". Il suffisso *-mastix* deriva dall'antico greco e si trova impiegato piuttosto di frequente nella letteratura inglese del XVII secolo, quando a seguito della pubblicazione nel 1602 del *Satiromastix* di Thomas Dekker (1572 ca.-1632) fu usato per designare comunemente un fiero oppositore o un nemico di tutto ciò che, nella parola composta, precede tale suffisso.
- 87 Su François Hotman (1524-1590), autore del noto trattato *Antitribonianus*, che cominciò a circolare nel 1567 senza il nome dell'autore e fu pubblicato postumo nel 1603 e nel 1616 e poi in latino nel 1647 ad Amburgo (Hotman 1647) e nel 1704 a Lipsia, v. Liermann 1972: 655, con ulteriore bibliografia. Sull'opera e sul suo significato v. Kelley 1973: 192-197.
- 88 Su François Baudouin (1520-1573) v. Schaumkell 1894; Erbe 1978.
- 89 Heinecke 1736: ix; cfr. Heinecke 1748a: 174 (Syll. III, XI). Per un sintetico quadro delle opere di Favre può rinviarsi alla letteratura citata in Wenger 1953: 855.15.
- 90 Heinecke 1736: ix: "Hinc omnem viri isti docti laborem in eo positum habebant, vt ius ciuile reprehenderent, nihil in illo sanum, nihil integrum, sed omnia scelesti Triboniani manu pessime corrupta ac deprauata, innumerisque antinomiis inquinata, quin a rerumpublicarum hodiernarum statu ac conditione alienissima esse, viris doctis persuaderent." Le stesse parole possono leggersi anche in Heinecke 1748a: 174 (Syll. III, XI). Con riferimento all'opera di François Baudouin (Baudouin 1560) Eineccio scriveva che "opes in exagitando iure Iustiniano et Triboniano accusando consumi" e che Hotman era più feroce ("ferocior") di questi (Heinecke 1736: x; cfr. Heinecke 1748a: 175 [Syll. III, XI]).
- 91 Heinecke 1748b: 126-170 (Syll. III, X); per un giudizio su Hotman v. Heinecke 1748b: 130 (Syll. III, X): "Et tamen ea aetate viuimus, qua veluti in mores abiit, calamum adstringere aduersus IUSTINIANVM et TRIBONIANVM, eorumque operam quam adornando huic corpori nauarunt, tam impudenter reprehendere, vt nihil umquam absurdius, nihil stolidius scriptum esse contendant, quam corpus illud Iustinianeum. ... In his nescio an non primum sibi locum iure quodam suo deposcat FR. HOTOMANNVS, qui singulari libello IUSTINIANI Manibus insultat ... Tantum auctorem deinde sequuti sunt plures alii, et ii quidem tantum impudentiores, quanto magis ab HOTOMANNI ingenio atque eruditione abfuerunt."
- 92 Emblematico, in proposito, il titolo *Antitribonianus* dato da Hotman alla propria opera (*Franc. Hotmani JC. Antitribonianus sive dissertatio De Studio legum, Scripta anno 1567 ex sententia Michaelis Hospitalii Galliae Cancellarii, et post obitum auctoris edita anno 1603, nunc ex Gallica ob argumenti novitatem Latina facta, Hamburgi 1647*), in cui considerava l'operato di Triboniano un crimine del tutto degno di essere chiamato sacrilegio (cap. XII: "facinus ... sacrilegii nomine ... dignissimum").

mato misero ('miser Tribonianus'), giudicato corrotto e corruttore ('corruptus et corruptor') e qualificato come scimmia di Giuliano ('Iuliani simia').⁹³

Un atteggiamento del genere può comprendersi meglio se viene ricondotto al contesto in cui gli Umanisti si accostavano al *Corpus iuris ciuillis*, inteso non più – come in passato – quale testo di legge unitario nella forma e nella sostanza, ma come un'antologia letteraria da considerare nella sua dimensione storica e nella quale rintracciare le reliquie del diritto classico da studiare prestando attenzione all'aspetto linguistico.⁹⁴ Lo spirito che animava il Rinascimento aveva posto per la prima volta le condizioni perché il principio di autorità dei testi giustinianeî entrasse in crisi. Non dimentichiamolo: in una sua lettera a Pier Candido Decembrio, Lorenzo Valla – che non aveva esitato a manifestare tutta la propria ostilità nei confronti dei legisti⁹⁵ – aveva maledetto Giustiniano e lo aveva biasimato apertamente per avere adulterato i testi della giurisprudenza romana classica, tramutando così in rovina dei Romani ("in Romanorum ... perniciem") la "potentia Romani imperii".⁹⁶ Un analogo rimprovero era stato rivolto da Maffeo Vegio direttamente a Triboniano nel suo *Liber de verborum significatione in iure civili*.⁹⁷ Nella prefazione di questo vocabolario giuridico contenente 850 voci tratte dal Digesto giustiniano con cui, come è stato osservato,⁹⁸ ha avuto inizio l'antitribonianismo in senso stretto, difatti, l'umanista lodigiano accusava Triboniano di avere sottoposto le antiche *leges* a una deprecabile operazione di *desectio*, *detruncatio* e *permutatio*, talora di *additio* ed *emendatio*. Tali modifiche avevano trasformato un 'prato' in una sorta di 'selva' irta di contraddizioni e difficoltà interpretative che solamente Edipo, il mitico personaggio che era stato in grado di risolvere l'enigma della sfinge di Tebe, sarebbe stato in grado di sciogliere (*Praef.* 408 § E: "Quibus e prato veluti in Silvam redactis, emersit tanta vis contrariorum et difficultas quae nemo certe nisi Oedippus solvat").⁹⁹

93 Cfr. Albertario 1953a: 33. In argomento v. anche Andrés Santos 2011: 70.

94 Sul punto v., per un primo inquadramento, Koschaker 1953: 106 s.; Palazzini Finetti 1953: 42; Maffei 1956; Franklin 1965: 32-58; Orestano 1973: 614-620; De Marini Avonzo 1973: 167-185; Wieacker 1988: 40-42; Della Schiava 2010: 325 s.; Gilli 2014: 127-145.

95 Per i rapporti fra Lorenzo Valla (1407-1457) e il diritto v. Rossi 2008: 507-599.

96 Cfr. Dal Re 1878: 34 s., con riproduzione del testo della lettera di Lorenzo Valla a Pier Candido Decembrio (1399-1477), di cui si trascrive qui la parte che più interessa (*Epist.* I 10-1): "Dii itaque tibi male faciant, Iustiniane iniustissime, qui potentia Romani Imperii in Romanorum mutasti perniciem, bonorumque et clarorum virorum abusus es. Nam quid te vel iniustus, si per invidiam ornatissimos illos iurisconsultos abolendos curasti, cupiens ut Constantinopolim quo nostri imperii domicilium commigraverit, ne librorum quidem copia et scriptorum auctoritate vinceremus: vel imprudentius, si posteriora saecula a commentariis temperatura speravisti?". Sul punto v. anche Lucrezi 1996: 133-135 e 143-146.

97 Vegio 1477. Su quest'operetta, la cui stesura risale al 1433, v. Speroni 1976; Percival 1985.

98 Da parte di Speroni 1976: 15.

99 In argomento v. anche Palazzini Finetti 1953: 44; Maffei 1956: 42; Percival 1985: 179 s. nonché, più diffusamente, Della Schiava 2010: 322-327.

In un analogo ordine di idee la Scuola culta insegnava l'importanza di sapere distinguere in un testo giustiniano tramandato dal Digesto¹⁰⁰ quanto fosse stato scritto dal giurista classico da quanto, invece, fosse stato modificato da Triboniano.¹⁰¹ In tale attività gli strumenti della critica testuale erano posti al servizio di uno studio diretto a conoscere meglio il diritto antico¹⁰² e inducevano a prendere atto della relatività, sul piano storico, delle singole ricostruzioni con riferimento ai diversi periodi nei quali esse venivano di volta in volta in considerazione, per chiedersi infine se e in quale misura fossero ancora idonee ad applicarsi al presente.

In questa prospettiva è opportuno rammentare che l'Umanesimo giuridico nacque e fiorì proprio “quando la crisi dell'idea imperiale e la riforma religiosa sanzionarono il tramonto dell'universalismo politico e religioso”.¹⁰³ Il mutato clima culturale induceva a scorgere “nella storia il mezzo per conseguire un rinnovamento globale del diritto”,¹⁰⁴ mentre la frantumazione dell'universalismo medievale apriva la strada sulla quale incamminarsi per guardare al fenomeno giuridico con sguardo rinnovato. Ad animare lo studio critico delle fonti trasmesse dal *Corpus iuris ciuillis* da parte degli Umanisti, quindi, non era solamente il culto dell'antichità. Vi era anche, adesso, un'attenzione proiettata verso la storicizzazione del diritto che non si soffermava più su quello giustiniano e si prestava a essere confrontata con

100 Come osservato da Chiazzese 1931: 28.4, infatti, i Culti “interpretano il Digesto a sè, scisso dalle altre parti della Compilazione: parlano di un *ius Digestorum* ..., di un *ius vetus Digestorum* ..., di *Digesta veteris iuris* ..., di un *ius vetus relatum in Digestis* ... Frasi simili ricorrono frequentissime nelle opere degli Umanisti ed indicano chiaramente come, secondo costoro, il diritto dei Digesti non abbia alcun intimo rapporto con quello codificato nelle altre parti del C. J. e vada illustrato e ricostruito indipendentemente”. Convinti che il Digesto riproducesse diritto classico, che era l'unico ad avere un valore eterno, i Culti svalutavano i testi tramandati dal *Codex Iustinianus* (cfr. Chiazzese: 1933: 29.1)

101 Lo ricorda un allievo di Favre, Caspar Schiferdecker (1583-1631), il quale scriveva: “Ego autem didici, permagnam esse scire, quid Iurisconsulti scripserint, et quid in iis, a Triboniano fuerit interpolatum, cum quantum aera lupinis, tantum Triboniani inscitia, a vera iuris ratione distet, cuius veteris iuris autores, praecipui fuerint sectatores. Nemo certe mihi erit bonus Iurisconsultus, qui non didicerit discernere, Tribonianum a Iurisconsultis, in eoque sentio cum omnibus iis, in quos scintilla aliqua, melioris Iurisprudentiae diffusa fuit, nec puto aliter illos sentire, sed tantum disputandi causa, voluisse hoc mouere, non aliter ac Cato, de quo Cicero scribit, Stoicorum doctrinam ipsum arripuisse, non ita sentiendi, sed tantum disputandi causa.” (Schiferdecker 1610: 206).

102 Così, in sintesi, De Marini Avonzo 1973: 180-182, secondo cui la ricostruzione storica del diritto romano avrebbe rappresentato per gli Umanisti un obiettivo da impiegare “anche come motivo polemico per proporre e per propagandare una visione più o meno ‘assoluta’ dei poteri del re, con riguardo alla formazione della legge, e alla sua applicazione da parte del magistrato”. A tale riguardo la studiosa ricorda che, “in particolare nel XVI secolo, i giuristi erano, come categoria professionale, anche politicamente impegnati e partecipavano quindi con tutti i mezzi della scienza alle vicende e alle lotte per l'una o per l'altra soluzione dei problemi religiosi che in quei giorni agitavano i paesi europei. E tutti sapevano che la vittoria di un determinato partito, con le sue componenti culturali, comportava o almeno poteva comportare un adeguamento dell'intero sistema giuridico, strumentalizzando tutte le scienze e così anche lo studio storico-giuridico”, per concludere che “i condizionamenti di fatto del pensiero di un giurista reagiscono sulle sue analisi”.

103 Caroni 2009: 168.39.

104 Caroni 2009: 169.

altre esperienze giuridiche maturate in differenti contesti storici e culturali.¹⁰⁵ Come è stato osservato:

Nel desiderio di tornare alle pure fonti e nel tentativo di cancellare un'intera età, la Media, anche se i Culti fecero spesso opera di meri ricercatori eruditi, non perciò ignorarono l'esigenza fondamentale del mondo giuridico rinascimentale: avviare la formazione dei diritti nazionali sul comune sfondo della dissoluzione degli ordinamenti giuridici e politici medievali. ... Il primo, maggiore problema che si poneva ... al giurista rinascimentale, sensibile ai grandi mutamenti che andavano maturando, atteneva al diritto romano, alla validità e ai limiti di questo nell'ambito delle diverse società nazionali. Per conseguenza, i Culti tesero a dare una valutazione riassuntiva, attraverso la ricostruzione storica, di ciò che era vivo e di ciò che era morto in quel diritto, quale esso si presentava nella loro età. E tale gigantesca valutazione era possibile fare soltanto accostandosi ai mezzi che offriva la filologia umanistica, intesa non soltanto come disciplina specializzata, ma anche e soprattutto nel senso ricordato di *doctrina orbicularis*. La filologia serviva così, in ultima istanza, alla politica.¹⁰⁶

Sarebbe ingenuo, pertanto, giudicare l'inclinazione di Hotman a scovare le interpolazioni giustiniane senza considerare al contempo il suo impegno in campo politico.¹⁰⁷ Anche nell'*Antitribonianus*, infatti, può individuarsi l'intento di giustificare l'impossibilità di applicare *tout-court* nella Francia del suo tempo il diritto giustiniano, che era ben lontano dal diritto dell'antica Roma.¹⁰⁸

La critica del testo operata dai Culti va ricondotta, in ultima istanza, a uno studio della compilazione giustiniana in cui l'attenzione per l'aspetto filologico destinato a conquistare una prospettiva storica si riconnetteva a un ripensamento del ruolo da riconoscere allo studio del diritto romano.¹⁰⁹

105 Sul punto v. le riflessioni di Koschaker 1953: 107-109, e di Orestano 1987: 612.

106 Maffei 1956: 162 s.

107 In proposito v. quanto notato da Stintzing 1880: 384, che, dopo avere ricordato che Hotman era stato autore dell'opera politica intitolata *De jure regni Galliae libri tres* pubblicata a Basilea nel 1585 (nella quale contestava l'ereditarietà del regno di Francia e affermava l'esclusione delle donne dal trono), osservava che "In seinem *Antitribonianus* kämpft er gegen das römische Recht, behauptet, daß es in Frankreich nur geringe Geltung habe und daß sein Vordringen zu bedauern sei. Diese Schrift ist 1567 französisch ohne des Verfassers Namen erschienen, verfaßt, wie es heißt, auf Wunsch des Kanzlers L'Hospital, der vermuthlich solche Dienste brauchte, um den von ihm gehegten legislatorischen Plänen die Wege zu bahnen".

108 In argomento v. quanto osservato da Kelley 1973: 195: "Under the protective cover of L'Hôpital ... Hotman had come around to the gallican position of Dumoulin and indeed of that notorious Guisard Jean du Tillet. It was to justify this iconoclastic view that Hotman gave a new and radical twist to the anti-Tribonianist tradition. The question was inescapable: if the "Justinianic law" had little in common with that of ancient Rome, how much less relevant was it to the customs of the descendants of the Gauls and the Franks?".

109 Da questo punto di vista può richiamarsi l'invito di Maffei 1956: 24, a riflettere sul fatto che "la comprensione storica dei motivi della Scuola Culta" passa per un "profondo ripensamento dei rapporti che riannodano la metodologia giuridica umanistica ai mutamenti che andavano intervenendo nell'assetto politico-sociale europeo agli inizi dell'età moderna". Cfr. anche Solidoro 2001: 91 s. e 107.

Da questa angolazione, con gli opportuni *caueat*, sembra possibile instaurare un parallelo con la nascita dell'interpolazionismo, fiorito nella Germania che, apprestandosi ad adottare finalmente un codice civile nazionale che avrebbe tolto vigenza al diritto romano, cominciava a considerarlo come prodotto semplicemente storico.

Diversamente, nel reagire agli attacchi sferrati dalla Scuola culta, van Bynkershoek¹¹⁰ aveva voluto chiarire che l'operato di Triboniano non poteva condannarsi per avere falsificato il diritto romano classico. I compilatori, infatti, si erano limitati a eseguire le direttive vincolanti impartite da Giustiniano nel § 7 della costituzione *Deo auctore* e nel § 10 della costituzione bilingue *Tanta-Δέδωκεν*.¹¹¹ In ogni caso, van Bynkershoek metteva in guardia dal pericolo derivante dalla tendenza a prodigarsi temerariamente e con ansia nella ricerca delle interpolazioni, invitando a riflettere con attenzione, prima di supporre un'alterazione triboniana, sulla possibilità che il testo di volta in volta considerato fosse genuino:

Quapropter non oportet nos esse liberales in his (*scil.* emblematis) vel temere jactandis, vel anxie investigandis; quin nec ullum largiendum, si res aliter salva esse possit, et an possit, tentanda prius omnia omnis movendum lapis. Sedulo in primis cavendum, ne integros partus suppositos dicamus, vel aliorum quoque emblematum, ultra quam necesse est, simus prodigi.¹¹²

L'invito alla prudenza nell'esercizio della critica testuale era ricondotto da van Bynkershoek all'approccio riscontrabile negli antichi interpreti, come gli scolasti bizantini o Accursio, e si accompagnava al convincimento che quanti muovevano il proprio attacco nei confronti di Triboniano sul piano linguistico andavano sconfitti con le stesse armi.¹¹³

Nella sua prefazione van Bynkershoek dichiarava di porsi al fianco di Wybo, da lui considerato '*amicus et popularis*' nella lotta contro gli eccessi in cui erano caduti Wissenbach e i suoi precursori. Nel rinviare agli esempi che avrebbe fornito negli ultimi due libri delle sue *Observationes juris Romani* (libri VII e VIII), affermava che lo scopo della sua indagine era quello di dimostrare che "ne decimam, forte nec vigesimam partem eorum, quae *emblemata* audiunt, pro emblematis vel interpolationibus esse habendam". Aggiunte e omissioni, difatti, non potevano farsi rientrare nel novero

110 Su Cornelis van Bynkershoek (1673-1743) e sulle sue opere v. Star Numan 1869; Wessels 1908: 332-341.

111 Al riguardo va letta con attenzione la prefazione *ad lectorem* posta in testa al volume degli altri *Observationum juris Romani libri quatuor* che, pubblicati in prima edizione a Leida nel 1733 (van Bynkershoek 1733; la seconda edizione è del 1752: van Bynkershoek 1752) si aggiungevano ai primi quattro pubblicati nel 1710. In tale prefazione, priva di paginazione, si precisa che "Si quid addere vel detraxit, omni culpa vacat, nisi culpa dicenda sit, custodire fines mandati, et Principis sui jussa capessere". In senso analogo v. Meister 1766: 184 (Cap. II, § IX), con la puntualizzazione che (Meister 1766: 185 [Cap. II, § X]) "Emblemata non TRIBONIANI sed IVSTINIANI vocanda esse". Sul punto v. anche Chiazzese 1931: 33.1.

112 Ciò può leggersi ancora una volta nella prefazione *ad lectorem* in van Bynkershoek 1733.

113 Prefazione *ad lectorem* in van Bynkershoek 1733: s.p.: "Qui praesidio literarum Tribonianum adoriuntur, ut adoriri solent, iisdem armis omnino debellandi sunt".

delle interpolazioni se non nei casi in cui avessero mutato lo stato del diritto. Fra le interpolazioni, in altri termini, andavano ricomprese solamente quelle in cui fosse possibile riconoscere un'innovazione giuridica o linguistica ("Omnis interpolatio censenda est ex jure vel sermone novo. Ut si jus novum, quo non obtinebat aetate ejus Jcti vel Principis, cujus nomen aliquod caput prae se fert, sub ejus tamen persona repraesentetur; vel si Latinitas, qua utitur Jctus vel Princeps, non ejus, sed posterioris sit aetatis"), salvo poi ammettere che l'argomento linguistico, in sé considerato, non poteva considerarsi sufficiente per ipotizzare necessariamente un intervento della mano di Triboniano sul testo, rappresentando una "ratio ... fragilis, et periculosa, et quae veritatem fallit".¹¹⁴

6. L'approccio dei Culti agli occhi di Riccobono

La critica testuale dei Culti (alla quale Riccobono si ispirava), in ogni caso, non aveva carattere sistematico, ma frammentario.¹¹⁵ Sul piano del metodo adoperato, tuttavia, nei loro scritti è possibile ravvisare già l'elaborazione di alcuni importanti criteri volti a individuare le interpolazioni nei testi giustiniani. Cujas, infatti, conosceva il criterio filologico, il criterio storico, il criterio logico e il criterio legislativo.¹¹⁶ Risale già ai suoi studi, per fare un esempio, la scoperta che sono frutto di interpolazione tutti i passi in cui all'originario 'doti dicere' i giustiniani hanno sostituito l'espressione 'doti promittere', che è grammaticalmente scorretta; o i passi che affermano la completa equiparazione dei legati ai fedecommessi, o contengono incongruenze sul piano logico; o quelli in cui risulta palese che il legislatore si intromette nel discorso del giurista con tono imperativo ed enunciati generali, con frasi come

114 Prefazione *ad lectorem* in van Bynkershoek 1733: s.p. L'espressione '*res fragilis et periculosa et quae veritatem fallit*' impiegata da van Bynkershoek riecheggia quella che si legge con riferimento alla tortura in D. 48.18.1.23 (Ulp. 8 *de off. proc.*). Gli eccessi dei primi cacciatori di interpolazioni sono stigmatizzati anche da Giuseppe Antonio Bruno (1713-1778) – su cui può vedersi Lupano 2004 – nella sesta delle sue *Dissertationes in jus civile*. L'autore vi deprecava l'atteggiamento di autocompiacimento di quanti sperperavano tutto il proprio tempo nel rintracciare i tribonianismi al solo scopo di farsi belli e di gioire ogni qual volta credevano di avere messo a nudo un intervento di Triboniano in modo da manifestare nei suoi confronti l'odio per avere sfigurato e adulterato con il suo intervento il diritto più antico. A tali studiosi si rimproverava di avere sbagliato molto spesso nell'aver indicato come guasti passi che, come avevano dimostrato gli studi di van Bynkershoek e di Wybo, in realtà non lo erano, e di aver agitato così una tempesta di flutti in una tazza; cfr. Bruni 1759: 155: "Misera porro eorum sollicitudo est, qui in expiscandis, persequendisque Triboniani emblematis totum tempus consumunt, existimantes se pulchros, beatosque, quoties emblemata aliquod detexisse putant, ut adfirmare possint, odio adversus Tribonianum accensi, ipsum, quidquid antiqui juris attingit, velut veneno, aut tabe aliqua corrupisse. Quis tamen ignorat Censores hos diligentissimos hac in re saepissime falli, sana, et integra male sollicitantes, in simpuvio, ut dici solet, fluctus agitantes?".

115 Cfr. quanto ricordato da Chiazzese 1931: 15 s.

116 Per un elenco dei vari criteri impiegati da Cujas e dai Culti per individuare le interpolazioni v. Palazzini Finetti 1953: 177-179, che al riguardo precisava che "la distinzione e l'elenco di questi criteri è opera solo della moderna critica interpolazionistica", mentre i "giuristi Culti del secolo XVI ... non dedicarono all'argomento trattazioni specifiche, limitandosi ad avvertire i singoli *Emblemata Triboniani* saltuariamente nel corso dei loro scritti sulle più varie materie giuridiche".

'et generaliter definiendum est'.¹¹⁷ La ferocia di Hotman e dei suoi seguaci nell'esercizio della critica testuale, tuttavia, fu considerata eccessiva, tanto da indurre a un allontanamento dal loro approccio all'esame dei testi giustiniani, che continuarono a essere studiati nuovamente per il loro valore legislativo.¹¹⁸

Lo stesso Riccobono, del resto, tendeva a ridimensionare i meriti degli Umanisti. Nel solco di quanto già osservato criticamente nei sei dialoghi *de iuris interpretibus* di Alberico Gentili¹¹⁹ (per la cui riedizione, curata da Guido Astuti, egli aveva scritto una prefazione in latino),¹²⁰ ma rafforzato nel proprio giudizio dai risultati raggiunti dalla critica testuale inaugurata dalle *Interpolationen in den Pandekten* di Gradenwitz, egli aveva rivalutato la tradizione di studio "degli interpreti italiani, Glossatori e Commentatori, in confronto agli Umanisti, in quanto quelli e non questi furono i veri e fedeli interpreti del diritto di Giustiniano, che, assolvendo mirabilmente il loro compito, salvarono il diritto romano dal caos e gettarono i fondamenti del diritto comune".¹²¹ Riccobono considerava Hotman un erudito che, guardando al diritto romano "soltanto con occhio di antiquario [!]"¹²² e biasimando non soltanto Triboniano, ma anche i giuristi di età imperiale che avevano "corrotto il diritto repubblicano arcaico", preferiva dedicarsi "ad indagini lessicali, archeologiche e spesso veramente futili".¹²³

A carico degli Umanisti andava imputato l'errore di avere disprezzato "sdegnosamente le innovazioni giustiniane" e di avere corretto "i testi arbitrariamente per il gusto classico, per ricondurli alla logica ed alla disciplina classiche."¹²⁴ Anche questa osservazione trova un precedente in Alberico Gentili, che da strenuo difensore del *mos italicus docendi* nato in Italia con i Glossatori aveva condannato le esagerazioni dei Culti,¹²⁵ i quali nell'emendare i testi giuridici sulla base di ragioni esclusivamente linguistiche non avevano tenuto conto delle ragioni sostanziali.¹²⁶

117 Cfr. Albertario 1910: 159-163.

118 Sul punto cfr., in breve, Ebrard 1920: 3, e da ultimo Varvaro 2018a: 64.

119 Su Alberico Gentili (1552-1608) può vedersi Minnucci 2013: 967-969.

120 La prefazione in latino è datata da Riccobono "Romae, Kal. Iulii s. XV" (Riccobono 1937: vii), con il solo riferimento all'anno dell'era fascista.

121 Riccobono 1935: 379. Sul punto v. Varvaro 2019: 106.

122 L'espressione si legge anche in Astuti 1937: 29, ma senza citare Riccobono.

123 Riccobono 1935d: 393 s., con richiamo al giudizio dello Scaligero secondo cui "qu'il n'y avoit en lui rien de recommandable, que son beau Latin et son éloquence, et que du reste c'étoit un peuvre [!] homme" (cfr. Scaliger 1670: 62: "Hotomannum sola dictio Latina commendat ac eloquentia. Caetera, pauvre homme").

124 Riccobono 1935: 394.

125 Per un quadro recente dei rapporti fra Alberico Gentili e il *mos italicus* v. Wijffels 2016: 11-40.

126 Cfr. Astuti 1937: 173-182, il quale notava (173) che "Qualche cosa di simile ... è accaduto fra i moderni romanisti nel campo della critica interpolazionistica: se, infatti, la ricerca dei tribonianismi ha rinnovato, e sotto più d'un aspetto iniziato la conoscenza e la ricostruzione storica del diritto romano, la critica interpolazionistica, proclamata a strumento metodico e divenuta parte essenziale e forse preponderante dell'attrezzatura tecnica di ogni romanista, è talvolta decaduta dalla sua grande e grave funzione, aberrando a mera *Interpolationenjagd*, a *Massenabschlachtung* delle reliquie della giurisprudenza, o peggio ancora è stata ridotta

Un'altra critica che per Riccobono poteva rivolgersi anche agli storici del XIX secolo e ai romanisti del XX secolo era quella di avere "giudicato il diritto del Corpus iuris senza accertare preliminarmente la legge generale dello sviluppo interno di quel diritto, che nel corso di tredici secoli si aumentò, perfezionò, divenne universale col moto incessante della vita dell'Impero; divenne più umano pervaso di elementi sociali ed ideali col cristianesimo; e come tale, ebbe infine assetto definitivo nella Compilazione di Giustiniano."¹²⁷

Quanto all'approccio ai testi giuridici dei primi Umanisti e all'affermazione, ripresa da Kalb, secondo cui la diagnosi di un'interpolazione spettava ai filologi, più che ai giuristi, la giudicava assurda¹²⁸ e, al riguardo, ricordava un aneddoto relativo a Bartolomeo Socini.¹²⁹ Quest'ultimo, "conversando un giorno in Siena col Poliziano"¹³⁰ e non avendo avuto risposta a una domanda sul significato dell'espressione '*suus heres*', gli avrebbe detto: "Idcirco contine te intra tuum praesepe, Politiane, et iuris studiosos relinque".¹³¹

La Scuola culta veniva contrapposta da Riccobono a quella dei Glossatori e dei Commentatori e tacciata di non aver saputo produrre se non risultati frammentari, che non erano stati ricomposti in un quadro unitario necessario a una corretta ricostruzione storica del diritto romano.

Per Riccobono la tendenza degli Umanisti a far prevalere i principi più antichi, che erano quelli del *ius civile* arcaico, aveva impedito loro di considerare adeguatamente l'evoluzione plurisecolare del diritto romano, tributaria dei considerevoli apporti provenienti dall'opera del pretore, dalla giurisprudenza e dalla legislazione imperiale.¹³² Senza rendersi conto dell'avvenuta

a fornir le basi o ad eliminare gli ostacoli a tesi preconcepite; non solo snaturandosi e sovvertendo i fini d'ogni ricerca esegetica, ma determinando talora un atteggiamento di soverchia indipendenza di fronte al dettato delle fonti, non scevro dei più gravi pericoli dal punto di vista storico non meno che da quello giuridico, come già attestano numerosi e sicuri segni di un'opportuna reazione. L'accostamento non è d'altronde peregrino, come a tutta prima potrebbe apparire, perchè, se restituzione del dettato di un testo e critica interpolazionistica sono attività ben distinte e differenti, di fatto la così detta critica interpolazionistica della scuola culta, di cui forse non è stato da tutti colto il vero spirito, non fu sempre mossa da consapevolezza e da intenti simili a quelli moderni, per la tipica svalutazione delle alterazioni compilatorie, considerate puri errori e corruzioni arbitrarie".

127 Riccobono 1935: 397.

128 Sul punto v. anche quanto precisato da Kaser al termine della sua riflessione sui limiti della critica interpolazionistica quando, distinguendo fra 'Textgeschichte' e 'Sachgeschichte' e riconoscendo l'utilità degli strumenti filologici da impiegare nella critica del testo, sottolineava al contempo la necessità di indagarne i contenuti tecnici, tenendo presente la dogmatica giuridica, e insisteva sulla natura di "primär juristische Disziplin" del diritto romano (Kaser 1971: 366 s.).

129 Su Bartolomeo Socini (1436-1506) v. Nardi 2013: 1877-1879.

130 Su Angelo Ambrogini (1454-1494), detto il Poliziano, v. Bigi 1960: 691-702.

131 Cfr. Riccobono 2004: 29 s. Non risulta da dove Riccobono abbia tratto tale versione dell'aneddoto. È possibile che essa contenga un nucleo di verità, visto che Alciato (Alciato 1540: 222 [lib. III]) rimproverava a Poliziano di essere ammutolito di fronte alla domanda sul significato dell'espressione in questione rivoltagli da Socini, pur essendosi vantato di essere superiore ad Accursio nella conoscenza del diritto civile; in argomento può vedersi anche Savigny 1831: 375; Irving 1837: 61; Mähly 1864: 65.

132 Anche tale considerazione si trova ripresa dall'allievo Chiazzese, che adduceva un brano del capitolo XI dell'*Antitribonianus* di Hotman per "dimostrare che agli Umanisti fu affatto estra-

fusione del *ius civile* con il *ius honorarium*, essi non sarebbero andati oltre la considerazione del diritto dell'età classica, ignorando gli sviluppi maturati in seno alle *cognitiones extra ordinem* o quelli dovuti ad altri fattori di sviluppo del diritto romano. Agli Umanisti, pertanto, andava rimproverata senza mezzi termini l'unilateralità di un approccio allo studio delle fonti che, pur avendo avuto il merito di avere dato l'avvio a una nuova stagione di critica delle fonti giuridiche romane ispirata dal desiderio di riportare in auge l'antichità, non aveva avuto "alcun influsso sulla pratica"¹³³. Per questa ragione essi non erano stati in grado di fornire alcun valido contributo alla costruzione del diritto comune.¹³⁴ A causa di tale errore di metodo, essi avrebbero considerato "il diritto romano come un blocco infrangibile di formazione millenaria, che affondava le sue radici nel suolo arcaico di Roma".¹³⁵ Con l'ignorare la dimensione storica, invece, i Glossatori si sarebbero rivelati i migliori interpreti dei testi tramandati dal *Corpus iuris civilis*.¹³⁶ Essi avrebbero tratto il diritto moderno "dalle viscere della Compilazione", in una "prima elaborazione della materia, eseguita senza la guida di elementi storici e di mezzi critici",¹³⁷ mentre i Commentatori lo avevano "definito e ricomposto",¹³⁸ mostrando di essere in grado così di considerare l'opera di Giustiniano in chiave sistematica.¹³⁹

Anche in questo giudizio possono distinguersi accenti nazionalistici volti a rafforzare la convinzione, espressa anche in una lettera scritta a de Zulueta nel gennaio del 1921, che proprio in Italia, e non altrove, "si svolse la più sorprendente attività della stirpe umana e fu elaborato un prodotto che vive sempre la sua vita immortale".¹⁴⁰ Non deve stupire, allora, se con riferimento all'attività interpretativa dei Glossatori e dei Commentatori Riccobono scriveva che con essi l'Italia era divenuta per la seconda volta "la grande fucina in cui il nuovo diritto si plasma[va] sulla base e con forme romane", un nuovo diritto che veniva ricostruito "nel tempo in cui si svolge[va] quella prodigiosa espansione di commerci, di industrie, di traffici delle Repubbliche marinare

nea l'idea di un organico sviluppo del diritto per opera della giurisprudenza classica" (Chiazzese 1931: 29.1).

133 Cfr. Riccobono 1930: 21 e 24. L'osservazione è ripresa da Chiazzese 1931: 27.4.

134 Riccobono 1935d: 390-396.

135 Così Riccobono 1934b: 44.

136 Riccobono 1935d: 396: "I Glossatori furono i veri grandi interpreti della Compilazione di Giustiniano, pur avendo dato prova della più assoluta ignoranza di tutti gli elementi storici: gli Umanisti d'altra parte inaugurarono una nuova era nello studio delle nostre fonti, animati come erano da un'idea vivificatrice di tutta l'antichità". Cfr. quanto osservato già in Riccobono 1935: 20: "Nel risultato la Glossa seppe ricostruire un sistema di diritto organico in cui la tradizione romana appariva in tutta la sua forza e purezza", come ritenuto fino alla seconda metà dell'Ottocento, traendo dal *Corpus iuris civilis* "il vero contenuto" e "dando rilievo agli elementi ancora vivi e mettendo con tutti i mezzi, comunque, nell'ombra gli elementi arcaici e morti. Essa poté diffondere nell'Europa e rivelare il tesoro contenuto nella Compilazione" (così Riccobono 1930: 23).

137 Riccobono 1934b: 66.

138 Riccobono 1934b: 45. Cfr. già, in breve, Riccobono 1930: 20 e 23.

139 Riccobono 1947: 20. Analoghe considerazioni possono leggersi in Chiazzese 1931: 27.

140 La lettera di Riccobono a de Zulueta scritta a Palermo il 6 gennaio 1921 è custodita in AUL, Taylor Library, 34089.25/4 (olim ZU 34089.25/4). Al riguardo v. anche Varvaro 2018a: 85-87 e 98.

e dei Comuni che domina[va]no i mercati del mondo, di tutto il Mediterraneo orientale da un lato, e dall'altro di Provenza, di Spagna, di Alemagna, d'Inghilterra".¹⁴¹

L'errore di metodo nella critica testuale addebitato alla Scuola culta poteva imputarsi per Riccobono anche alla Scuola storica tedesca, che alla prima era accomunata nel ricordo della direttrice di studi da lui seguita nel primo periodo della sua carriera scientifica.¹⁴² Incoraggiati dalla scoperta del Gaio veronese e dei *Vaticana fragmenta*, i seguaci di Savigny avrebbero avuto in comune con gli Umanisti un modello d'indagine concentrata sulla ricerca dei principi del diritto classico nei testi del *Corpus iuris ciuillis*, che li avrebbe indotti ad allontanarsi però dalla retta comprensione del diritto giustiniano e a negare il ruolo svolto dal cristianesimo come fattore di evoluzione del diritto romano.¹⁴³ Anche nella ricostruzione del diritto classico, peraltro, a tale scuola (che aveva adottato una prospettiva 'gaiocentrica' basata su quanto si leggeva in un'opera come le Istituzioni di Gaio,¹⁴⁴ considerata "il vertice dello sviluppo del diritto romano") poteva rimproverarsi di non essersi resa conto "dello sviluppo delle dottrine e del progresso del diritto", senza "riconoscere le alterazioni apportate nei testi di Giustiniano". Ciò avrebbe prodotto il deprecabile risultato di avere riaffermato "largamente le dottrine degli Umanisti" e di avere determinato, "dopo un secolo d'intenso lavoro e di sottili investigazioni", una "falsa rappresentazione del diritto romano".¹⁴⁵ A imprigionare nella medesima gabbia di un'errata prospettiva metodologica tanto la Scuola culta quanto quella storica sarebbe stata, in sostanza, la maggiore rilevanza riconosciuta agli "elementi strutturali del diritto quiritario, da cui le istituzioni e le teorie giuridiche si sviluppano logiche, diritte fino alla precisione lineare, infrangibili".¹⁴⁶

Il confronto fra i vari indirizzi che nei secoli avevano studiato il diritto romano, in definitiva, aveva portato Riccobono ad affermare che "i soli veri interpreti del Corpus iuris furono i giuristi medievali delle scuole italiane, celebrati già come i fondatori del diritto comune d'Europa, costituito sulla base larga del diritto romano".¹⁴⁷ Riconosciuti i limiti dell'impostazione adottata dalla Scuola storica tedesca, si trattava di superarli anche grazie alla critica testuale. La ricerca delle interpolazioni, in tale prospettiva, assumeva il ruolo di "uno strumento poderoso ... per l'analisi più accurata dei testi e per la ricostruzione del diritto romano nelle varie epoche". Tale strumento andava impiegato però senza dare luogo a esagerazioni. Con i suoi "procedimenti sommari" che non si preoccupavano di "indagare il motivo della interpo-

141 Così Riccobono 1930: 24.

142 Riccobono 1947: 26 s. Cfr. *supra*, 34.

143 Cfr. Riccobono 1930: 22 e 28. Sulla rilevanza del cristianesimo come fattore di sviluppo del diritto romano nel pensiero di Riccobono v. da ultimo Varvaro 2019: 107-114 nonché il contributo di Santucci pubblicato in questo volume.

144 Sull'immagine 'gaiocentrica' del diritto romano classico nella *Historische Rechtsschule* v. Avenarius 2008; Avenarius 2020: 771-774.

145 Così Riccobono 1930: 24-27. In argomento cfr. Varvaro 2018a: 98.

146 Riccobono 1930: 27.

147 Riccobono 1930: 27.

lazione” e si fidavano dei risultati raggiunti dalla *Historische Rechtsschule*, il metodo interpolazionistico aveva aperto la via a “una vera caccia alle interpolazioni” e aveva dato credito all’idea che “il diritto codificato da Giustiniano proveniva più dalle correnti ellenistiche orientali che da Roma”.¹⁴⁸ La mossa critica introdotta da Riccobono nell’analisi delle interpolazioni aveva segnato un passo in avanti rispetto all’impostazione che poteva farsi risalire ai Culti,¹⁴⁹ consentendo di raggiungere risultati che contribuivano a riaffermare la romanità del diritto contenuto nella compilazione giustiniana.¹⁵⁰

7. L’interesse per le interpolazioni scoperte dai Culti nei primi del Novecento

Riccobono non fu l’unico studioso della sua epoca ad aver tenuto “in grande considerazione gli insegnamenti dei Culti, specialmente del Cuiacio”.¹⁵¹ Nello stesso torno di anni in cui egli pubblicava i primi saggi nei quali impiegava il metodo interpolazionistico appreso in Germania, infatti, si registrava un risveglio dell’interesse nei confronti della Scuola culta. La consapevolezza che proprio in tale scuola l’indirizzo interpolazionistico trovava un illustre precedente spinse alcuni studiosi italiani a raccogliere in specifiche raccolte le interpolazioni da essi segnalate in modo frammentario e disperso. In parallelo si cominciò anche a riflettere sulla validità e sui limiti di alcuni criteri che i Culti avevano impiegato per rintracciarle nei testi della compilazione giustiniana.¹⁵²

È significativo che di queste ricerche sulle interpolazioni individuate dai Culti ben due siano riconducibili all’ambiente nel quale Riccobono operava a Palermo agli inizi del XX secolo. Nello stilare un elenco delle interpolazioni scoperte da Fabro, Baviera¹⁵³ ricordava incidentalmente che il suo contributo era stato concepito nel quadro di un’indagine più ampia dedicata a tracciare una *Storia della ricerca delle interpolazioni*.¹⁵⁴ Un lavoro del genere, tuttavia, non fu mai dato alle stampe. Ancora agli inizi degli anni Trenta da parte di un allievo di Riccobono come Chiazzese¹⁵⁵ si lamentava la mancanza di una

148 Riccobono 1930: 35 s.

149 Cfr. Chiazzese 1939: LI.

150 In argomento mi permetto di rinviare a quanto osservato in Varvaro 2018a: 55-110, spec. 93 s. e 99 s.

151 Riccobono 1947: 26.

152 Nell’arco di tempo che va dal 1898 al 1917 possono ricordarsi: Lusignani 1898; De Medio 1900: 1-43; De Medio 1901: 276-284; Baviera 1902; Albertario 1910a: 364-367 (= Albertario 1953b: 19-25); Albertario 1910b: 158-175; Biondi 1911; Endrich 1916; Endrich 1917.

153 Su Giovanni Baviera, la cui figura di studioso è stata lasciata purtroppo in ombra da parte della storiografia romanistica, v. Albanese 1964; Sanfilippo 1977: 101; Viola 2005: 35-37 e 67-70; Paoloni 2005: 365-369; Cancila 2009: 260; D’Angelo 2013: 199, con altra bibliografia; Varvaro 2013b: 301 s.

154 Baviera 1902: 5. Altre informazioni sul clima in cui tali ricerche erano state concepite v. Baviera 1936: xxix. Per una sintetica storia dell’interpolazionismo possono consultarsi anche Peters 1916: 5-10; Ebrard 1920: 2-14; Wenger 1953: 855-857; Andrés Santos 2011: 65-120, spec. 69 ss.

155 Su Lauro Chiazzese (1903-1957) v. la bibliografia citata in Varvaro 2020a: 605.1, cui *adde* Sanfilippo 1977: 1015-1017, ma anche il contributo di Marrone in apertura di questo volume e quanto si dirà *infra*, nel testo, § 8.

storia delle indagini interpolazionistiche compiute dai Culti che esponesse i metodi e i risultati cui essi erano pervenuti.¹⁵⁶ Bisognerà attendere il 1953, in effetti, perché un allievo di Volterra, Palazzini Finetti,¹⁵⁷ potesse dare alla luce un'opera del genere riprendendo il progetto cui alludeva Baviera.¹⁵⁸

La notizia dell'esistenza di un tale progetto già agli inizi del Novecento, in ogni caso, rappresenta un indice dell'attenzione che in quel momento una parte della romanistica italiana riconducibile all'ambiente scientifico in cui operava Riccobono nutriva nei confronti della storia dell'interpolazionismo, ossia a un campo di ricerca in cui ricadeva anche il tema della prolusione al corso di Storia del diritto romano tenuta a Palermo da Savagnone¹⁵⁹ (un altro discepolo di Riccobono) nel gennaio del 1903.¹⁶⁰

Tenendo presente l'appello di censire in un apposito indice le interpolazioni già riscontrate nel *Corpus iuris ciuillis* con cui nel 1909 la redazione della *Zeitschrift der Savigny-Stiftung* aveva chiesto la collaborazione degli studiosi (*Aufruf, betreffend die Herstellung eines Verzeichnisses der Interpolationsnachweise in den Digesten, Institutionen und dem Codex Iustinianus*),¹⁶¹ invece, un altro allievo di Riccobono, Biondo Biondi¹⁶², si era impegnato a raccogliere le interpolazioni individuate da Wissenbach e da Eckhard.¹⁶³ La scelta di dedicarsi proprio alle ricerche di questi due studiosi non era casuale, perché essi erano considerati i "due scrittori che diedero un carattere sistematico alla ricerca degli emblemi".¹⁶⁴ Peraltro, proprio l'opera di Eckhar-

156 Chiazzeze 1931: 35.2, il quale ha osservato che tale storia "dovrebbe riguardare l'indagine critica degli Umanisti da un punto di vista generale, penetrandone a fondo lo spirito, valutandone i risultati per la conoscenza delle fonti romane, ponendone in luce le analogie e le divergenze rispetto all'indagine critica moderna, inquadrandola, infine, da un canto nelle tendenze seguite nel sec. XVI per l'interpretazione del C. J. Dall'altro nel movimento culturale e nell'indirizzo storiografico dell'epoca".

157 Palazzini Finetti 1953. In appendice a quest'opera si trova un elenco degli studiosi della Scuola culta che fra il XVI e il XVIII secolo hanno individuato interpolazioni (Palazzini Finetti 1953: 445-450).

158 Il richiamo al programma di Baviera si legge in Palazzini Finetti 1953: 5.

159 Su Francesco Guglielmo Savagnone (1867-1956), romanista con interessi scientifici per il diritto ecclesiastico che nell'aprile del 1902 aveva conseguito la libera docenza in Storia del diritto romano e nel febbraio del 1906 quella in Diritto ecclesiastico, v. Marrone 1997: 595. A lui risulta dedicata oggi a Palermo una strada del quartiere San Lorenzo.

160 Savagnone 1903: 257-281 e 289-306.

161 ZRG RA 30, 1909, v-xx.

162 Conseguita la licenza liceale al liceo Giuseppe Garibaldi di Palermo, nel novembre del 1906 Biondi si era immatricolato alla Facoltà di Giurisprudenza, dove si laureò con Salvatore Riccobono (di cui aveva seguito le lezioni di Istituzioni di diritto romano e il corso a scelta di Procedura civile romana) il 2 luglio del 1910 con la votazione di 110/110 e la lode. A Riccobono è dedicata "con affetto di discepolo devotamente" la monografia sul giuramento decisorio nel processo civile romano pubblicata nel 1913 (Biondi 1913).

163 Biondi 1911: 5: "Oggi che la *Zeitschrift der Sav. Stift.* si propone di raccogliere le interpolazioni finora avvertite nel *Corpus Iuris*, mi è sembrato non del tutto inopportuno, come è stato fatto per il Fabro ed il Cuiacio, raccogliere in un indice i tribonianismi avvertiti dal Wissembach e dall'Eckhard, quei due scrittori cioè che diedero un carattere sistematico alla ricerca degli emblemi".

164 Biondi 1911: 5.

d,¹⁶⁵ che Riccobono conosceva già negli anni dei suoi primi studi,¹⁶⁶ aveva impresso un indirizzo di metodo alla ricerca delle interpolazioni, dando “l'impressione di trovarsi in presenza di un libro dei nostri giorni”.¹⁶⁷ È nelle ricerche di Eckhard, per esempio, che si trova per la prima volta l'osservazione che un'interpolazione poteva consistere in una modifica testuale di natura meramente formale, senza intaccare cioè il significato del passo alterato, o di natura sostanziale.¹⁶⁸ Agli occhi di un allievo di Riccobono come Biondi, la distinzione operata in tal senso doveva assumere capitale importanza. Nel richiamarsi a un'osservazione già compiuta da Wybo,¹⁶⁹ difatti, Eckhard ne aveva tratto la conclusione che bisognava andare alla ricerca solamente delle interpolazioni sostanziali, sicché il numero degli *emblemata* – in fin dei conti – era di gran lunga inferiore a quello che si sarebbe calcolato se si fossero considerate tali anche le interpolazioni formali.¹⁷⁰

D'altra parte, anche l'insufficienza del criterio linguistico ai fini della diagnosi di un'interpolazione stigmatizzata da Riccobono trova un chiaro precedente nelle pagine di Eckhard, che pure aveva tenuto a sottolineare quanto fosse scivoloso il terreno sul quale si operava quando nella critica te-

165 Su Christian Heinrich Eckhard (1716-1751) v. Steffenhagen 1877: 615, ove la bibliografia precedente.

166 Si vedano le citazioni in Riccobono 1896: 265.1; 276.3; 291.1.

167 Biondi 1911: 13: “Questa dissertazione ... costituisce per noi un'opera di immenso valore, e ad essa senza dubbio tocca un posto eminente nella storia della ricerca delle interpolazioni. ... Si può ben dire ... che l'E. percorre veramente i tempi moderni, ed infatti chi legge le sue pagine riceve tutta l'impressione di trovarsi in presenza di un libro dei nostri giorni”; cfr. Baviera 1936: xxix, che in alcuni punti considerava ancora insuperata, ai suoi tempi, l'opera di Eckhard.

168 Eckhard 1769: 209 (§ CCXXXIV): “Mutata legis forma, lex interpolatur. Sed mutari potest legis forma, vel turbata verborum structura, vel omissis, vel adiectis quibusdam verbis, ut eadem ejus sententia sit, quae fuit antea, vel, ut sensus prior tollatur. Ex quo sequitur, ut duplicis generis sit interpolatio, quarum altera in *verbis* existit, salvo legis sensu, altera in *sententiis* continetur, qua, mutata legis forma, alia ejus auctori sententia tribuitur”.

169 Wybo 1736: 282 (Cap. III, § XIV): “Nullum enim est emblemata, nisi quod Ictis antiquis aliam sententiam obtrudit, quam ipsi habuerunt, siue quid addatur ex iure nouo, siue quid ob ius nouum immutetur, ut eleganter ait *ampliss. Praeses CORN. van BYNKERSHOEK libr. VII. obseruat. cap. 10* cum tamen interim religioni minime sit habendum, si dicamus, in tam magno Pandectarum opere nonnumquam TRIBONIANVM dormitasse”, a proposito di *actio praescriptis verbis* (il richiamo è a van Bynkershoek 1752: 331 s. (l. VII, cap. X) = van Bynkershoek 1767: 224: “Nulla est interpolatio, si me audias, nisi quae Ictis antiquis aliam sententiam obtrudit, quam ipsi habuerunt, siue quid addatur ex iure, quod postea introductum est, siue quid, ob jus nouum immutetur, minime vero, si quid, ob eandem rationem, omittatur, nisi propter ea, quae omissa sunt, eorum, quae supersunt, alius nunc sit sensus, alius olim fuerit.”); 285 (Cap. IV, § V): “... vt iam dixi *cap. 3. §. ult.* nullum est emblemata, nisi si TRIBONIANVS nobis pro eo iure, quod apud antiquos obtinebat, obtrusit ius nouum, petitum ex lege uel ex constitutione aliqua posteriori.” Questi passi non sono presenti dall'edizione dell'opera di Wybo pubblicata come dissertazione di dottorato a Utrecht nel 1729 (*Dissertatio juridica inauguralis. Tribonianus ab emblematis Wissenbachii liberatus*, Trajectum ad Rhenum 1729) e avente fra i dedicatari anche van Bynkershoek.

170 Eckhard 1769: 210 (§ CXXXV): “non oportet nos illud quaerere interpolationis genus, quod in verbis tantum existit, in iure si de interpolatione quaeratur. Hac sane regula constituta, numerus emblematum, quem mirum in modum nonnulli augent, quam maxime imminuitur.”

stuale la determinazione di un intervento di Triboniano fosse affidata esclusivamente all'analisi di elementi linguistici.¹⁷¹

8. La critica testuale in alcuni allievi di Riccobono

Negli scritti degli allievi di Riccobono gli insegnamenti appresi dagliUMANISTI e la riflessione sui criteri da loro adoperati per la ricerca delle interpolazioni rappresentano un elemento che torna al centro di un'attenta considerazione. Il loro studio delle fonti appare condotto con un rigoroso metodo critico ispirato a quello indicato dal maestro, che mirava a evitare tutte le esagerazioni cui si era abbandonato l'interpolazionismo.¹⁷²

Un esempio di tale consapevolezza metodologica si ritrova nella pagine premesse da Guarneri Citati¹⁷³ al suo *Indice delle parole frasi e costrutti*

171 Eckhard 1769: 94 (§ CX): "Magna ergo cautio hic opus est, ne continuo Triboniano adscribamus, quae minus latina videntur, quia ex solis verbis, quae nova et inusitata sunt, Tribonianum, aut Interpolationem arguere, res lubricae admodum definitionis est"; 243 (§ CCLXVI): "Ex quo haud obscure intellegitur, fallax esse, et valde lubricum de legibus interpolatis iudicium, cui sola latinitas causam praebet ideoque parum illi tribuendum". A sua volta Eckhard si richiamava a quanto osservato in tal senso da Carl Andreas Duker (1670-1752), che pure aveva precisato che l'individuazione di indizi sul piano linguistico, da sola, non era sufficiente per ipotizzare un intervento compilatorio ove non fosse stata determinata anche la ragione che aveva indotto Triboniano a operare un'interpolazione legislativa (Duker 1711: 393.5: "Ego, uti non negare velim Tribonianum quaedam in scriptis Jurisconsultorum mutasse, et ad rationem novi Juris accommodasse; ita, ubi ea ratio non adest, in singulis verbis, quae nobis non satis elegantia videntur, Triboniani manum quaerendam non existimem"). Può essere interessante notare che tale osservazione appartiene allo stesso contesto espositivo in cui Duker segnalava, sulla scia di Barnabé Brisson (1531-1591), la presenza nella lingua dei giuristi romani del verbo 'certiorare' accanto a 'certiorem facere' che sarebbe stata al centro di un dibattito fra Gradenwitz (che pure si era richiamato a Brisson: Gradenwitz 1887: 162 s.), da un lato, e Kalb e Wölfflin dall'altro (cfr. Varvaro 2017a: 291 s.). L'insufficienza del criterio linguistico impiegato da solo per la diagnosi di interpolazione è sottolineato con efficacia in Riccobono 1962: 887, ove si mette in guardia dalla fallacia del suo impiego in quanto "noi non conosciamo di ogni parola o costrutto della lingua latina la esatta formazione ed il momento di origine", dovendosi considerare d'altra parte che "i giuristi vissuti in varie epoche sono anche spesso, dal II secolo in poi, d'origine straniera, d'Africa, di Siria, di Grecia, e non sono ancora con diligenza osservate le caratteristiche formali rispetto al vocabolario ed allo stile dei singoli giuristi", per concludere infine che "da queste osservazioni appare evidente che le prove ricavate da elementi della forma dei testi non possono essere considerate sempre esaurienti, nè tanto meno poi come le sole aventi forza decisiva".

172 Un'eco chiara e distinta degli insegnamenti di Riccobono si ritrova per esempio in Biondi 1957: 157-162.

173 Guarneri Citati 1927. Quest'opera, preceduta dalla stesura di un *Indice delle parole e frasi ritenute interpolate nel Corpus iuris* pubblicato nel 1923 sul *Bullettino* (Guarneri Citati 1923: 79-144), aveva esteso il raggio della ricerca allo studio dei testi pregiustiniane, nella consapevolezza (cfr. Guarneri Citati 1927: vi) che la critica condotta sui testi con il criterio filologico e quello linguistico aveva posto in evidenza il numero e la rilevanza delle interpolazioni. Un primo supplemento all'indice fu pubblicato nel 1936 da Guarneri Citati nel primo volume degli *Scritti* in onore di Riccobono (Guarneri Citati 1936: 699-743). Un secondo supplemento fu pubblicato nel 1939 nella *Festschrift* in onore di Koschaker (Guarneri Citati 1939). L'utilità degli indici realizzati da Guarneri Citati è stata riconosciuta da Wieacker 1950: 364, il quale al contempo ne ha rilevato alcuni limiti metodologici.

ritenuti indizio di interpolazione nei testi giuridici romani.¹⁷⁴ Nel realizzarlo egli si era occupato di considerare anche i testi pregiustiniani, convinto che la critica condotta sulle fonti con il criterio filologico e con quello linguistico aveva posto in evidenza il numero e la rilevanza delle interpolazioni (intese in senso ampio anche con riferimento ai glossemi) presenti non soltanto nella compilazione giustiniana, ma anche nei testi pervenuti al di fuori di essa,¹⁷⁵ come risultava dall'edizione dei *Tituli ex corpore Ulpiani* pubblicata da Schulz nel 1926.¹⁷⁶

L'*Indice* veniva presentato nella prefazione come un ausilio da usare con le dovute cautele. In perfetta sintonia con gli insegnamenti del suo maestro Riccobono, Guarneri Citati osservava che il criterio filologico impiegato nel metodo interpolazionistico, così come questo stesso metodo in sé considerato, erano strumenti potenzialmente pericolosi "in mani poco esperte",¹⁷⁷ ma non per ciò da condannare o addirittura da abbandonare.¹⁷⁸ Nel riconoscere i rischi connessi a un uso sconsiderato della critica interpolazionistica e degli elenchi di termini ritenuti interpolati, dunque, Guarneri Citati si augurava che

dall'eccesso di male finirà col sorgere un poco di bene, che l'esagerazione produrrà la reazione e che lo stesso *Indice* potrà tanto meglio servire a preparare l'antidoto quanto più veleno conterrà. Infatti esso ... può avere anche influenza come un salutare avviso contro le esagerazioni o la leggerezza di taluni fra i più ardenti e men cauti seguaci del metodo filologico, come un richiamo a maggior ponderazione.¹⁷⁹

La teorizzazione del metodo di critica testuale forgiato sugli insegnamenti riccoboniani si ritrova anche nella ricerca sui confronti testuali compiuta dal suo allievo Chiazzese. Riccobono lo aveva conosciuto nel 1921, quando il giovane, terminati gli studi liceali con dichiarazione di licenza d'onore,¹⁸⁰ si era

174 Cfr. Marrone 1997: 599, il quale ha osservato che "l'opera mise in luce nel modo più evidente gli eccessi - contro cui continuava a tuonare Riccobono - cui si era spinta la critica interpolazionistica".

175 Guarneri Citati 1927: vi.

176 Schulz 1926.

177 Per un'analoga riflessione v. Niedermeyer 1934: 358 s. In proposito Sanfilippo 1977: 1015, ha osservato che l'*Indice* realizzato da Guarneri Citati "aveva ... un recondito fine polemico, perché da esso risultava che l'abuso del metodo filologico-interpolazionistico nello studio delle fonti giuridiche romane era giunto a tali eccessi da non lasciare immuni da sospetto le più ingenu e oneste parole del vocabolario latino, care a un Cicerone o a un Livio."

178 Guarneri Citati 1927: vii.

179 Guarneri Citati 1927: vii, che nel richiamarsi al metodo appreso dal Maestro, notava che: "la critica dovrà ben convincersi che l'accertamento dell'emblema non può esser se non un episodio della ricerca scientifica, il primo passo, il punto di partenza e non già lo scopo e il risultato finale di essa. Stabilita l'esistenza dell'alterazione bisogna vederne l'ampiezza e soprattutto il contenuto, se cioè con essa furono introdotte novità sostanziali. ... La rielaborazione dei risultati è necessaria" (Guarneri Citati 1927: viii).

180 Copia del certificato della licenza liceale presso il liceo classico palermitano "Vittorio Emanuele II" è custodita in Archivio Storico d'Ateneo dell'Università di Palermo [d'ora innanzi: ASUPa], Università degli Studi di Palermo, Didattica, Giurisprudenza, Carriera scolastica degli studenti, Chiazzese Lauro, b. 1656.

iscritto alla facoltà di Giurisprudenza e frequentava il suo corso di lezioni di *Istituzioni di diritto romano* e le relative esercitazioni. Riccobono aveva apprezzato in lui la solida conoscenza delle lingue classiche e altre non comuni qualità.

Al termine di un brillantissimo percorso di studi universitari,¹⁸¹ Chiazzese discusse una tesi di laurea sul tema *Le interpolazioni risultanti da confronto testuale*,¹⁸² concepita come una stesura provvisoria di un'indagine pensata già per essere ulteriormente approfondita.¹⁸³ Non deve stupire, perciò, che in essa sia possibile riconoscere la struttura dell'opera¹⁸⁴ che sarebbe stata poi pubblicata nel 1933 come *Parte generale dei Confronti testuali*.¹⁸⁵

- 181 Secondo quanto risulta dal fascicolo personale dello studente e dal libretto universitario in esso contenuto (ASUPa, Università degli Studi di Palermo, Didattica, Giurisprudenza, Carriera scolastica degli studenti, Chiazzese Lauro, b. 1656), tutti gli esami furono superati con lode tranne due: quello di medicina legale (30/30) e quello di ragioneria commerciale (27/30). Quest'ultimo fu sostenuto per ultimo nel novembre del 1925, mentre gli altri esami del IV anno erano stati superati già nella sessione estiva, consentendo a Chiazzese di dedicarsi completamente alla stesura della tesi di laurea.
- 182 Il manoscritto di 296 pagine della tesi di laurea, datata "dicembre 1925", si trova nel fascicolo personale custodito in ASUPa, Università degli Studi di Palermo, Didattica, Giurisprudenza, Carriera scolastica degli studenti, Chiazzese Lauro, b. 1656. In questa copia qualche rinvio interno o qualche indicazione bibliografica contenuti nelle note risulta incompleto (come a pag. 123, nt. 2; pag. 124, nt. 2; pag. 153, ntt. 1 e 2; pag. 159, nt. 1; pag. 162, nt. 1; pag. 173, nt. 1; pag. 174, nt. 1; pag. 187, nt. 2; pag. 192, nt. 1 pag. 199, nt. 1; pag. 211, ntt. 2 e 3; pag. 212, ntt. 1 e 3; pag. 218, nt. 1; pag. 222, nt. 1).
- 183 Così, per esempio, a pag. 9: "In questa prima stesura del lavoro, sottoporro ad esame i testi genuini della giurisprudenza classica che si trovano riprodotti nella compilazione giustiniana: delle fonti del diritto romano antigustiniano viene quindi abbracciata quella parte che si suol contrassegnare con la denominazione sintetica di *auctores*"; pag. 294 s.: "Anzi questo lavoro, – che se qualcosa ha di buono lo deve specialmente al Maestro che l'indagine ha consigliato e che ha guidato la inesperienza dell'autore – se non nella forma attuale, certamente in quella definitiva avrà la pretesa di costituire la base sperimentale della sua dottrina."
- 184 A un'Introduzione (pagg. 1-23) e a un *Elenco dei testi esaminati* (pagg. 25-47), che comprende 302 confronti testuali, segue l'*Analisi delle interpolazioni risultanti dal confronto* articolata in un Cap. I: *Criteri sistematici* (pagg. 49-62); un Cap. II: *Interpolazioni formali*, suddivise in A) *Interpolazioni di adattamento*; B) *Interpolazioni di chiarezza*; C) *Interpolazioni formali dovute al latino giustiniano*; D) *Interpolazioni voluttuarie*; E) *Interpolazioni dovute al linguaggio imperiale o comunque a fini legislativi* (pagg. 63-139); un Cap. III: *Generalizzazioni* (pagg. 141-153); un Cap. IV: *Interpolazioni sostanziali*, distinte in A) *Interpolazioni direttamente determinate da costituzioni imperiali*; B) *Interpolazioni dovute a risoluzione legislativa di controversie classiche*; C) *Interpolazioni dovute alla fusione degli ordinamenti giuridici classici o di singoli istituti classici*; D) *Interpolazioni determinate dal mutamento della procedura e dalla conseguente fusione delle varie giurisdizioni*; E) *Interpolazioni determinate dalla caduta di leggi e istituti proprii della civitas e delle forme solenni*; F) *Interpolazioni dovute a consuetudini provinciali*; G) *Interpolazioni diverse* (pagg. 153-271). Seguono, infine, la *Conclusione* (pagg. 273-295) e l'*Indice* (pag. 296).
- 185 Chiazzese 1931. Anche se la data di pubblicazione indicata sul frontespizio è del 1931, il volume fu dato alle stampe nel 1933: v. Marrone 2013a: 522. Per le questioni connesse alla mancata pubblicazione della *Parte speciale* di quest'opera può rinviarsi a Varvaro 2020a.

A consigliargli il tema della tesi era stato proprio Riccobono.¹⁸⁶ È lo stesso Chiazzese¹⁸⁷ a ricordare che il suo maestro gli aveva suggerito di sviluppare un argomento di cui Buckland¹⁸⁸ si era occupato in un articolo apparso nel 1924 su una rivista pubblicata negli Stati Uniti d'America, il *Yale Law Journal*.¹⁸⁹ In esso, una volta puntualizzato che non in ogni alterazione del testo esaminato potesse scorgersi un'innovazione legislativa,¹⁹⁰ lo studioso britannico non aveva esitato a condannare con toni pacati, ma fermi, gli abusi della più recente critica interpolazionistica che operava allontanandosi sempre più dalla lezione dei fondatori di un metodo che aveva saputo dare molti buoni frutti.¹⁹¹ Riccobono aveva scorto in questo scritto un chiaro sostegno alle idee che da tempo andava proclamando sul metodo da adoperare per la critica del testo.¹⁹² Avendo trovato un alleato nell'autore dello scritto, era naturale che egli reputasse meritevole di approfondimento il tema di una linea di ricerca basata su un attento esame delle interpolazioni risultanti da confronto testuale che aveva dimostrato "il carattere semplificativo e quasi unicamente formale delle innovazioni giustinianee".¹⁹³

Nel richiamarsi al saggio di Buckland, Chiazzese riteneva che il suo "carattere quasi esclusivamente divulgativo" e i limiti angusti in cui era stato

- 186 Lo ricorda esplicitamente Chiazzese nella sua tesi di laurea, alla pag. 294 s. (nella parte del testo trascritta *supra*, nt. 183). In proposito Talamanca 2000-2001: 710 s., ha notato che "l'opera sarebbe difficilmente potuta nascere al di fuori dell'ambito dell'appassionata reazione anti-interpolazionistica iniziata da Salvatore Riccobono, il cui influsso si coglie soprattutto nell'impostazione della prima valutazione dei dati, la quale avviene nel segno del conflitto metodologico allora imperante". Secondo Atzeri 2018: 284.117, "Non sorprenderebbe se fosse stato proprio Riccobono a mettere a disposizione di Chiazzese (laureatosi nel 1924) l'articolo di Buckland". L'ipotesi che Buckland avesse inviato un estratto del suo articolo a Riccobono è credibile anche perché dalla lettura di alcune lettere di Buckland si ricava che Riccobono gli inviava a Cambridge i propri lavori e i volumi degli *Annali del Seminario giuridico della R. Università di Palermo*.
- 187 Il richiamo si ritrova nelle pagine iniziali della tesi di laurea di Chiazzese (pag. 5): "Solo parzialmente può dirsi compiuto in questo senso un recente lavoro di Buckland, dal quale sorse la prima idea della presente indagine". Anche nella versione della ricerca che da questa tesi prenderà lo spunto per essere poi pubblicata nel 1933 si legge un riferimento all'impulso fornito dall'articolo di Buckland (Chiazzese 1931: 53 s.).
- 188 Su William Warwick Buckland (1859-1946) v., per tutti, Goodhart 1946: 137 s. Sul suo atteggiamento nei confronti del metodo interpolazionistico v. Atzeri 2018: 274-277 e 281-285, che ha individuato nella pubblicazione del suo manuale di diritto romano (Buckland 1921) un momento di svolta "rispetto ai suoi iniziali e incondizionati entusiasmi" in reazione alle esagerazioni che a partire dal primo decennio del nuovo secolo avevano segnato le indagini interpolazionistiche (Atzeri 2018: 281).
- 189 Buckland 1924: 343-364.
- 190 Buckland 1924: 344: "To say that the compilers interpolated ... is not to say that they engaged in law reform".
- 191 Buckland 1924: 344; per una critica dell'approccio di Beseler v. Buckland 1924: 361-364. Sul punto v. Atzeri 2018: 282 s.
- 192 Non a caso anche Buckland, insieme a Riccobono, è stato considerato da Kaser come uno dei precursori dell'indirizzo di studi che porterà al rifiuto del metodo interpolazionistico (Kaser 1971: 296.11). In senso analogo, fra gli altri, Wieacker 1988: 181; Lokin 1995: 262.3.
- 193 Cfr. Riccobono 1926: 279.1. In questo medesimo contesto Riccobono ricordava che "Seguendo l'esempio del BUCKLAND, il mio discepolo Dott. LAURO CHIAZZESE attende ora a raccogliere e ordinare i passi paralleli col proposito di presentare i risultati in un quadro analitico che serva ai fini della critica del Corpus iuris".

condotto non avevano consentito un esame approfondito di tutti i testi che andavano considerati. Nel cogliere l'opportunità di colmare una lacuna nella letteratura romanistica con un'indagine sperimentale, nella sua tesi di laurea Chiazzese si proponeva di studiare in modo organico le uniche interpolazioni che potevano considerarsi più sicure delle altre, ossia quelle risultanti da confronto testuale.¹⁹⁴

Preso atto della fallacia del criterio linguistico,¹⁹⁵ l'indagine era ancorata al caposaldo metodologico che imponeva di distinguere fra interpolazioni formali e interpolazioni sostanziali.¹⁹⁶ Un censimento delle alterazioni analizzate per gruppi in base ai criteri che avevano determinato l'intervento sui testi dell'età classica¹⁹⁷ avrebbe consentito di analizzare i reciproci rapporti per trarre informazioni sulla tecnica con cui i compilatori avevano lavorato e avrebbe dato un contributo a un problema che il giovanissimo Chiazzese considerava di centrale interesse per la romanistica a lui coeva: "quello cioè che riflette le cause che determinarono il mutamento del diritto romano classico". Fissando questo obiettivo, egli dichiarava di porsi nel solco delle ricerche del suo maestro Riccobono.¹⁹⁸

- 194 Come precisato da Chiazzese, infatti, il criterio del confronto testuale non consentiva una diagnosi di interpolazione del tutto sicura quando "il confronto si può istituire soltanto tra due o più redazioni di un passo che ci siano tutte pervenute attraverso il C. J." (Chiazzese 1931: 4). Il criterio del confronto testuale è indicato per primo da Riccobono fra quelli invalsi come principi per la ricerca interpolazionistica (Riccobono 1962: 886).
- 195 Scriveva infatti sulla fallacia del criterio linguistico impiegato da solo per individuare le interpolazioni (pag. 19 s.): "il latino dei giureconsulti classici – in quasi tre secoli di evoluzione – ha una comprensione troppo vasta ed elastica per potere esser noi certi che quel dato autore non abbia mai usato quella determinata forma. Ma c'è di più: io ho parlato sin'ora come se il criterio linguistico presenti una notevole attendibilità per la scoperta delle alterazioni di contenuto. Son certo invece di poter dimostrare, in base ai confronti, che esso il più delle volte è fallace e che occorre, se non del tutto abbandonarlo, almeno infinitamente ridurlo, nell'analisi della compilazione giustiniana. E se rispetto a questa il criterio linguistico non vale granché, non saprei trovare alcun motivo per attribuire ad esso una maggiore importanza nella critica delle fonti pregiustiniane. Delle quali l'unico criterio di indagine possibile è quello dommatico." In proposito può segnalarsi che analoga osservazione poteva leggersi già nella prefazione *ad lectorem* in van Bynkershoek 1733: s.p.
- 196 Da esse Chiazzese distingueva le 'generalizzazioni', ossia le alterazioni "che, sebbene modifichino il contenuto giuridico di un testo derivano tuttavia esclusivamente dalla portata generale che a un principio classico viene attribuita dai Compilatori" (pag. 141). Per una critica alla validità della distinzione fra vari tipi di interpolazioni suggerita da Chiazzese v. Wieacker 1960: 29.20 e 31.25; Talamanca 2000-2001: 711.
- 197 Tali distinzioni trovano riflesso in quelle che si leggono in Chiazzese 1931: 131-464, con riferimento ai vari tipi di interpolazioni formali (Cap. II: 131-319) e di interpolazioni sostanziali (Cap. III: 320-464). Per una diversa classificazione in categorie delle interpolazioni giustiniane v. Kaser 1971: 353-362.
- 198 Queste le parole che si leggono nell'*Introduzione* della tesi (pagg. 5-7): "Il Buckland ha impresso ... al suo studio un carattere quasi esclusivamente divulgativo: ha dovuto pertanto necessariamente racchiudere la vasta e molteplice materia entro limiti angusti e non ha potuto approfondire né esaurire l'esame dei testi. Certo è che la deficienza di un'opera organica, diretta alla trattazione dell'argomento che ho delineato, costituisce una vera lacuna nella letteratura romanistica. Perché, del gran numero di interpolazioni fin'ora scoperte, sono sicuramente accertate solo quelle che direttamente o indirettamente risultano dai confronti testuali; quanto poi alle alterazioni di pura forma manca alcun mezzo certo d'indagine all'infuori del confronto diretto. A parte possibili rimaneggiamenti pregiustiniani, le interpolazioni che si rivelano per via di confronto sono indubbie. Tutte le altre, invece, sco-

9. Il metodo interpolazionistico al servizio della 'romanità' della compilazione giustiniana

L'indicazione di metodo fornita da Eckhard e il suo invito a concentrare l'attenzione soltanto sulle interpolazioni sostanziali¹⁹⁹ non valsero a imprimere all'indirizzo critico dei Culti e dei loro seguaci una direzione che riuscì a salvarla dagli eccessi che, come si è ricordato, ne segnarono il tramonto. Una sorte non diversa – è noto – sarebbe toccata anche all'interpolazionismo, che non seppe trattenersi dagli abusi e dalle derive contro cui aveva messo in guardia il filologo Kalb²⁰⁰ formulando un avvertimento che, come ricorda Riccobono, “non fu ascoltato”.²⁰¹

Le esagerazioni alla maniera di un Beseler²⁰² portarono così a una crisi del metodo interpolazionistico, crisi stigmatizzata proprio da Riccobono, il quale si stupiva del fatto che “quel metodo degli Umanisti possa essere ancora in onore, dopo 50 anni e più di ricerche interpolazionistiche”.²⁰³

La crisi di tale metodo contro cui Riccobono aveva puntato il dito, tuttavia, fu negata da Schulz²⁰⁴ e con maggior vigore da Albertario. Proprio quest'ultimo, in aperta polemica con lo studioso siciliano, aveva parlato infatti di “vaneggiamenti della critica”, di “vero attentato”, di “attacchi della critica quanto mai sconsiderati e ... sacrileghi”. Forte del sostegno di alcuni altri studiosi considerati come propri alleati (Levy, Bonfante, Partsch e Collinet), egli precisava che:

Non c'è la crisi di un metodo; c'è, piuttosto, la crisi, rispettabile e feconda di risultati e di insegnamenti, di un insigne studioso, che crede d'aver trovato nella nuova dottrina la sua “pace spirituale”, ma in realtà rivela ... uno spirito, in cui l'atteggiamento nuovo non è riuscito a debellare l'at-

parte con diverso criterio, hanno sempre un maggiore o minor grado di probabilità. Così che, rilevare le alterazioni formali e sostanziali risultanti dal raffronto diretto dei testi originali con la loro redazione giustiniana; sistemarle secondo i criteri direttivi che le hanno determinate; studiarne il mutuo rapporto, è una indagine, diciamo pure, sperimentale: i risultati presentano la massima attendibilità che lo storico può conseguire. È specialmente in ciò l'obiettivo dell'esame. Non so se io possa riuscire a colmare quella lacuna. Tuttavia credo di non lusingarmi se spero di poter trarre dalla ricerca notevoli insegnamenti tanto per lumeggiare la tecnica dei compilatori bizantini, quanto per contribuire, sia pure in minima parte, a chiarire il problema centrale che incombe alla scienza romanistica contemporanea: quello cioè che riflette le cause che determinarono il mutamento del diritto romano classico. Né vana può dirsi oggi tale pretesa, perché la via che conduce alla meta è stata, con geniale sicurezza, aperta e già in buona parte percorsa da un illustre Maestro della nostra scienza”. Anche nel resto del lavoro non mancano riferimenti alle teorie del maestro, come a pag. 22 s.: “Questi concetti fondamentali che andranno accolti integralmente, sono stati – com'è noto – intuiti dal Riccobono che con rigore scientifico e profondità di analisi li rende ogni giorno più certi.”

199 Cfr. *supra*, nel testo, § 7.

200 Kalb 1897: 13, il quale rimproverava ai cacciatori di interpolazioni dell'ultimo decennio di avere esercitato una “allzuweitgehende Kritik”.

201 Riccobono 1929: 506.

202 Su Gerhard von Beseler (1878-1947) v. Bader 1995: 175, con indicazione di altra bibliografia.

203 Riccobono 1947: 20.

204 Su Fritz Schulz (1879-1957) v. la letteratura citata in Varvaro 2017b: 21.1.

teggimento antico: uno spirito, che vorrebbe rintracciare nella continuità dell'opera sua un'armonica coordinazione, invece irraggiungibile.²⁰⁵

Albertario, anzi, passò al contrattacco per mostrare le “contraddizioni nel recente atteggiamento critico di Salvatore Riccobono”.²⁰⁶ La conclusione ha tutto il sapore di un'affermazione dal tono perentorio:

di crisi del metodo interpolazionistico o, come il Riccobono ama dire, di bancarotta di questo metodo, non è a parlare. Se anche non dovesse dare più frutti, per quanto ne abbia dati anche non buoni, il risultato complessivo è ingente: se vi son colpe, i meriti sovrastano; se c'è qualche ombra, è assai più ampia e dominante la luce; se vi sono sconfitte, vi sono più numerose e grandeggianti vittorie.²⁰⁷

A fronte di tale risoluta presa di posizione, Riccobono riconosceva qualche anno dopo nella prolusione al suo primo corso romano di Egesi che la crisi di quel “metodo d'indagine” appariva “ai nostri occhi di ordine secondario”. Si sarebbe trattato di una “crisi di sviluppo, inevitabile quasi, nel momento in cui il nuovo mezzo di analisi, ripreso dopo tre secoli, si palesò di grande efficacia per i frutti che poteva dare”.²⁰⁸

Le tensioni che si erano generate sul piano di faglia rappresentato dai suoi contrasti personali con Albertario non trattennero Riccobono dall'ammettere che le indagini interpolazionistiche non erano state “sterili”, ma “fecondissime di insegnamenti”, e che avevano reso le nostre fonti “più chiare” e “più luminose”.²⁰⁹ Il punto di arrivo del suo percorso di studi successivo alla svolta del 1917,²¹⁰ nondimeno, rimaneva immutato e ben saldo: la critica testuale distinguendo opportunamente fra interpolazioni formali e interpolazioni sostanziali mostrava che l'evoluzione del diritto romano non avrebbe conosciuto momenti di frattura, in quanto sarebbe stata caratterizzata da uno sviluppo tutto interno a un diritto romano non contaminato in età post-classica da elementi delle scuole orientali. Nel riconoscere che la “tecnica interpolazionistica, illuminata dalla storia, ci consente ... di meglio indagare e sceverare il nuovo dall'antico”,²¹¹ Riccobono concludeva: “L'opera di Giustiano appare più romana, se possibile”.²¹² Le indagini interpolazionistiche del cinquantennio precedente al 1932, a suo giudizio, avevano condotto al risultato che il diritto privato romano si era evoluto lungo una linea di continuità rimasta ininterrotta fino alla compilazione giustiniana, per essere consegnato alla riflessione dei Glossatori, dei Postglossatori, dei Commentatori e arrivare all'età moderna con tutto il suo valore eterno.

205 Albertario 1937a: 74.

206 Albertario 1937a: 75 ss.

207 Albertario 1937a: 146. Il termine ‘bancarotta’ impiegato da Riccobono trova eco in Lokin 1995: 262.3.

208 Riccobono 1934b: 42.

209 Così Riccobono 1934b: 42.

210 Per tale svolta v. *supra*, § 1 e ivi nt. 3.

211 Riccobono 1934b: 66.

212 Riccobono 1934b: 42.

Al diritto ereditato dall'antica Roma, pertanto, poteva riconoscersi un significato che durante il Ventennio fascista appariva funzionale all'affermazione del culto della romanità.²¹³ Il valore di tale diritto dall'illustre passato entrava a far parte così del discorso politico e si faceva garante dell'immortalità della nuova civiltà voluta dalla cd. rivoluzione fascista, che – come sosteneva Giuseppe Bottai sulle pagine della rivista del partito²¹⁴ – sarebbe stata una “rivoluzione permanente”.²¹⁵ Già Wieacker, del resto, aveva notato che la reazione di Riccobono alle esagerazioni dell'interpolazionismo andava riconnessa al quadro ideale di un autonomo e ininterrotto sviluppo del diritto romano sino alla fine del mondo antico.²¹⁶

In tale prospettiva fra gli elementi di giudizio che vanno considerati assume rilievo anche la cooperazione attiva di Riccobono alle iniziative e ai progetti editoriali della Regia Accademia d'Italia, di cui egli era stato chiamato a far parte come membro della Classe di Scienze morali e Storiche nel 1932,²¹⁷ e che miravano a fornire edizioni delle fonti diverse da quelle pubblicate in Germania e, con la valorizzazione della tradizione giuridica medievale italiana, risalivano al glorioso passato dell'età augustea.²¹⁸ Ed è in questa stessa prospettiva che occorre valutare la prolusione tenuta da Riccobono a Berlino nel dicembre del 1942 in occasione dell'inaugurazione dell'istituto *Studia Humanitatis*. In tale occasione Riccobono non solo si preoccupò di difendere il diritto romano dalle accuse di individualismo, formalismo e

213 Sul punto può vedersi, in prima battuta, Visser 1992: 5-22. In Riccobono questo atteggiamento si traduceva addirittura in “un culto religioso della romanità” che aveva ispirato la sua intera opera scientifica. A ricordarlo è il suo allievo Chiazzese, il quale nell'opera del maestro individuava anche la riconduzione della difesa della romanità (nonché “dell'intera tradizione giuridica italiana”) “nel quadro più ampio dei valori nazionali”, per mezzo di un insegnamento in grado di trasmettere ai propri discepoli “tutta la sua passione per il diritto augusto di Roma” e di infiammarli “del suo amore per la romanità” (Chiazzese 1939: XLIII; LV; LVII). In tale prospettiva, e valutando una serie di dati finora lasciati in ombra, la posizione di Riccobono rispetto al fascismo – pur con le doverose differenziazioni (v. Varvaro 2020b) – non appare troppo lontana da quella di altri romanisti che operarono in camicia nera, ai quali era accomunato da quella che Schiavone ha chiamato una “insulsa retorica del mito risorgente di Roma e del suo «eterno» diritto” (Schiavone 1990: 300). In argomento v., da ultimo, Varvaro 2019; Varvaro 2020b.

214 Bottai 1939: 594, ove si riconosceva che “Il concetto di rivoluzione continua non è esclusivo del Fascismo”. Dopo aver ricordato che era stato Karl Marx (1818-1883) a parlare di rivoluzione permanente in connessione all'idea dell'evoluzione del capitalismo, Bottai concludeva che “La Rivoluzione non è un tempo del Fascismo. È il Fascismo; sistema, che non vive oltre le condizioni che lo hanno creato e che ha creato.” Per l'interpretazione del fascismo come movimento rivoluzionario contrapposto al bolscevismo v., in breve, Bobbio 1973: 238. Sulla rivoluzione fascista come finzione v. invece Calamandrei 2014: 37-48.

215 Da questo punto di vista va considerato il riferimento all'idea del principato augusteo come una figura di autocrazia temperata da una rivoluzione in permanenza, secondo quanto teorizzato da Mommsen (Riccobono 1942: 90; v. anche Riccobono 1951: 366). Sul punto v. Varvaro 2014: 659 s. e 659.71. L'analogia istituita fra il regime augusteo e l'avvento del fascismo rappresenta un'altra delle direttive lungo le quali si muoverà la propaganda mussoliniana. Sul punto v. Cagnetta 1976: 139-181.

216 Wieacker 1988: 181.

217 Cfr. Varvaro 2016: 395 s.; Varvaro 2020b.

218 Riccobono, infatti, faceva parte insieme a Pier Silverio Leicht, Pietro de Francisci (1883-1971), Federico Patetta (1867-1945) e Pietro Torelli (1880-1948), della commissione incaricata di pubblicare l'edizione critica della Magna Glossa di Accursio.

arcaismo,²¹⁹ ma ribadì anche la propria convinzione che si trattava di un diritto non contaminato da elementi esterni. Il diritto romano, anzi, veniva raffigurato come un sistema capace di mantenere intatti gli elementi migliori provenienti dalla tradizione, ma anche di svilupparsi in modo da assicurare un'evoluzione giuridica funzionale a un "ordine nuovo" (o "nuovo ordine"), come lo chiamavano gli esponenti dell'ideologia fascista. Ancora una volta ci si appellava alla tradizione del passato per affermare la superiorità italiana – ora animata e illuminata dal fascismo – che ne aveva raccolto l'eredità e che, proprio in virtù di tale primato, doveva svolgere una missione civilizzatrice nei confronti degli altri popoli sul modello già sperimentato dalla Roma di età imperiale.²²⁰

10. Considerazioni conclusive

Al termine della propria lunga carriera, in apertura del contributo che riproduceva in italiano il testo di una relazione tenuta in tedesco nel settembre dell'anno precedente al *Rechtshistorikertag* di Gmunden am Traunsee, Riccobono prendeva atto della fine dell'interpolazionismo. Nel tracciare un breve bilancio di questa stagione di studi,²²¹ egli concludeva però nel senso che la fine della caccia alle interpolazioni non si traduceva nella fine della critica testuale:

La fine, ben s'intende, delle ricerche interpolazionistiche per se stesse, della Interpolationenjagd, come fu detta con molta efficacia, ma non già della critica dei testi antichi, la quale sarà sempre necessaria, soprattutto per la revisione dei risultati consacrati nell'*Index interpolationum*, giudicati unanimemente eccessivi e impossibili.²²²

È questo il messaggio sul quale è opportuno riflettere ancora una volta a distanza di quasi settant'anni. Il tramonto dell'interpolazionismo, infatti, non può giustificare l'abbandono di una consapevole critica testuale da parte della scienza romanistica.

219 Cfr. Varvaro 2014: 656; Varvaro 2019: 211-214. Altre difese contro le accuse di individualismo mosse al diritto romano erano venute in Germania da Kaser 1939 e in Italia da De Martino 1941.

220 Appena chiamato a insegnare nella capitale, nel centro pulsante di un'Italia fascista che professava il mito della romanità, Riccobono proclamava: "l'opera di Giustiniano diede fondamento incrollabile alla fortuna del diritto creato da Roma. Attraverso quell'opera la tradizione del diritto privato, senza limiti di spazio e di tempo, tutta viva ancora, esercita il suo potente influsso su tutti i popoli civili. Per quanto diverso e lontano e primitivo, rimpetto al mondo moderno, sia il mondo antico, tuttavia noi per l'educazione giuridica, – scienza, tecnica e pratica, – siamo sempre costretti a rientrare nell'orbita della sua attrazione. ... È il trionfo del genio di Roma, nel mondo antico e sempre" (Riccobono 1934b: 67).

221 Il testo dell'intervento intitolato "Ende und Ernte der Interpolationen-Forschung", pubblicato in una versione italiana sulla *Savigny-Zeitschrift* (Riccobono 1952a: 1-4), fu poi ritoccato e pubblicato con un altro titolo nel volume del *Bullettino* dell'anno successivo (Riccobono 1952b: 396-408).

222 Riccobono 1952b: 396. In sintonia con questa conclusione v. quanto affermato dal suo allievo Biondi, il quale scriveva che "La reazione contro il metodo critico non può negare il metodo ma l'abuso di esso" (Biondi 1957: 161).

Del resto, pur condannandone le esagerazioni, Riccobono non rinnegò mai il metodo interpolazionistico. Va ricordato, in proposito, che il suo allievo Biondi precisava: “Quello che si è creduto qualificare come rinnegazione di un metodo, in realtà non è altro che energica reazione contro l’abuso di esso”.²²³ Non sembra corretto, quindi, individuare in Riccobono un avversario *tout-court* del metodo interpolazionistico.²²⁴ Egli proponeva, in realtà, un modello di critica testuale che fosse in grado di tracciare l’evoluzione del diritto romano. Già nei suoi primi saggi critici, come si è visto,²²⁵ può dirsi compiuto un passo in avanti rispetto al metodo critico appreso da Gradenwitz, con la messa a punto di una serie di criteri di analisi testuale che rappresentano ancora oggi un modello al quale guardare. Nell’analisi del testo volta a individuare un’interpolazione, infatti, ha ancora valore quella che Niedermeyer chiamava ‘legge di Riccobono’ (‘Riccobonisches Gesetz’):

Bei der Feststellung eines Interpolationenkreises ist jeweils die Verbindung, d. h. der oder die Ansatzpunkte des dem Interpolationenkreis zugrunde liegenden Rechtsgedankens im klassischen Recht aufzusuchen und festzustellen. Dadurch erhält die Interpolationenkritik bei aller Schärfe der Auswirkung methodisch unmittlerbaren und inneren Anschluss an die Struktur des römischen Rechts selbst. Durch die Erfüllung dieses Postulats wird der innere Reichtum, die Entfaltung und Entfaltungsmöglichkeit des römischen Rechts, seine Blutfülle, bewahrt und erst recht offenbar.²²⁶

È possibile, perciò, tornare a leggere con la dovuta attenzione le pagine di Riccobono senza irrigidirsi su posizioni che si ostinano a negare *a priori* che dalla lezione dell’interpolazionismo possa esservi ancora da imparare.²²⁷ A prescindere dai risultati delle singole esegesi, che talora possono risultare non convincenti, negli scritti dei grandi studiosi che hanno esaminato le fonti armati del metodo interpolazionistico si trovano indicazioni che conservano una loro intrinseca validità. Al contempo bisogna tenere conto del fatto che certe coloriture espressive con cui esse appaiono formulate da Riccobono o talune sue affermazioni dai toni aspri possono imputarsi allo spirito della polemica ingaggiata con altri studiosi dell’epoca e al desiderio di reagire con vigore alle concezioni che vedevano nella compilazione giustiniana un prodotto non romano, e dunque bizantino.²²⁸ Non sarebbe saggio, pertanto, buttare via il bambino insieme all’acqua sporca.

223 Biondi 1959: 140.

224 In tal senso v. già Varvaro 2019: 95.8. Alla luce di queste osservazioni occorre rileggere il giudizio di Kaser 1971: 296 s., che considerava Riccobono come il più significativo precursore dell’indirizzo di studi che avrebbe portato a posizioni antitetiche all’interpolazionismo, e perciò come lo studioso al quale a suo giudizio spetterebbe il merito di avere difeso energicamente l’idea di un mantenimento del nucleo essenziale del diritto romano anche nel corso dell’età postclassica contro l’opinione di quanti scorgevano invece nella compilazione giustiniana soltanto un prodotto della cultura giuridica greco-bizantina.

225 V. *supra*, § 4.

226 Niedermeyer 1934: 359 s.

227 Cfr. Varvaro 2017b: 32 s. Sul punto v. anche De Giovanni 2007: 453.

228 Per un’efficace sintesi di questa posizione v. quanto espresso in Riccobono 2004: 25.

Con tale consapevolezza, conviene ricordare l'invito di Talamanca a ri-considerare la stagione dell'interpolazionismo come una "fase che – al di là di schematizzazioni filosofeggianti e di pregiudizi ideologici ... – bisogna ripercorrere con attenzione e rispetto."²²⁹ L'invito sembra tanto più appropriato in ragione del fatto che il progressivo allontanamento dalla critica testuale delle fonti giustinianee sembra aver fatto arretrare le nostre discipline a un "livello più primitivo", come paventato una cinquantina di anni fa da Kaser in un suo importante scritto nel quale riprendeva i temi presentati nel 1967 in una conferenza tenuta a Venezia nell'ambito di un convegno della Società italiana di Storia del diritto dedicato alla critica del testo.²³⁰

Ein Übermaß von Antikritik, das auch diese Erkenntnisse wieder preisgäbe, würde unsere Wissenschaft auf eine primitivere Stufe zurück. Wenn in einzelnen romanistischen Arbeiten der letzten Jahre die Neigung hervortritt, die Textkritik einfach beiseitezuschieben und die Quellen ohne Beachtung der kritischen Literatur so zu behandeln, als ob ihre klassische Herkunft selbstverständlich wäre, so muß ich einem solchen Verfahren auf das entschiedenste widersprechen. Die Frage der formalen und der substantiellen Klassizität bleibt für jeden Text ein der Untersuchung bedürftiges Problem, zu dessen Lösung alle Mittel der kritischen Methode ins Treffen geführt werden müssen.²³¹

A distanza di mezzo secolo su tali parole è opportuno riflettere ancora una volta, e riflettere con attenzione. Per reagire agli eccessi dell'interpolazionismo e ai suoi pericoli, infatti, si è sconfinati nell'eccesso opposto, non meno deplorabile, di uno studio dei testi che tende a non darsi carico di stabilire la loro corrispondenza a quello che doveva essere il loro dettato classico.²³² I non molti studiosi che ancora si preoccupano della questione della genuinità di una fonte la liquidano spesso in modo sbrigativo con rapidi e sommarî richiami alla letteratura precedente. Soltanto una minoranza di autori, infatti, si pronuncia per la classicità del testo dopo essere scesa a un confronto specifico con gli argomenti addotti in senso contrario. Si è dimenticato così, forse, un altro monito di Kaser, e cioè che nella ricostruzione storica degli istituti giuridici si può giudicare l'attendibilità delle informazioni che possono ricavarsi da un testo soltanto se si padroneggia il metodo di chi sa indagare le fonti.²³³

Fa pensare, in tale prospettiva, ciò che scriveva lo stesso Kaser alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso dopo essersi interrogato sulla questio-

229 Così Talamanca 2011: 227. Il monito sembra ancora oggi necessario. Per una riflessione è sempre utile Zuccotti 2013.

230 Kaser 1971: 291-370.

231 Kaser 1972: 100.

232 In proposito si leggano anche le considerazioni di Albanese 1972: 225.41; Kaser 1986: 144-146 e 144.69; Guarino 1989: 176-185; Talamanca 2011: 233 s.; Santoro 2012: 555; Gröschler 2011: 32; Santoro 2020: 9 e 9.24.

233 Cfr. Kaser 1971: 292: "Der «Sachhistoriker» kann über die Zuverlässigkeit der Quellenaussagen nur dann gültig urteilen, wenn er auch die Methoden des Quellenforschers beherrscht".

ne dell'affidabilità delle informazioni tramandate dalle fonti giuridiche romane e sui limiti della critica interpolazionistica:

Im ganzen gewinnen wir von der Entwicklung des römischen Rechts den Eindruck einer stärkeren *Kontinuität*. ... Aus dieser Kontinuität folgt, dass die Interpolationenkritik einiges von dem Rang und Ansehen verliert, deren sie sich bisher in unserer Wissenschaft erfreut hat. ...

... die Hauptmasse der Eingriffe, sei es durch die Frühnachklassiker, sei es vor allem durch die Kompilatoren Justinians, hatten nur formale Bedeutung im strengen Sinn des Worts. Sie dienten der Kürzung, der Beseitigung von Wiederholungen und darüber hinaus der Vereinfachung von Kontroversenberichten. Die sachgeschichtliche Substanz aber blieb in sehr vielen Bereichen dieselbe. Damit bestätigt sich die nun schon seit langem bewährte Erfahrung, dass von der unklassischen Textform nicht ohne besondere Gründe auf unklassischen Inhalt geschlossen werden darf.²³⁴

Quest'ultima osservazione appare in linea con quanto sostenuto da Riccobono sin dai suoi scritti di esordio,²³⁵ confermando l'esattezza dell'approccio metodologico che si ritrova in un'opera che ha saputo additare direzioni di ricerca sulle quali si può proficuamente proseguire tenendo conto di conquiste che, se non possono considerarsi definitive (come in ogni scienza), di certo potranno rappresentare punti di partenza per un ripensamento critico di temi fondamentali nello studio del diritto romano. Come è stato osservato, sono "temi vitali all'intera nostra scienza" proposti da Riccobono in base a "una singolare, e quasi divinatoria attitudine", su cui la romanistica ha continuato a lungo a lavorare "nelle sue correnti più vive".²³⁶

Oltre che per le indicazioni di metodo sul valore e sui limiti della critica testuale, le ricerche di Riccobono meritano di essere riconsiderate anche per i risultati cui sono giunte. È vero che certe prese di posizione appaiono condizionate dal quadro delle sue convinzioni personali e dal clima politico in cui andarono maturando. Nondimeno, se depurate dai riferimenti ideologici e dalle esagerazioni che talora le caratterizzano, le conclusioni sull'individuazione delle linee di sviluppo del diritto romano fino all'età di Giustiniano – come si è osservato – acquistano nel loro complesso il valore di una ricostruzione con la quale è utile ancora oggi misurarsi.

234 Kaser 1971: 366.

235 Cfr. *supra*, nel testo, §§ 3-4.

236 Sono parole di Albanese 1958: 184.

Bibliografia

- Albanese 1958: Albanese B., Rec. di Riccobono S., *Scritti di diritto romano*, I. *Studi sulle fonti*, in Iura 9, 1958, 180-184 (da cui si cita), anche in *Scritti giuridici*, II a cura di Marrone M., Palermo 1991, 1799-1803.
- Albanese 1964: Albanese B., *Giovanni Baviera*, in Labeo 10, 1964, 311-312, anche in *Scritti giuridici*, II a cura di Marrone M., Palermo 1991, 1909-1910.
- Albanese 1972: Albanese B., 'Agere' 'gerere' e 'contrahere' in *D. 50, 16, 19. Congetture su una definizione di Labeone*, in SDHI 38, 1972, 189-246 (da cui si cita), anche in *Scritti giuridici*, II, a cura di Marrone M., Palermo 1991, 1111-1170.
- Albertario 1910a: Albertario E., *Nota su alcuni Tribonianismi rilevati nelle "Praelectiones iuris civilis" di Ulrico Huber*, in Il Filangieri 35, 1910, nn. 5-6, 364-367.
- Albertario 1910b: Albertario E., *I Tribonianismi avvertiti dal Cuiacio*, in ZRG RA 31, 1910, 158-175.
- Albertario 1937a: Albertario E., *La cosiddetta crisi del metodo interpolazionistico*, in *Studi di diritto romano*, 5. *Storia metodologia esegesi*, Milano 1937, 67-146.
- Albertario 1937b: Albertario E., *Wissenbach, Johannes Jacobus*, in Enc. ital. 35, Roma 1937, 772.
- Albertario 1953a: Albertario E., *Contributi alla storia della ricerca delle interpolazioni*, in *Studi di diritto romano*, 6. *Saggi critici e studi vari*, Milano 1953, 27-35.
- Albertario 1953b: Albertario E., *Nota su alcuni Tribonianismi rilevati nelle "Praelectiones iuris civilis" di Ulrico Huber*, in *Studi di diritto romano*, 6. *Saggi critici e studi vari*, Milano 1953, 19-25.
- Alciato 1540: Alciatus A., *De verborum significatione libri IV*, Lugduni 1540.
- Andrés Santos 2011: Andrés Santos F.J., *Brevissima storia della critica interpolazionistica nelle fonti giuridiche romane*, in REHJ 33, 2011, 65-120.
- Andrés Santos 2014: Andrés Santos F.J., *El interpolacionismo. Auge y decadencia de un método de investigación sobre el Digesto*, in Mantovani D., Padoa Schioppa A. (a cura di), *Interpretare il Digesto. Storia e metodi*, Pavia 2014, 557-595.
- Arangio-Ruiz 1957: Arangio-Ruiz V., *Storia del diritto romano*, Napoli 1957.
- Astuti 1927: Astuti G., *Mos italicus e mos gallicus nei dialoghi "de iure interpretibus" di Alberico Gentili*, Bologna 1937.
- Atzeri 2018: Atzeri L., *Reazioni all'interpolazionismo tra Cambridge e Oxford nella prima metà del Novecento*, in Avenarius M. et al. (Hg.), *Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik. Methodentransfer unter europäischen Juristen im späten 19. Jahrhundert. / Gradenwitz, Riccobono e gli sviluppi della critica interpolazionistica. Circolazione di modelli e metodi fra giuristi europei nel tardo Ottocento*, Tübingen 2018, 267-301.

- Avenarius 2008: Avenarius M., *L'«autentico Gaio» e la scoperta del codice veronese*, in RSA 38, 2008, 177-197.
- Avenarius 2020: Avenarius M., *Gaio e l'ascesa e il declino della critica delle interpolazioni*, in Babusiaux U., Mantovani D. (a cura di), *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, Pavia 2020, 767-802.
- Avenarius et al. 2018: Avenarius M. et al. (Hg.), *Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik. Methodentransfer unter europäischen Juristen im späten 19. Jahrhundert. / Gradenwitz, Riccobono e gli sviluppi della critica interpolazionistica. Circolazione di modelli e metodi fra giuristi europei nel tardo Ottocento*, Tübingen 2018.
- Bader 1995: Bader K.S., *Beseler, Gerhard Friedrich von*, in NDB 2, Berlin 1955, 175.
- Bartocci 2012: Bartocci U., *Salvatore Riccobono il diritto romano e il valore politico degli Studia Humanitatis*, Torino 2012.
- Baudouin 1560: Balduinus F., *Iustinianus, sive de iure novo, commentariorum libri IIII*, Basileae [1560].
- Baviera 1902: Baviera G., *Ancora sui Tribonianismi avvertiti da A. Fabro*, Modena 1902.
- Baviera 1936: Baviera G., *Salvatore Riccobono e l'opera sua*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono nel XL anno del suo insegnamento*, I, Palermo 1936, xxix-cviii.
- Bigi 1960: Bigi E., *Poliziano, Ambrogini, Angelo, detto il Poliziano*, in DBI 2, Roma 1960, 691-702.
- Biondi 1911: Biondi B., *I tribonianismi avvertiti da J. J. Wissembach ed H. Eckhard*, Palermo 1911.
- Biondi 1913: Biondi B., *Il giuramento decisivo nel processo civile romano*, Palermo 1913 (rist. Roma 1970).
- Biondi 1957: Biondi B., *Il diritto romano*, Bologna 1957.
- Biondi 1959: Biondi B., *Commemorazione del socio Salvatore Riccobono*, in Rendic. classe Sc. mor., storiche e filolog., Acc. Lincei, serie VIII, vol. 14, fasc. 3-4, Roma 1959, 135-150.
- Bobbio 1973: Bobbio N., *La cultura e il fascismo*, in Quazza G. (a cura di), *Fascismo e società italiana*, Torino 1973, 209-246.
- Bottai 1939: Bottai G., *Concetto mussoliniano della «rivoluzione permanente»*, in Gerarchia 19, 1939, 592-599.
- Braccia 2013: Braccia R., *Cogliolo, Pietro*, in DBGI I, Bologna 2013, 558-559.
- Bruni 1759: Brunus J.A., *Dissertationes in jus civile ad augustissimum, et invictissimum Carolum Emmanuelem regem*, Augustae Taurinorum 1759.
- Buckland 1921: Buckland W.W., *A Text-Book of Roman Law from Augustus to Justinian*, Cambridge 1921.

- Buckland 1924: Buckland W.W., *Interpolations in the Digest*, in Yale L. J. 33.4, 1924, 343-364.
- Budé 1508: Budaeus G., *Annotationes Guilielmi Budaei Parisiensis secretarii regii in quatuor et viginti Pandectarum libros ad Ioannem Deganaum Cancellarium Franciae*, Parisiis 1508.
- Bund 1985: Bund E., *Lenel, Otto*, in NDB 14, Berlin 1985, 204-205.
- Cagnetta 1976: Cagnetta M., *Il mito di Augusto e la "rivoluzione" fascista*, in QS II-3, 1976, 139-181.
- Calamandrei 2014: Calamandrei P., *Il fascismo come regime della menzogna*, Roma et al. 2014.
- Cancila 2009: Cancila O., *Palermo*, Roma et al. 2009³.
- Caroni 2009: Caroni P., *La solitudine dello storico del diritto. Appunti sull'inerenza di una disciplina altra*, Milano 2009.
- Casavola 2013: Casavola F.P., *Ferrini, Contardo*, in DBG I, Bologna 2013, 856-857.
- Chiazzese 1931: Chiazzese L., *Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustiniane*, in AUPA 16, 1931 (sed 1933), 3-554.
- Chiazzese 1939: Chiazzese L., in *Ricordo delle onoranze tributate a Salvatore Riccobono dalla R. Università di Palermo il 28 novembre 1936 - XV*, in AUPA 18, 1939, XLII-LVIII.
- Chiodi 2013: Chiodi G., *Scialoja, Vittorio*, in DBG II, Bologna 2013, 1833-1837.
- Cogliolo 1888: Cogliolo P., *La storia del diritto romano e le interpolazioni nelle Pandette*, in AG 41, 1888, 188-200.
- Dal Re 1878: Dal Re D., *I precursori romani di una nuova scuola di diritto romano nel secolo XV*, Roma 1878.
- D'Angelo 2013: D'Angelo G., *Baviera, Giovanni*, in DBG I, Bologna 2013, 199.
- De Giovanni 2007: De Giovanni L., *Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007.
- Della Schiava 2010: Della Schiava F., *Alcune vicende di un sodalizio umanistico pavese: Lorenzo Valla e Matteo Vegio*, in Rossi L.C. (a cura di), *Le strade di Ercole. Itinerari umanistici e altri percorsi. Seminario internazionale per i centenari di Coluccio Salutati e Lorenzo Valla (Bergamo, 25-26 ottobre 2007)*, Firenze 2010, 299-341.
- De Marini Avonzo 1973: De Marini Avonzo F., *Critica testuale e studio storico del diritto. Appunti dalle lezioni introduttive al corso di Egesesi delle fonti del diritto romano*, Torino 1973².
- De Martino 1941: De Martino F., *Individualismo e diritto privato romano*, in ADCSL 16, 1941, 1-51.
- De Medio 1900: De Medio A., *I Tribonianismi avvertiti da Antonio Fabro*, in BIDR 13, 1900, 1-43.
- De Medio 1901: De Medio A., *Di nuovo sui Tribonianismi avvertiti da Antonio Fabro*, in BIDR 14, 1901, 276-284.

- Di Marzo 1899: Di Marzo S., *Saggi critici sui libri di Pomponio "Ad Quintum Mucium"*, Palermo 1899.
- Duker 1711: Dukerus C.A., *Opuscula varia de Latinitate jurisconsultorum veterum, Junctim edidit, et Animadversiones adjecit Carolus Andreas Dukerus*, Lugduni Batavorum 1711.
- Ebrard 1920: Ebrard F., *Die Grundsätze der modernen Interpolationenforschung*, in ZVglRWiss 36, 1920, 1-27.
- Eckhard 1769: Eckhard C.H., *Variorum opuscula ad Cultiozem Jurisprudentiam adsequendam pertinentia*, IV, Pisis 1769.
- Endrich 1916: Endrich E., *Alcuni Tribonianismi avvertiti dai Culti della scuola francese*, in Studi economico-giuridici pubblicati per cura della Facoltà di Giurisprudenza 8, 1916 (sed 1917), 248-256.
- Endrich 1917: Endrich E., *I Tribonianismi avvertiti da un seguace spagnolo dell'Alciato (Antonio Agostino)*, in Studi economico-giuridici pubblicati per cura della Facoltà di Giurisprudenza 9, 1917, 151-156.
- Erbe 1978: Erbe M., *François Bauduin (1520–1573). Biographie eines Humanisten*, Gütersloh 1978.
- Evers 1869: Evers C., *Cornelis van Bynkershoek. Zijn leven en zijne geschriften*, Leiden 1869.
- Fargnoli 2018: Fargnoli I., *Poche ombre sugli entusiasmi coevi. Letture critiche della teoria interpolazionistica di Otto Gradenwitz tra Germania e Italia*, in Avenarius M. et al. (Hg.), *Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik. Methodentransfer unter europäischen Juristen im späten 19. Jahrhundert. / Gradenwitz, Riccobono e gli sviluppi della critica interpolazionistica. Circolazione di modelli e metodi fra giuristi europei nel tardo Ottocento*, Tübingen 2018, 239-254.
- Ferrarotto 1977: Ferrarotto M., *L'accademia d'Italia. Intellettuali e potere durante il fascismo*, Napoli 1977.
- Finkenauer 2019: Finkenauer Th., *Die Entwicklung der Interpolationenkritik*, in Index 47, 2019, 483-489.
- Franklin 1965: Franklin J.H., *Jean Bodin and the sixteenth-century Revolution in the Methodology of Law and History*, New York et al. 1965.
- Furfaro 2016: Furfaro F., *Recezione e traduzione della Pandettistica in Italia tra Otto e Novecento. Le note italiane al Lehrbuch des Pandektenrechts di B. Windscheid*, Torino 2016.
- Gilli 2014: Gilli P., *Droit, humanisme et culture politique dans l'Italie de la Renaissance*, Montpellier 2014.
- Goodhart 1946: Goodhart A.L., *William Warwick Buckland, 1859-1946*, in LQR 62, 1946, 137-138.
- Gradenwitz 1887: Gradenwitz O., *Interpolationen in den Pandekten. Kritische Studien*, Berlin 1887.
- Gradenwitz 1926: Gradenwitz O., *Metodo per scoprire periodi storici nel codice giustiniano*, in Memorie della R. Accademia delle Scienze dell'Isti-

- tuto di Bologna. Classe di scienze morali, s. II, tomi VIII-IX, Bologna 1926, 165-170.
- Grau et al. 1949: Grau C., Schlicker W., Zeil L., *Die Berliner Akademie der Wissenschaften in der Zeit des Imperialismus, III. Die Jahre der faschistischen Diktatur 1933 bis 1945*, Berlin 1949.
- Gröschler 2011: Gröschler P., 'Actiones in factum' e 'actiones utiles' intorno alla 'lex Aquilia'. Tra metodo interpolazionistico e anti-interpolazionismo, in Miglietta M., Santucci G. (a cura di), *Problemi e prospettive della critica testuale. Atti del 'Seminario internazionale di diritto romano' e della 'Presentazione' del terzo volume dei 'Iustiniani Digesta seu Pandectae'. Digesti o Pandette dell'imperatore Giustiniano. Testo e traduzione a cura di Sandro Schipani (Trento, 14 e 15 dicembre 2007)*, Trento 2011, 31-52.
- Guarino 1989: Guarino A., *Giusromanistica elementare*, Napoli 1989.
- Guarino 1993: Guarino A., *Salvatore Riccobono*, in Labeo 4, 1958, 185-189, anche in *Pagine di diritto romano*, II, Napoli 1993, 43-49 (da cui si cita).
- Guarneri Citati 1923: Guarneri Citati A., *Indice delle parole e frasi ritenute interpolate nel Corpus iuris*, in BIDR 33, 1923, 79-144.
- Guarneri Citati 1927: Guarneri Citati A., *Indice delle parole frasi e costrutti ritenuti indizio di interpolazione nei testi giuridici romani*, Milano 1927.
- Guarneri Citati 1936: Guarneri Citati A., *Supplemento all'indice delle parole frasi e costrutti ritenuti indizio di interpolazione nei testi giuridici romani*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono nel XL anno del suo insegnamento*, I, Palermo 1936, 699-743.
- Guarneri Citati 1939: Guarneri Citati A., *Supplemento II all'Indice delle parole, frasi e costrutti ritenuti indizio di interpolazione nei testi giuridici romani*, in *Festschrift Paul Koschaker*, I, Weimar 1939, 117-156.
- Heinecke 1727: Heineccius I.G., *De iurisconsultis semidoctis, caussisque cur tam pauci hodie ad ueram iurisprudentiam laudem perueniant*, Francofurti ad Viadrum [1727].
- Heinecke 1736: Heineccius I.G., *Praefatio*, in *VV. CC. Io. Iac. Wissenbachii Emblemata Triboniani et Ioannis Wybo Tribonianus ab emblematis Wissenbachii liberatus*, Halae 1736, III-xxvi.
- Heinecke 1740: Heineccius I.G., *Historia iuris civilis Romani ac Germanici, qua utriusque origo et usus in Germania ex ipsis fontibus ostenditur, commoda auditoribus methodo adornata, multisque osservationibus haud vulgaribus passim illustrata. Editio Auctior atque Nitidior*, Lugduni Batavorum 1740².
- Heinecke 1748a: Heineccius I.G., *De secta Tribonianomastigum*, in *Operum ad universam iuris prudentiam, philosophiam et litteras humaniores Pertinentium, tomus tertius, in quo I. Praefationes alienis libris praemissae, et II. Opuscula minora varii argumenti*, Genevae 1748, 171-182.

- Heinecke 1748b: Heineccius I.G., *Defensio compilationis iuris Romani, in Operum ad universam iuris prudentiam, philosophiam et litteras humaniores Pertinentium, tomus tertius*, Genevae 1748, 126-170.
- Heinecke 1766: Heineccius I.G., *Operum ad universam iuris prudentiam, philosophiam, et litteras humaniores Pertinentium tomus secundus*, Genevae 1766.
- Hotman 1647: Hotmanus F., *Franc. Hotmani JC. Antitribonianus sive dissertatio De Studio legum, Scripta anno 1567 ex sententia Michaelis Hospitalii Galliae Cancellarii, et post obitum auctoris edita anno 1603, nunc ex Gallica ob argumenti novitatem Latina facta*, Hamburgi 1647.
- Huber 1666: Huberus U., *Dedicatio et de vita auctoris*, in Wissenbach J.-J., *Disputationes ad Instituta Imperialia*, Franekeræ 1666³.
- Irving 1837: Irving D., *An Introduction to the Study of Civil Law*, London 1837⁴.
- Kalb 1884: Kalb W., *Über die Latinität des Juristen Gaius*, in ALL 1, 1884, 82-92.
- Kalb 1886: Kalb W., *Das Juristenlatein. Versuch einer Charakteristik auf Grundlage der Digesten*, Nürnberg 1886.
- Kalb 1888: Kalb W., *Das Juristenlatein. Versuch einer Charakteristik auf Grundlage der Digesten*, Nürnberg 1888².
- Kalb 1890: Kalb W., *Roms Juristen, nach ihrer Sprache dargestellt*, Leipzig 1890.
- Kalb 1891: Kalb W., *Bekannte Feder in Reskripten römischer Kaiser*, in *Commentationes Woelfflinianaë*, Lipsiæ 1891, 329-337.
- Kalb 1897: Kalb W., *Die Jagd nach Interpolationen der Digesten. Sprachliche Beiträge zur Digestenkritik*, in *Festschrift zum fünfundzwanzigjährigen Rektoratsjubiläum Herrn Oberstudienrat Dr. G. Autenrieth in dankbarer Verehrung zugeeignet vom Lehrerkollegium des Alten Gymnasiums zu Nürnberg am 1. Oktober 1897*, Nürnberg 1897, 11-42.
- Kaser 1939: Kaser M., *Römisches Recht als Gemeinschaftsordnung*, Tübingen 1939.
- Kaser 1971: Kaser M., *Zur Glaubwürdigkeit der römischen Rechtsquellen (über die Grenzen der Interpolationenkritik)*, in *La critica del testo*, I, Firenze 1971, 291-370.
- Kaser 1972: Kaser M., *Zur Methodologie der römischen Rechtsquellenforschung*, Wien et al. 1972.
- Kaser 1986: Kaser M., *Ein Jahrhundert Interpolationenforschung an den römischen Rechtsquellen*, in *Römische Rechtsquellen und angewandte Juristenmethode. Ausgewählte, zum Teil grundlegend erneuerte Abhandlungen*, Wien et al. 1986.
- Kelley 1973: Kelley D.R., *François Hotman. A Revolutionary's Ordeal*, Princeton 1973.
- Koschaker 1953: Koschaker P., *Europa und das römische Recht*, Berlin 1953².
- Lenel 1925: Lenel O., *Interpolationenjagd*, in ZRG RA 45, 1925, 17-38.

- Liermann 1972: Liermann H., *Hotomanus (Hot[e]man[n])*, Franz (François), in NDB 9, Berlin 1972, 655.
- Lokin 1995: Lokin J.H.A., *The End of an Epoch. Epilegomena to a Century of Interpolation Criticism*, in Feenstra R. et al. (a cura di), *Collatio Iuris Romani. Études dédiées à Hans Ankum à l'occasion de son 65^e anniversaire*, I, Amsterdam 1995, 261-273.
- Lucrezi 1996: Lucrezi F., *Iurisperiti – iuris imperiti da Cicerone a Lorenzo Val-la*, in Ciceroniana N.S. 9, 1996 (sed 1997), 133-146.
- Lupano 2004: Lupano A., *Un giurista subalpino quasi dimenticato: Giuseppe Antonio Bruno*, in Condorelli O. (a cura di), *"Panta rei". Studi dedicati a Manlio Bellomo*, III, Roma 2004, 427-445.
- Lusignani 1898: Lusignani L., *Saggio di una raccolta di interpolazioni negli antichi*, Parma 1898.
- Maffei 1956: Maffei D., *Gli inizi dell'Umanesimo giuridico*, Milano 1956.
- Mähly 1864: Mähly J., *Angelus Politianus. Ein Culturbild aus der Renaissance*, Leipzig 1864.
- Mantello 1987: Mantello A., *La giurisprudenza romana fra nazismo e fascismo*, in QS XIII-25, 1987, 23-71.
- Marrone 1997: Marrone M., *Romanisti professori a Palermo*, in Index 25, 1997, 587-616 (da cui si cita), anche in *Scritti giuridici*, II, a cura di Falcone G., Palermo 2003, 871-900, e in Purpura G. (a cura di), *La Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo. Origini, vicende ed attuale assetto*, Palermo 2007, 157-186.
- Marrone 2013a: Marrone M., *Chiazzese, Lauro*, in DBG I, Bologna 2013, 522.
- Marrone 2013b: Marrone M., *Guarneri Citati, Andrea*, in DBG I, Bologna 2013, 1082.
- Maschi 1968: Maschi C.A., *Biondi, Biondo*, in DBI 10, Roma 1968, 523-524.
- Meister 1766: Meister Chr.F.G., *De principio cognoscendi emblemata Tribonianiani. Dissertatio*, in *Selectorum opusculorum maxime ad ius civile, eiusque historiam pertinentium sylloge*, Göttingae 1766, 155-225.
- Miglietta, Santucci 2011: Miglietta M., Santucci G. (a cura di), *Problemi e prospettive della critica testuale. Atti del 'Seminario internazionale di diritto romano' e della 'Presentazione' del terzo volume dei 'Iustiniani Digesta seu Pandectae'. Digesti o Pandette dell'imperatore Giustiniano. Testo e traduzione a cura di Sandro Schipani (Trento, 14 e 15 dicembre 2007)*, Trento 2011.
- Minnucci 2013: Minnucci G., *Gentili, Alberico*, in DBG I, Bologna 2013, 967-969.
- Nardi 2013: Nardi P., *Socini (Sozzini, Socini), Bartolomeo*, in DBG II, Bologna 2013, 1877-1879.
- Nardoza 2013a: Nardoza M., *Biondi, Biondo*, in DBG I, Bologna 2013, 260-261.

- Nardoza 2013b: Nardoza M., *Simoncelli, Vincenzo*, in DBGI II, Bologna 2013, 1867-1869.
- Negri 2013: Negri G., *Albertario, Emilio*, in DBGI I, Bologna 2013, 23-24.
- Niedermeyer 1934: Niedermeyer H., *Voriustinianische Glossen und Interpolationen und Textueberlieferung*, in *Atti del Congresso internazionale di diritto romano (Bologna e Roma XVII-XXVII aprile MCMXXXIII)*, Roma I, Pavia 1934, 351-384.
- Oberkofler 1975: Oberkofler G., *Die Rechtslehre in italienischer Sprache an der Universität Innsbruck*, Innsbruck 1975.
- Orestano 1987: Orestano R., *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna 1987³.
- Otto 1995a: Otto J., *Cujas (Cujacius), Jacques*, in Stolleis M. (Hg.), *Juristen. Ein biographisches Lexikon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert*, München 1995, 146-147.
- Otto 1995b: Otto J., *Favre (Faber), Antoine*, in Stolleis M. (Hg.), *Juristen. Ein biographisches Lexikon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert*, München 1995, 200-201.
- Palazzini Finetti 1953: Palazzini Finetti L., *Storia della ricerca delle interpolazioni nel Corpus Iuris Justiniano*, Milano 1953.
- Paoloni 2005: Paoloni L., *Storia politica dell'Università di Palermo dal 1860 al 1943*, Palermo 2005.
- Percival 1985: Percival W.K., *Maffeo Vegio and the Prelude to Juridical Humanism*, in *The Journal of Legal History* 6.2, 1985, 179-193.
- Peters 1916: Peters H., *Moderne Quellenkritik am römischen Recht*, in *Zeit. für Zivil- und Prozeßrecht* 8, 1915-1916, 3-15.
- Prévost 2015: Prévost X., *Jacques Cujas (1522-1590) Jurisconsulte humaniste*, Genève 2015.
- Riccobono 1893a: Riccobono S., *Die l. 5 pr. D. ad exhibendum für die Willens-theorie im Besitz*, in *AcP* 80, 1893, 124-127.
- Riccobono 1893b: Riccobono S., *Studi critici sui libri XVIII di Paulus ad Plautium*, in *BIDR* 6, 1893 (sed 1894), 119-171 (da cui si cita), con una *Nota* anche in *Scritti di diritto romano I (Studi sulle fonti)*, Palermo 1957, 1-44.
- Riccobono 1893c: Riccobono S., *Rec. di C. Ferrini, Il Digesto*, in *BIDR* 6, 1893 (sed 1894), 63-69.
- Riccobono 1893d: Riccobono S., *La teoria del possesso nel diritto romano*, in *AG* 50, 1893, 227-280.
- Riccobono 1894: Riccobono S., *Studi critici sulle fonti del diritto romano. Βιβλία ἐξ Julianus ad Minicium*, in *BIDR* 7, 1894, 225-268.
- Riccobono 1895: Riccobono S., *Studi critici sulle fonti del diritto romano. Βιβλία ἐξ Julianus ad Minicium (continuazione e fine)*, in *BIDR* 8, 1895, 169-295.

- Riccobono 1896: Riccobono S., *Gli scolii sinaitici*, in BIDR 9, 1896, 217-300 (da cui si cita), anche in *Scritti di diritto romano I (Studi sulle fonti)*, Palermo 1957, 273-335.
- Riccobono 1897: Riccobono S., *L'insegnamento del diritto nelle Università della Germania*, in RSDF 1, 1897, 476-484.
- Riccobono 1910: Riccobono S., *Zur Terminologie der Besitzverhältnisse [Naturalis possessio, civilis possessio, possessio ad interdicta.]*, in ZRG RA 31, 1910, 321-371.
- Riccobono 1917: Riccobono S., *Dal diritto romano classico al diritto moderno. A proposito del fr. 14 D. X, 3 Paulus III 'ad Plautium'*, in AUPA 3-4, 1917, 165-730 (da cui si cita), anche in *Scritti di diritto romano II (Dal diritto romano classico al diritto moderno. A proposito di D. 10, 3, 14 [Paul. 3 ad Plautium])*, Palermo 1964.
- Riccobono 1926: Riccobono S., *Fasi e fattori dell'evoluzione del diritto romano*, in *Mélanges de droit romain dédiés à Georges Cornil*, II, Gand et al. 1926, 237-382.
- Riccobono 1929: Riccobono S., *Punti di vista critici e ricostruttivi. A proposito della Dissertazione di L. Mitteis 'Storia del diritto antico e studio del diritto romano'*, in AUPA 12, 1929, 500-637.
- Riccobono 1930: Riccobono S., *Nichilismo critico-storico nel campo del diritto romano e medievale. Discorso inaugurale letto nell'Aula magna il giorno 9 novembre 1929*, in *Annuario della R. Università degli Studi di Palermo. Anno accademico 1929-30 (Anno VIII)*, Palermo 1930, 15-45.
- Riccobono 1934a: Riccobono S., *Vittorio Scialoja*, in BIDR 42, 1934, 1-40.
- Riccobono 1934b: Riccobono S., *Interpretazione del C. J.*, in BIDR 42, 1934, 41-67.
- Riccobono 1935a: Riccobono S., *Otto Lenel*, in BIDR 43, 1935, 409-419.
- Riccobono 1935b: Riccobono S., *Otto Gradenwitz*, in BIDR 43, 1935, 420-426.
- Riccobono 1935c: Riccobono S., *Alexander Falconer Murison*, in BIDR 43, 1935, 427-430.
- Riccobono 1935d: Riccobono S., *Mos italicus e mos gallicus nella interpretazione del Corpus iuris civilis*, in *Acta Congressus Iuridici Internationalis. VII saeculo a decretalibus Gregorii IX et XIV a Codice Iustiniano promulgatis Romae 12-17 Novembris 1934*, II, Romae 1935, 377-398.
- Riccobono 1937: Riccobono S., *Praefatio*, in *Alberici Gentilis de iuris interpretibus dialogi sex. Ad exemplar prioris editionis edidit prolegomenis notisque instruxit Guido Astuti. Praefatus est Salvator Riccobono*, Torino 1937, III-VII.
- Riccobono 1942: Riccobono S., *Vom Schicksal des römischen Rechtes*, in *Studia Humanitatis. Festschrift zur Eröffnung des Institutes*, Berlin 1942, 33-115.
- Riccobono 1947: Riccobono S., *Interpretatio duplex del fr. 2 de transactionibus II, 15*, in BIDR 49-50, 1947, 6-29.

- Riccobono 1951: Riccobono S., *De fatis iuris Romani*, in BIDR 55-56, 1951, 353-372.
- Riccobono 1952a: Riccobono S., *Problemi vecchi, compiti nuovi*, in ZRG RA 69, 1952, 1-4.
- Riccobono 1952b: Riccobono S., *Fine e conquiste delle indagini interpolazionistiche*, in BIDR 55-56, 1951-1952, 396-408.
- Riccobono 1957: Riccobono S., *Scritti di diritto romano I (Studi sulle fonti)*, Palermo 1957.
- Riccobono 1962: Riccobono S., *Interpolazioni*, con un'Appendice di Volterra E., in NNDI 8, Torino 1962, 885-889.
- Riccobono 2004: Riccobono S., *Lecture Londinesi (maggio 1924). "Diritto romano e diritto moderno"*, a cura di Falcone G., Torino 2004.
- Riccobono jr. 1939: Riccobono jr. S., *Miscellanea critico storica*, in AUPA 17, 1939, 1-64.
- Rocco 1909: Rocco A., *L'Università e la scienza del diritto privato in Italia negli ultimi quarant'anni. Discorso inaugurale letto nell'Aula Magna il 9 novembre 1908 dal prof. A. Rocco Ordinario di Procedura Civile ed Ordinamento Giudiziario*, in *Annuario della R. Università degli Studi di Palermo per l'anno accademico 1908-909*, Palermo 1909, xv-LXIII.
- Rocco 1916: Rocco A., *Parole dette dal Prof. Rocco inaugurandosi il Seminario giuridico*, in AUPA 1, 1916, 6-17.
- Rossi 2008: Rossi G., *Valla e il diritto: l'epistula contra Bartolum e le elegantiae. Percorsi di ricerca e proposte interpretative*, in Regoliosi M. (a cura di), *Pubblicare il Valla*, Firenze 2008, 507-599.
- Sanfilippo 1958: Sanfilippo C., *In memoriam. Salvatore Riccobono (13-1-1864 – 6-4-1958)*, in Iura 9, 1958, 123-133.
- Sanfilippo 1977: Sanfilippo C., *La presenza della Sicilia nella Scienza Romanistica*, in *La presenza della Sicilia nella cultura degli ultimi cento anni*, II, Palermo 1977, 1005-1018.
- Santoro 2012: Santoro R., *Su D. 46.3.80 (Pomp. 4 ad Quintum Mucium)*, in AUPA 55, 2012, 553-618.
- Santoro 2020: Santoro R., *Per la storia dell'obligatio I.*, Palermo 2020.
- Santucci 2016: Santucci G., *"Decifrando scritti che non hanno nessun potere". La crisi della Romanistica fra le due guerre*, in Bircocchi I., Brutti M. (a cura di), *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, Torino 2016, 63-102.
- Savagnone 1903: Savagnone F.G., *Gli umanisti italiani e la storia del diritto romano. Prolusione al Corso libero di Storia del Diritto Romano nella R. Università di Palermo (12 Gennaio 1903)*, in *Il Circolo giuridico* 34, 1903, 257-281 e 289-306.
- Savigny 1831: Savigny F.C. von, *Geschichte des Römischen Rechts im Mittelalter*, VI, Heidelberg 1831.

- Scaliger 1670: Scaliger J., *Prima Scaligerana, Nusquam antehac Edita, cum Praefatione T. Fabri*, Ultrajecti 1670.
- Schaumkell 1894: Schaumkell E., *Der Rechtsgelehrter Franciskus Balduinus als Ireniker und Historiker*, Güstrow 1894.
- Schiavone 1990: Schiavone A., *Un'identità perduta: la parabola del diritto romano in Italia*, in Schiavone A. (a cura di), *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Roma et al. 1990, 275-302.
- Schiferdecker 1610: Schiferdecker C., *Gaspari Schifordegheri Silesi, ad Antonium Fabrum Iurisconsultum Sebusianum Liber Primus, & Secundus. Opus verae iurisprudentiae, per varia impedimenta, nostro saeculo eluctanti subsidiarium*, [Francofurti ad Moenum] 1610.
- Schulz 1916: Schulz F., *Einführung in das Studium der Digesten*, Tübingen 1916.
- Schulz 1926: Schulz F. (Hg.), *Die epitome Ulpiani des Codex Vaticanus Reginae 1128*, Bonn 1926.
- Scialoja 1888: Scialoja V., *Rec. di O. Gradenwitz. Interpolationen in den Pandekten. Kritische Studien*, in BIDR 1, 1888 (sed 1889), 148-152.
- Scialoja 1889: Scialoja V., *Due interpretazioni in materia di servitù*, in BIDR 2, 1889, 165-181.
- Solidoro 2001: Solidoro Maruotti L., *La tradizione romanistica nel diritto europeo, I - Dal crollo dell'Impero romano d'Occidente alla formazione dello ius commune*, Torino 2001.
- Spangenberg 1817: Spangenberg E., *Einleitung in das Römisch-Justinianische Rechtsbuch oder Corpus juris civilis Romani, handelnd von dessen Quellen, Entstehung, Plan, Verbreitung, gesetzlicher Kraft in Teutschland, Verhältnisse zu den übrigen teutschen Rechtsquellen, Auslegung, exegetischen und kritischen Bearbeitungen, Uebersetzungen, Handschriften, und Ausgaben*, Hannover 1817.
- Speroni 1976: Speroni M., *Il primo vocabolario giuridico umanistico: il «De verborum significatione» di Maffeo Vegio*, in Studi Senesi 88, 1976, 7-43.
- Star Numan 1869: Star Numan O.W., *Cornelis van Bynkershoek: zijn leven en zijne geschriften*, Leiden 1869.
- Steffenhagen 1877: Steffenhagen E.H.J., *Eckhard, Christian Heinrich*, in ADB 5, Leipzig 1877 (rist. Berlin 1968), 615.
- Stintzing 1880: Stintzing R., *Geschichte der Deutschen Rechtswissenschaft*, I, München et al. 1880.
- Talamanca 2000-2001: Talamanca M., *Matteo Marrone nella tradizione della scuola romanistica siciliana*, in BIDR 103-104, 2000-2001 (sed 2009), 703-722.
- Talamanca 2011: Talamanca M., *La ricostruzione del testo dalla critica interpolazionistica alle attuali metodologie*, in Miglietta M., Santucci G. (a cura di), *Problemi e prospettive della critica testuale. Atti del 'Seminario internazionale di diritto romano' e della 'Presentazione' del terzo volu-*

- me dei 'Iustiniani Digesta seu Pandectae'. Digesti o Pandette dell'imperatore Giustiniano. Testo e traduzione a cura di Sandro Schipani (Trento, 14 e 15 dicembre 2007), Trento 2011, 223-246.*
- van Bynkershoek 1733: van Bynkershoek C., *Observationum juris Romani libri quatuor, quatuor prioribus additi, nempe V. VI. VII. et VIII. in quibus plurima juris civilis aliorumque Auctorum loca explicantur et emendantur*, Lugduni Batavorum 1733.
- van Bynkershoek 1752: van Bynkershoek C., *Observationum juris Romani libri quatuor, quatuor prioribus additi, nempe V. VI. VII. & VIII. ... editio secunda*, Lugduni Batavorum 1752.
- van Bynkershoek 1767: van Bynkershoek C., *Observationum juris Romani libri VIII, in Opera omnia*, I, Lugduni Batavorum 1767.
- Varvaro 2011: Varvaro M., *La antike Rechtsgeschichte, la Interpolationenforschung e una lettera inedita di Koschaker a Riccobono*, in AUPA 54, 2010-2011, 301-315.
- Varvaro 2013a: Varvaro M., *Riccobono, Salvatore sr.*, in DBGI II, Bologna 2013, 1685-1688.
- Varvaro 2013b: Varvaro M., *La compravendita di animali appartenenti alle res Mancipi in Varrone e in Gaio alla luce della corrispondenza fra Baviera, Pernice e Mommsen*, in AUPA 56, 2013, 299-323.
- Varvaro 2014: Varvaro M., *Gli «studia humanitatis» e i «fata iuris Romani» tra fascio e croce uncinata*, in Index 42, 2014, 643-661.
- Varvaro 2016: Varvaro M., *Riccobono, Salvatore*, in DBI 87, Roma 2016, 394-397.
- Varvaro 2017a: Varvaro M., *La storia del 'Vocabularium iurisprudentiae Romanae' 1. Il progetto del vocabolario e la nascita dell'interpolazionismo*, in QLSD 7, 2017, 251-335.
- Varvaro 2017b: Varvaro M., *A obra centenária – Fritz Schulz, Einführung in das Studium der Digesten*, in IP 2.1, 2017, 21-37.
- Varvaro 2018: Varvaro M., *Circolazione e sviluppo di un modello metodologico. La critica testuale delle fonti giuridiche romane fra Otto Gradenwitz e Salvatore Riccobono*, in Avenarius M. et al. (Hg.), *Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik. Methodentransfer unter europäischen Juristen im späten 19. Jahrhundert. / Gradenwitz, Riccobono e gli sviluppi della critica interpolazionistica. Circolazione di modelli e metodi fra giuristi europei nel tardo Ottocento*, Tübingen 2018, 55-110.
- Varvaro 2019: Varvaro M., *Salvatore Riccobono tra il 'genio di Roma' e il fascismo. Parte I*, in BIDR 113, 2019, 93-114.
- Varvaro 2020a: Varvaro M., *Lauro Chiazzese, lo studio delle interpolazioni e i confronti 'ritrovati'*, in TR 88, 2020, 605-619.
- Varvaro 2020b: Varvaro M., *Salvatore Riccobono, il 'genio di Roma' e il fascismo. Parte II*, in BIDR 114, 2020, 1-34.

- Veen 1976: Veen T.J., *Recht en nut. Studiën over en naar aanleiding van Ulrik Huber s.n.*, Groningen 1976.
- Vegio 1477: Vegius M., *Liber de significatione verborum in iure civili*, Vicentiae 1477.
- Viola 2005: Viola P., *Oligarchie. Una storia orale dell'Università di Palermo*, Roma 2005.
- Visser 1992: Visser R., *Fascist Doctrine and the Cult of the Romanità*, in JCH 27.1, 1992, 5-22.
- Wacke 2001: Wacke A., *Pernice, Lothar Anton Alfred*, in NDB 20, Berlin 2001, 194-195.
- Walther 2000: Walter P.Th., „Arisierung“, *Nazifizierung und Militarisierung. Die Akademie im „Dritten Reich“*, in Fischer W. (Hg.), *Die Preußische Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1914–1945*, Berlin 2000, 87-118.
- Wardmann 2007: Wardmann P., *Johann Gottlieb Heineccius (1681–1741). Leben und Werk*, Frankfurt a.M. et al. 2007.
- Wenger 1940: Wenger L., *Moriz Wlassak*, in ZRG RA 60, 1940, IX-XLV.
- Wenger 1953: Wenger L., *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien 1953.
- Wessels 1908: Wessels J.W., *History of Roman-Dutch Law*, Grahamstown 1908.
- Wieacker 1950: Wieacker F., *Lebensläufe klassischer Schriften in nachklassischer Zeit*, in ZRG RA 67, 1950, 360-402.
- Wieacker 1960: Wieacker F., *Textstufen klassischer Juristen*, Göttingen 1960.
- Wieacker 1988: Wieacker F., *Römische Rechtsgeschichte. Quellenkunde, Rechtsbildung, Jurisprudenz und Rechtsliteratur, I. Einleitung. Quellenkunde. Frühzeit und Republik*, München 1988.
- Wijffels 2016: Wijffels A., *Antiqui et Recentiores Alberico Gentili – Beyond Mos Italicus and Legal Humanism*, in du Plessis P.J., Cairns J.W. (eds.), *Re-assessing Legal Humanism and its Clams. Petere fontes?*, Edinburgh 2016, 11-40.
- Wissenbach 1633: Wissenbach J.-J., *Emblemata Triboniani, sive Leges Pandectarum, et Codicis, a Triboniano interpolatae, et ad novi juris rationem inflexae*, Franekeræ 1633.
- Wybo 1736: Wybo I., *Tribonianus ab emblematis Wissenbachii liberatus*, Halae 1736.
- Zuccotti 2013: Zuccotti F., *Diabolus Interpolator. Per un ritorno della romanistica ad una reale esegesi critica*, in LR 3, 2013, 141-190.

Editorial and publishing policies

Publishing proposals are to be submitted to the Director of the *History, Law & Legal History* series (director.hllh@unipa.it).

One or two Reviewers will evaluate each proposal by means of a double-blind peer-review process. If a revision of the work is requested, the Referees will ascertain if the Author has made the requested changes. If there are inconsistencies with the latter, the work will be submitted to the Scientific Board for a final evaluation.

On submission of their work, the Authors will declare that it is an original piece of work, which does not breach intellectual property or other rights. The Authors must also ensure that their book or chapter does not contain any libellous matter or violate any copyright or other intellectual property rights. The Authors are obliged to cite content from other appropriate sources in order to avoid plagiarism.

The Reviewers will behave in a fair and impartial manner; they will review the material in a timely manner and assist in improving the quality of a submitted proposal or typescript by reviewing the material with care, consideration and objectivity. The Reviewers will inform the Editorial board of any published or submitted content, which is similar to the material under review, or of any suspected plagiarism; they will also maintain the confidentiality of any information or material submitted during the review process.

The Director will: act in a fair and balanced way when carrying out their duties; devoid of discrimination; manage submissions in a timely manner; and treat all material as confidential. They will also provide guidance to the Authors regarding the expectations of the publication and the decision-making process regarding which books to publish, in turn is based on the quality and suitability for the said series.

HISTORY, LAW & LEGAL HISTORY

1. Raimondo Santoro, *Per la Storia dell'obligatio I.*, 2020.
2. Mario Varvaro (a cura di), *L'eredità di Salvatore Riccobono*, 2020.

Finito di stampare nel mese di
dicembre 2020
presso
Fotograph s.r.l.
Palermo

Editing e typesetting
Paragraphics Soc. Coop.

Progetto editoriale e grafico
Luminita Petac
Paragraphics Soc. Coop.
per conto di NDF

Nel quadro di un rinnovato interesse per i problemi della critica testuale l'opera di Salvatore Riccobono (1864-1958) costituisce un'eredità preziosa sulla quale tornare a riflettere.

Questo volume raccoglie gli atti dell'Incontro internazionale di studi tenutosi a Palermo il 29 e 30 marzo 2019, che di questa eredità ha considerato vari aspetti, riesplorando percorsi metodologici e prospettive di indagine del romanista siciliano anche alla luce di documenti d'archivio inediti.

A una riflessione sui rapporti che legavano Riccobono alla scuola da lui fondata a Palermo e a quella romana si accompagna un'analisi del metodo critico impiegato nello studio delle fonti giuridiche romane anche in rapporto alle coordinate ideologiche e culturali che ne orientarono l'impiego diretto a rafforzare l'idea di un valore eterno del diritto romano. Un'attenzione particolare, inoltre, è stata dedicata alla ricostruzione della sua attività come attento editore di fonti e all'analisi delle sue ricerche sul valore delle fonti giuridiche bizantine per lo studio del diritto romano. In altri contributi vengono riesaminati i risultati raggiunti da Riccobono nelle sue ricerche dedicate ai diritti reali tenuto conto dell'influsso esercitato dal cristianesimo sul diritto privato romano, alla teoria del possesso, allo sviluppo fino all'età giustiniana della *stipulatio* nonché alla *negotiorum gestio* (anche in connessione al tema dell'arricchimento ingiustificato).

L'approccio alle fonti riscontrabile nell'opera riccoboniana rappresenta un modello di ricerca e di un metodo d'indagine che hanno saputo guadagnare significative conquiste nel campo degli studi romanistici: conquiste che, se non sempre possono considerarsi definitive, di certo testimoniano – come è stato scritto incisivamente da Bernardo Albanese – “l'universalità del magistero di Salvatore Riccobono, magistero da cui, in definitiva, discende tutta la romanistica moderna”.